

SALVATORE SCIORTINO

La relazione tra il κατὰ πόδας
e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del *Codex*

Estratto
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVI
(2013)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

DIRETTORE

Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Enrico Mazzaresse Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaup@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

ARTICOLI

G. D'ANGELO, Sulla <i>lex Scribonia de usucapione servitutum</i>	9
M. DE SIMONE, P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale d'udienza.....	27
G. GULINA, Contributo allo studio della <i>satisfatio pro praede litis et vindiciarum</i> ..	65
E. NICOSIA, <i>Promissio iurata liberti?</i>	101
S. SCIORTINO, La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del <i>Codex</i>	113
F. TERRANOVA, Riflessioni su D. 50.16.130. (Ulp. 2 <i>ad leg. Iul. et Pap.</i>).....	159
A. TORRENT, Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto	181
M. VARVARO, Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensiva nell'orazione di Cicerone a favore di Milone.....	215

NOTE

G. FALCONE, Il rapporto <i>ius gentium - ius civile</i> e la <i>societas vitae</i> in Cic., <i>off.</i> 3.69-70	259
G. NICOSIA, <i>Possessio</i> e <i>res incorporales</i>	275
J.G. WOLF, <i>Religio</i> in den Juristenschriften	285

VARIE

M. VARVARO, La compravendita di animali appartenenti alle <i>res mancipi</i> in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen	299
--	-----

SALVATORE SCIORTINO

La relazione tra il κατὰ πόδας
e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del *Codex*

ABSTRACT

Thalelaeus the *antecessor* changed, at the third book of the *Codex*, his teaching method and stopped dictating more personal translations of the latin *rescripta* during the first course, he used a manuscript of the *Codex* provided with interlinear κατὰ πόδας during the second course.

The poor quality of the κατὰ πόδας translations (especially if compared with *Thalelaeus'* translations) and the irregular distribution of the *antecessor's* translations lead the author to believe that the change of method was due to the short time available for writing the commentary on the *Codex*.

PAROLE CHIAVE

Commento di Taleleo al Codice; κατὰ πόδας; Basilici; traduzioni letterali.

SOMMARIO: 1 – Stato della questione. La ricostruzione di Scheltema circa il cambiamento di metodo di Taleleo in ordine alla traduzione dei testi dei rescritti latini del Codice: critica. Le perplessità legate all'uso del *κατὰ πόδας* anonimo delle costituzioni per la traduzione dei rescritti e relative alla scarsa qualità di queste traduzioni. 2 – Esempi di scoli nei quali Taleleo interviene per sostituire proprie traduzioni a quelle di *κατὰ πόδας* imprecisi o non in grado di chiarire certi passaggi oscuri o difficili dei rescritti latini del Codice. 3 – Le traduzioni letterali di Taleleo dei rescritti, al contrario, si lasciano apprezzare proprio per la caratteristica di superare le difficoltà dei testi tradotti. 4 – Le ragioni che hanno spinto l'antecessore a servirsi del *κατὰ πόδας* delle costituzioni possono scorgersi dietro la irregolare distribuzione delle traduzioni letterali delle costituzioni dei vari libri del Codice. 5 – Taleleo ha interrotto il suo lavoro di traduzione letterale, tendenzialmente sistematica, dei testi dei rescritti fin dal terzo libro del Codice, a causa del poco tempo a disposizione per la redazione del commentario al Codice. Ciò avrebbe permesso un notevole guadagno di tempo in ordine alla redazione del commentario, restava tuttavia l'inconveniente di dovere intervenire a lezione sulle traduzioni in greco del *κατὰ πόδας*, per eliminare possibili fraintendimenti derivanti da cattive traduzioni o per integrare traduzioni incapaci di chiarire certi passaggi oscuri dei rescritti latini del Codice.

1. Nel panorama sempre più variegato dei lavori¹ dedicati ai metodi di insegnamento e alle opere degli *antecessores* bizantini,² l'analisi del commento di Taleleo alle costituzioni contenute nel *Codex repetitae praelectionis*, oltre ad avere un interesse intrinseco sotto il profilo della puntualizzazione dei metodi di insegnamento di Taleleo, si può rivelare utile anche per lo studio del diritto romano classico.

Da tempo si segnala in dottrina³ l'opportunità di analizzare le fonti bizantine, e il com-

¹ Con riferimento ai soli volumi comparsi nell'ultimo ventennio, vd.: F. BRANDSMA, *Dorotheus and his Digest Translation*, Groningen 1996; G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, in AUPA 45.1, 1998, 223 ss.; W. KAISER, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt a. M. 2004; H. DE JONG, *Stephanus en zijn Digestenonderwijs*, Den Haag 2008; J. H. A. LOKIN-R. MEIJERING-B. H. STOLTE-N. VAN DER WAL (ed.), *Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum, with a Translation by A.F. Murison*, Groningen 2010; AA. VV., *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici. Collegio di Diritto Romano 2009. Atti Cedant*, cur. J. H. A. LOKIN - B. H. STOLTE, Pavia 2011.

² Il termine *antecessor*, corrispondente al greco *ἀντικείμενος* per indicare l'insegnante di diritto in epoca giustiniana e che ritroviamo nella letteratura giuridica di questo periodo e nelle costituzioni programmatiche relative al *Corpus Iuris*, sembra mutuato dal linguaggio militare. Gli *antecessores* erano gli esploratori che precedevano le truppe per la ricognizione dei luoghi, allo stesso modo dei maestri di diritto che precedevano e guidavano i propri studenti nel percorso di studi. Da ultimo, in argomento, vd., per tutti, G. FALCONE, *Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores*, in *Introduzione al diritto bizantino*, cit., 147, con indicazione di fonti e letteratura. Rinviando a G. FALCONE, *Giustiniano, i giuristi classici e i professori di diritto*, in *Lezioni Emilio Betti*, cur. P. DI LUCIA e F. MERCOGLIANO, Napoli 2006, 88 ss., per l'indicazione di fonti e letteratura che depongono nel senso dell'identificazione degli *antecessores* con i *professores*.

³ Principalmente vd.: I. ALIBRANDI, *Dell'utilità che recano alla storia ed alle antichità del diritto romano gli scritti de' greci interpreti e degli scolasti de' Basilici*, in *Opere giuridiche e storiche* I, Roma 1896, 49 ss.; S. RICCOBONO, *Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine*, in BIDR 18, 1907, 197 ss. [= *Miscellanea Salinas*, Palermo 1907, 153 ss. = *Scritti di diritto romano*, I, *Studi sulle fonti*, Palermo 1957, 393 ss.]; ID., *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine per lo studio critico del 'Corpus Iuris Civilis'*, in *Mélanges Fitting* II, Montpellier 1908, 466 ss. [= *Scritti di diritto romano*, I, cit., 370 ss.]; A. GUARINO, *Le compilazioni giuridiche bizantine e l'indagine storico-critica*, in *L'ordinamento giuridico romano. Introduzione allo studio del diritto romano*³, Napoli 1959, 556 ss. S. SOLAZZI, *L'Indice di Taleleo e i glossemi delle costituzioni imperiali*, in

mentario di Taleleo in particolare, per recuperare, dove possibile, la lezione pregiustiniana dei testi sui quali hanno lavorato gli antecessori prima della pubblicazione del *Corpus Iuris*. Da questo angolo visuale, lo studio del commento di Taleleo si rivela prezioso, perché è molto probabile che questo antecessore abbia iniziato il proprio commento alle costituzioni imperiali prima del loro accoglimento nel Codice, come gli stessi giuristi bizantini ammettono in un caso sul quale ci concentreremo in seguito.⁴

Intendiamo soffermarci su un gruppo di scoli⁵ provenienti dal commentario di Taleleo al Codice,⁶ accomunati dalla caratteristica di ricostruire la sintassi delle costituzioni alle quali si riferiscono, al fine di rendere il testo latino più facile da comprendere per gli studenti, ormai grecolingua al tempo di Giustiniano.⁷

In queste occasioni l'antecessore Taleleo si premura anche di fornire le relative traduzioni in greco dei testi, integrando opportunamente quelle del *κατὰ πόδας*.

Gli scoli di cui intendiamo occuparci non sono sfuggiti all'attenzione degli studiosi del diritto bizantino, i quali, tuttavia, li hanno esaminati solo in modo cursorio.

Il primo studioso a segnalarli in maniera unitaria è stato Berger,⁸ nel quadro di un lavoro volto a dimostrare la non riconducibilità del *κατὰ πόδας* delle costituzioni latine del

SDHI 5, 1939, 218 ss., si serve del commento di Taleleo per ricostruire il testo di C. 3.28.12, prima del suo inserimento nel secondo Codice di Giustiniano.

⁴ Si tratta di *Sch.* 18* Τὴν ἐξ βενδίτο φησὶν a B. 11.1.72 = C. 2.3.11 (BS, I, 325; Hb. I 654) su cui *infra*, nt. 98. Nelle citazioni abbiamo preferito mantenere, circa il luogo dei *θέματα* dei Basilici e dei relativi scoli, la doppia indicazione dell'edizione di Scheltema (et all.) e di Heimbach per le ragioni indicate da M. MIGLIETTA, «Il terzo capo della legge Aquilia è, ora, il secondo». *Considerazioni sul testo del plebiscito aquiliano alla luce della tradizione giuridica bizantina*, in AUPA 55, 2012, 414 nt. 25. Sulle varie edizioni dei Basilici resta utile la consultazione di C. E. ZACHARIAE, *Historiae Juris Graeco-Romani delineatio. Cum appendice ineditorum*, Heidelbergae 1839, 48 ss.

Con riferimento alle fonti citate nel testo (non nelle note) abbiamo contrassegnato con '=' le ipotesi nelle quali i passi compaiono uguali nelle due edizioni e con ';' le ipotesi in cui divergono. Solo nelle fattispecie del primo tipo abbiamo trascritto in nota la traduzione latina di Heimbach.

⁵ Secondo l'opinione largamente dominante, e da ultimo ribadita da F. GORIA, *I «Basilici» e l'edizione di K.-W.-E. Heimbach*, in *Collana della «Rivista di Diritto Romano» - Testi*, 7, Milano 2002, [on line all'indirizzo <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/basilici.html>] l'apparato di scoli che correda i Basilici sarebbe stato aggiunto in epoca successiva alla loro pubblicazione, avvenuta alla fine del IX secolo d.C. In un periodo, non facile da determinare e «oscillante fra il secolo X e l'inizio del secolo XI, il testo dei Basilici fu arricchito da un apparato di annotazioni costituito dagli estratti della letteratura giuridica dei secoli VI e VII, ai quali si aggiunsero ulteriori glosse dei giuristi dei secoli XI-XII». Per un inquadramento in termini generali della questione vd. V. GIUFFRÉ, s.v. «scoli», in NNDI 16, Torino 1969, 771 ss.

⁶ Raguagli di natura biografica su Taleleo, maestro di diritto tra i destinatari della *constitutio Omnem*, in: B. MORTREUIL, *Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'empire d'orient*, I, s.l. 1843-1846, rist. Osnabrück 1966, 283 ss.; E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX, t. VI, Prolegomena et Manuale Basilicorum continens*, Lipsiae 1870, 13 e nt. 31, secondo il quale Taleleo sarebbe scomparso non molto tempo dopo la pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis*, e verosimilmente prima del 542 d.C., anno di promulgazione della celebre Novella 115, che Taleleo avrebbe certamente citato, se solo l'avesse conosciuta.

⁷ E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 7 s.; H. ZILLIACUS, *Zum Kampf der Weltsprachen im oströmischen Reich*, Helsingfors 1935, rist. Amsterdam 1965, 84 s.

⁸ A. BERGER, *Studies in the Basilica. I. To kata podas*, in BIDR 55-56, 1952, 66 ss. e 138 nt. 281.

Codex repetitae praelectionis a Taleleo: questa tesi è oggi largamente dominante.⁹ A tal fine, lo studioso adduceva¹⁰ un gruppo di scolii, nei quali l'antecessore compie alcuni rilievi sulla composizione sintattica del testo latino; essi sono facilmente riconoscibili perché introdotti dall'invito rivolto agli studenti: 'οὕτως σύνταξον' ('*sic construe*'). Secondo Berger, Taleleo avrebbe soffermato la propria attenzione sull'originale latino nei suoi commenti (παραγραφαί), proprio in quanto non era stato l'autore della traduzione in greco delle costituzioni del Codice denominata κατὰ πόδας.

In seguito, è stato Scheltema a porre l'accento sui nostri scolii:

(1) dal punto di vista della loro provenienza,¹¹ per evidenziare come tali scolii di sistemazione sintattica dei testi erano contenuti in commenti originariamente parte di catene distinte, riguardanti o il testo latino (ῥητόν) o il relativo testo greco (κατὰ πόδας) e solo successivamente riuniti in un unico quaderno;¹²

⁹ Rinviamo sul punto alla nt. 77. Abbiamo preferito utilizzare l'espressione κατὰ πόδας al fine di indicare la traduzione letterale in greco delle costituzioni latine contenute nel *Codex repetitae praelectionis*, per le ragioni indicate da N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs du code de Justinien*, s-Gravenhage 1953, 49 ss., il quale nota che, fin da Polibio, è attestato in greco l'uso della locuzione κατὰ πόδας in funzione di avverbio sostantivato e non solo di aggettivo o di locuzione avverbiale. Di recente, J. H. A. LOKIN - TH. E. VAN BOCHOVE, *Compilazione - educazione - purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, in *Introduzione al diritto bizantino*, cit., 115, hanno ribadito che gli antecessori utilizzavano il termine 'κατὰ πόδας' come sostantivo neutro. Tuttavia, occorre segnalare una certa oscillazione semantica, visto che in dottrina si trovano variamente utilizzate sia la stessa espressione preceduta dall'articolo: 'τὸ κατὰ πόδας' [da parte di A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 67, con articolate riflessioni che giustificano l'opportunità di premettere l'articolo τὸ alla nostra espressione] e 'τὸ κατὰ πόδα' [utilizzata negli scolii relativi a C. 2.3.1 e C. 2.3.11 (Hb. I 641 e 652)]. Tuttavia, questi scolii non vengono segnalati da Scheltema e, ci pare, che sia lecito dubitare della loro autenticità, attese le gravi insufficienze che caratterizzano l'edizione heimbachiana dei Basilici. Su queste insufficienze si può leggere il resoconto di un viaggio a Parigi, effettuato nell'estate del 1931, da parte di V. Arangio-Ruiz e finalizzato allo studio dei manoscritti dei Basilici: V. M. MINALE, *Arangio-Ruiz e i 'Basilici': uno scritto (quasi) inedito*, in *Index* 39, 2011, 107 ss. Quanto alle fonti, segnaliamo che l'espressione κατὰ πόδα è utilizzata da Giustiniano in *const. Tanta*, 21.

¹⁰ A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 138 nt. 281, in cui l'autore richiama alcuni scolii che corredano i passi dei Basilici relativi a: C. 7.11.6; C. 7.16.9; C. 7.16.10; C. 7.16.11; C. 7.16.27 pr.; C. 7.16.28; C. 7.16.36; C. 7.19.7 pr.-4. Già ad una prima analisi, non può passare inosservata l'inerenza di tutti questi scolii a costituzioni contenute nel libro settimo del *Codex*, che corrisponde al libro quarantottesimo dei Basilici: a nostro avviso, non è casuale che i primi libri dei Basilici, invece, non contengano scolii di chiarimento sintattico del testo latino. Taleleo provvedeva a superare le difficoltà di carattere sintattico dei testi, dettando traduzioni letterali in greco delle costituzioni appositamente acconciate a tal fine

¹¹ H. J. SCHELTEMA, *Subseciva VII. Der Kodexunterricht des Thalelaeus*, in TR 31, 1963, 97 s. [= *Opera minora ad iuris historiam pertinentia*, Groningue 2004, 126 s.]; ID., *Subseciva IX. Das Kata Podas*, in TR 31, 1963, 99 s. [= *Opera minora*, cit., 130 s.].

¹² Finendo con il formare un'opera unica. La questione coinvolge il tema delle modalità con cui è stato pubblicato il commento di Taleleo. Secondo una prima opinione, il commento di Taleleo (ἵνδιξ e παραγραφαί) sarebbe stato pubblicato da parte di uno studente editore, sulla base degli appunti presi nel corso delle lezioni: E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 74 ss.; H. J. SCHELTEMA, *Subseciva IV. Die Institutionenparaphrase Theophili*, in TR 31, 1963, 92 [= *Opera minora*, cit., 119]; ID., *L'enseignement de droit des antecessors*, Leiden 1970, 40 [= *Opera minora*, cit., 86]. Altri autori, con buon fondamento, hanno ipotizzato un ruolo attivo dell'antecessore nelle vicende della pubblicazione del suo commentario: o come revisore degli appunti degli studenti o come autore di un testo scritto, fornito a lezione e pubblicato. Così, secondo N. VAN DER

(2) dal punto di vista del metodo di insegnamento di Taleleo,¹³ per dimostrare che le *πααραγραφαί*, contenute nei nostri scolii, provengono dal secondo corso di lezioni sul *Codex*.

Seguendo la ricostruzione di Scheltema, accolta da van der Wal e Lokin¹⁴ e di recente ribadita dallo stesso Lokin e van Bochove,¹⁵ Taleleo in relazione al *Codex* usava dividere le sue lezioni in due corsi.

Nel secondo corso, da cui derivano le *πααραγραφαί*, Taleleo avrebbe fatto leggere ai suoi studenti un manoscritto del *Codex* munito di *κατὰ πόδας* interlineare: questo spiegherebbe la presenza di due catene di *πααραγραφαί*. Come detto, alcune inerivano al testo latino (*ρήτόν*) e altre al *κατὰ πόδας*, con l'avvertenza che alcuni scolii, come quelli relativi alle questioni sintattiche del testo latino oggetto del nostro esame, miravano anche a mettere d'accordo il testo latino con la poco fedele traduzione letterale in greco della costituzione.

Nel primo corso, Taleleo, con specifico riferimento ai rescritti,¹⁶ dopo avere dettato¹⁷ il *θεματισμός*, volto alla ricostruzione del *casus* che li aveva occasionati, avrebbe proceduto in modo duplice. In alcuni casi, avrebbe dettato un sunto della costituzione, in altri casi avrebbe fornito ai suoi studenti una traduzione letterale, non dettandola, ma facendo leggere, già nel primo corso, una copia del *Codex* munita di *κατὰ πόδας* interlineare. Quest'ultimo me-

WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 19, il commentario di Taleleo sarebbe stato pubblicato sulla base di canovacci usati nel corso delle lezioni ed appositamente ritoccati in vista della pubblicazione, senza alcun ruolo attivo da parte degli studenti. Invece, secondo D. SIMON, *Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios. A. Methode*, in ZSS 86, 1969, 337, Taleleo avrebbe autorizzato la pubblicazione di una copia dei testi dettati nel corso delle sue lezioni che, in quanto orali e relativi al *Codex*, non sarebbero stati colpiti dal cd. *Kommentarverbot* giustiniano. Sul punto, in questo senso, vd. anche le aperture recentemente manifestate da G. FALCONE, *Premessa per uno studio*, cit., 147 ss.; ID., *The Prohibition of Commentaries to the Digest and the Antecessorial Literature*, destinato al prossimo numero dei *Subseciva Groningana*, con indicazione di letteratura.

In effetti, anche a noi pare che Taleleo non possa non essere intervenuto con un ruolo di primo piano nelle vicende editoriali che hanno riguardato la redazione scritta e la pubblicazione del suo commentario. Ci pare che in questo senso depongano i due seguenti argomenti. In primo luogo, l'articolazione interna al commentario di Taleleo era troppo complessa per potere essere dominata con facilità da uno 'studente editore' che ne avrebbe dovuto curare la pubblicazione. Il commentario di Taleleo al Codice constava di diverse parti: l'indice, dettato durante il primo corso e suddiviso in *θεματισμός* e sunti ovvero traduzioni letterali; le *πααραγραφαί*, dettate durante il secondo corso e distinte in catene a loro volta suddivise in specie diverse, a seconda dei metodi impiegati per la spiegazione. Tale articolazione presuppone una competenza editoriale non adeguata al livello di uno studente. In secondo luogo, se Taleleo, come ci pare (vd. *infra*, nt. 148), ha pubblicato una prima edizione del suo commentario al *Novus Codex*, crediamo che una riedizione deponga nel senso di una attività di controllo e rielaborazione diretta da parte dell'autore.

¹³ H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 1-68 [= *Opera minora*, cit., 58 ss.], *praecipue* 36 ss. (= 83 ss.).

¹⁴ N. VAN DER WAL-J. H. A. LOKIN, *Historiae iuris graeco - romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen 1985, 43 s.

¹⁵ J. H. A. LOKIN-TH. E. VAN BOCHOVE, *Compilazione - educazione - purificazione*, cit., 122 e 131 s.

¹⁶ Sui criteri di identificazione dei *rescripta*, anche in chiave differenziale rispetto alle altre costituzioni imperiali, vd. per tutti: J. P. CORIAT, *Le Prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome 1997, 77 e 81 ss. Con specifico riferimento al rapporto tra rescritti e processo formulare, vd. N. PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel principato. Lezioni di diritto romano*², Torino 1991, 101 ss. In relazione ai rescritti di età diocleziana vd. M. AMELOTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, 22 ss.

¹⁷ Su questo specifico metodo di insegnamento vd. D. SIMON, *Aus dem Kodexunterricht, A.*, cit., 337.

todo di insegnamento, conclude Scheltema, avrebbe fatto guadagnare tempo ma, mancando agli studenti nel quaderno di appunti del primo corso proprio il sunto della costituzione, uno strumento essenziale per comprenderne il senso, l'antecessore tra il terzo e il quarto libro non avrebbe più operato riferimenti al κατὰ πόδας e si sarebbe limitato a dettare solo un breve sunto del testo, rinviando per la traduzione alla lettura del manoscritto munito di κατὰ πόδας interlineare nel secondo corso.

Ora, a prescindere da alcune riserve che sono già state mosse alla ricostruzione di Scheltema e relative alla doppia lettura del manoscritto postulata da questo studioso, ritenuta da Simon¹⁸ «nicht unproblematisch», la tesi del maestro olandese non è esente da critiche. Innanzi tutto ci pare che Scheltema non abbia adeguatamente distinto il κατὰ πόδας dalle traduzioni letterali delle costituzioni imperiali che Taleleo redigeva e, verosimilmente, dettava durante il primo corso.

Così, quando il maestro olandese scrive che il «*thematismòs* se termine παρ καὶ ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς οὕτως suivi du *KP*»,¹⁹ ci pare equivochi la circostanza, comunemente ammessa, che l'espressione καὶ ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς οὕτως, o espressioni simili, introducevano le traduzioni letterali di Taleleo e non il κατὰ πόδας anonimo scritto tra i righe del testo latino.²⁰

Vero è che alcune traduzioni letterali di Taleleo talvolta erano seguite, all'interno degli scolii, dalla menzione del κατὰ πόδας (che secondo van der Wal²¹ sarebbe stato copiato da Taleleo) per mezzo di espressioni del tipo 'καὶ τὸ μὲν κατὰ πόδας οὕτως' e anche 'Ἐχει δὲ τὸ κατὰ πόδας τῆς διατάξεως οὕτως'. Tuttavia questi stilemi hanno natura compilatoria, sono cioè il frutto di aggiunte successive e mancano, come abbiamo avuto modo di verificare, nelle traduzioni letterali di Taleleo dettate durante il primo corso in coda al θεματισμός e pervenute all'interno del testo dei Basilici.²²

¹⁸ D. SIMON, Rec. a H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des antécédents*, in TR 39, 1971, 484, critica la doppia lettura del manoscritto del Codice munito di κατὰ πόδας interlineare implicata dalla ricostruzione di Scheltema.

¹⁹ H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 37 (= 84).

²⁰ *Infra*, § 3, nt. 86.

²¹ N. VAN DER WAL, *La relation entre le «κατὰ πόδας» et le commentaire du Code Justinien de Thalélée*, in RHDfE 30, 1952, 547 s.; ID., *Les commentaires grecs*, cit., 69, il quale è dell'avviso che le espressioni del tipo 'καὶ τὸ μὲν κατὰ πόδας οὕτως' e anche 'Ἐχει δὲ τὸ κατὰ πόδας τῆς διατάξεως οὕτως' indichino traduzioni letterali caratterizzate dal fatto che Taleleo avrebbe copiato il κατὰ πόδας dei rescritti. Ma la portata di questi incisi ci pare da ridimensionare se è vero che, come ammesso dallo stesso van der Wal e come riconosciuto da H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 40 s. (= 86 s.); ID., *Über die Scholienapparate der Basiliken*, in *Mnemosynon Bizoukidès*, Thessalonique 1960, 143 s. [= *Opera minora*, cit., 362 s.], essi sono stati inseriti all'interno dell'opera di Taleleo solo per cucire il κατὰ πόδας tra i commenti dettati separatamente a lezione.

²² A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 145 ss., ritiene, ad esempio, che gli incisi che attribuiscono il κατὰ πόδας a Taleleo (Τὸ κατὰ πόδας. Θεαλελαίου) sono da considerare glosse posteriori al commento di Taleleo. Similmente (129, 133) anche gli stilemi che si trovano a conclusione delle traduzioni letterali di Taleleo del tipo 'καὶ τὸ μὲν κατὰ πόδας οὕτως' e anche 'Ἐχει δὲ τὸ κατὰ πόδας τῆς διατάξεως οὕτως' provengono dai compilatori degli scolii: Taleleo, prosegue Berger, sarebbe stato uno stupido – o comunque avrebbe avuto una bassa considerazione di sé come scrittore – se avesse ammesso di avere copiato una traduzione altrui. La natura insidiosa dei detti stilemi, del resto, è stata sostenuta dallo stesso N. VAN DER WAL,

Del resto, tale riferimento al *κατὰ πόδας* segnala solo in termini generici la corrispondenza tra la traduzione letterale approntata da Taleleo e riportata nei Basilici a quella del *κατὰ πόδας*.²³ Infatti, Berger²⁴ ha dimostrato, in modo convincente, che le somiglianze tra le due traduzioni sono rare e casuali e che, comunque, la tesi di una asserita opera di copiatura del *κατὰ πόδας* da parte di Taleleo è da rigettare: sarebbe stata squalificante oltre che controproducente in termini di tempo.

Non vogliamo, comunque, escludere che Taleleo possa avere occasionalmente pensato al *κατὰ πόδας* per le proprie traduzioni, ma ci pare di dovere rigettare l'ipotesi di una sistematica copiatura. Infatti, vedremo che Taleleo era un traduttore attento e preciso a differenza dell'anonimo autore del *κατὰ πόδας*: pure alla presenza dei detti stilemi che dovrebbero indicare una asserita copiatura del *κατὰ πόδας* da parte di Taleleo, non mancano importanti differenze tra le dette traduzioni letterali.²⁵

Pure l'affermazione di Scheltema secondo la quale «après le quatrième livre on ne trouve plus les références au *KP* tout court»,²⁶ ci convince poco. Se fosse, infatti, vero che Taleleo ha deciso di cambiare metodo dopo il secondo libro e di non fornire più agli studenti del primo corso le traduzioni letterali dei testi, per dettare solo un breve sunto, stupisce rintracciare ancora dopo il terzo libro del Codice traduzioni letterali del nostro antecessore.²⁷

Non è stato notato che ancora all'interno del quinto libro del Codice è possibile rinvenire traduzioni letterali di Taleleo dettate durante il primo corso: è credibile un cambiamento di metodo deciso liberamente dall'antecessore ma non applicato in maniera sistematica?

Né il problema ci pare venga risolto da van der Wal²⁸ il quale ha ritenuto che le costituzioni dei primi due libri vennero tradotte letteralmente da Taleleo, mentre per il terzo, il quarto e i libri successivi «les traductions littérales deviennent de plus en plus rares». Se davvero la decisione di non tradurre più i testi nel primo corso fosse dipesa da ragioni metodologiche, non ci saremmo più aspettati di trovare altre traduzioni letterali, se pur sparute, nei libri successivi al

Les commentaires grecs, cit., 80 ss., secondo il quale essi sarebbero stati inseriti all'interno del commentario di Taleleo anteriormente alla redazione dei Basilici.

²³ Come suggerito da A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 145 ss; ID., *Thalelaeus and the To kata podas, once again*, in IURA 4, 1953, 230.

²⁴ A. BERGER, *Thalelaeus*, cit., 229 ss.; ID., *Studies in the Basilica*, cit., 133 s.

²⁵ Come con riferimento a C. 2.12(13).3 = B. 8.2.77 (BS, I, 143; Hb. I 401), un caso in cui la traduzione di Taleleo diverge dal testo della costituzione tradotta e per questo non potrebbe coincidere con il *κατὰ πόδας* della stessa [*infra*, § 3 sub (iii)]. Quanto a C. 2.12(13).10 = B. 8.2.84 (BS, I, 148; Hb. I 405), è addirittura possibile confrontare la traduzione di Taleleo con il *κατὰ πόδας* e, come ci accorgeremo [*infra*, § 3 sub (iv)], esiste una certa distanza tra le due traduzioni. Del resto lo stesso N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 90, ha dovuto ammettere che, pur alla presenza degli stilemi in questione, le traduzioni di Taleleo non di rado divergevano da quella del *κατὰ πόδας*. Una diffusa casistica delle divergenze tra le traduzioni letterali di Taleleo e il *κατὰ πόδας* è presente in A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 156 ss. Ancora F. PRINGSHEIM, Rec. a N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs du code de Justinien*, in TR 22, 1954, 194 s., rigetta l'ipotesi di una copiatura del *κατὰ πόδας* da parte di Taleleo e mette, piuttosto, in luce le molteplici differenze tra le due traduzioni.

²⁶ H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 37 (= 84).

²⁷ *Infra*, § 4.1.

²⁸ N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 68 s.

secondo, e dettate durante il primo corso. Infatti, in questi casi, Taleleo non avrebbe dettato quel sunto della costituzione che gli studiosi appartenenti alla scuola olandese di diritto bizantino ritengono così importante per una adeguata comprensione del testo.

Infine, ci pare che il cambiamento di metodo di cui stiamo discutendo, e che ha portato Taleleo a servirsi del *κατὰ πόδας* per la traduzione dei testi, non deve essere stato privo di conseguenze sul piano dell'insegnamento. Infatti, le traduzioni del *κατὰ πόδας* erano di scarsa qualità e ciò costringeva Taleleo, non di rado, a tornare sui *κατὰ πόδας* imprecisi per adeguare le traduzioni e renderle compatibili con il testo latino del rescritto. Mentre quando Taleleo traduceva da sé i rescritti latini del Codice non aveva bisogno di interventi del genere, perché le sue traduzioni erano già concepite nell'ottica di superare le difficoltà dei testi tradotti.

1.1. L'impiego da parte di Taleleo del *κατὰ πόδας*²⁹ per la traduzione delle costituzioni imperiali riteniamo che meriti di essere approfondito proprio sotto questo profilo.

Cominciamo con il dire che non poteva certo sfuggire all'antecessore la circostanza che il *κατὰ πόδας*, per sua stessa natura, non consentiva al suo anonimo redattore di migliorare la sintassi del testo latino tradotto. Infatti, le traduzioni letterali dette *κατὰ πόδας* non erano congegnate per avere un autonomo senso logico, ma erano concepite come uno strumento di ausilio linguistico volto a facilitare la comprensione del testo latino, tanto da essere scritte in corrispondenza delle parole latine, tradotte di volta in volta.³⁰

Ciò permette di capire che le traduzioni di tal fatta erano così denominate, non solo e non tanto per essere traduzioni letterali, quanto, piuttosto, perché dovevano limitarsi a rispettare l'ordine e la successione dei lemmi delle costituzioni tradotte, come disposto da Giustiniano.³¹

²⁹ Naturalmente, la circostanza che Taleleo si sia servito del *κατὰ πόδας* delle costituzioni imperiali per la redazione del suo commentario al Codice presuppone la preesistenza di queste traduzioni adeposte rispetto all'opera dell'antecessore. Tale antecedenza, già ammessa in dottrina dagli autori citati *infra*, in nt. 78, è invece contestata da A. BERGER, *Thalelaeus*, cit., 229, che la ritiene inimmaginabile. Tuttavia, non si dimentichi che il *κατὰ πόδας* delle costituzioni non venne redatto di sana pianta dopo la pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis*, ma venne solo aggiornato. Infatti, sono tanti e tali gli elementi pregiustiniani in esso presenti (vd., *infra*, gli autori citati nelle note 35, 36 e 37) che è lecito credere che il *κατὰ πόδας* delle *leges* venne confezionato sul *Novus Codex* se non, addirittura, sui tre codici pregiustiniani, per essere adattato al secondo Codice, in un tempo tale da renderlo disponibile già nel 535 d.C. Inoltre, se, come crediamo, il commentario di Taleleo al Codice è stato completato non prima del 536 d.C. (*infra*, § 5 s.) non ci pare esistano seri ostacoli a ritenere a quella data già disponibile negli ambienti accademici il *κατὰ πόδας* delle costituzioni del secondo Codice. Infine, una prova testuale in favore della preesistenza del *κατὰ πόδας* al commentario di Taleleo alle costituzioni inserite nel *Codex repetitae praelectionis* crediamo possa provenire da *const. Tanta*, 21, la quale esclude dal cd. *Kommentarverbot* riguardante il Digesto proprio le traduzioni *κατὰ πόδας*, probabilmente perché già circolavano.

³⁰ Così N. VAN DER WAL-J. H. A. LOKIN, *Delineatio*, cit., 43.

³¹ *Const. Tanta*, 21: *Hoc autem, quod et ab initio nobis visum est, cum hoc opus fieri deo adveniente mandabamus tempestivum nobis videtur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si velit eas in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua et voces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt) rell.* Il passo è preso in esame di recente da: C.-H. LAVIGNE, *Droit, traduction, langue et idéologie: Kata poda ou la traduction pas à pas selon Justinien 1^{er}*, in *Traduction, Terminologie, Rédaction* 18.1, 2005, 186 ss.; G. FALCONE, *The Prohibition of Commentaries*, cit.

Questa circostanza, aggiunta alla maggiore ricchezza della lingua greca³² e alla diversa grammatica greca rispetto a quella latina, in casi del genere di quelli che analizzeremo, poteva rendere di scarso aiuto il *κατὰ πόδας* ai fini di una più facile comprensione del testo latino.

Inoltre, come dimostrato da Holwerda,³³ la particolare collocazione del *κατὰ πόδας* nei manoscritti del Codice, ossia l'essere scritto fra le linee del testo latino, prestava sovente il fianco ad errori da parte del traduttore. Holwerda ha spiegato diversi casi di errori presenti nei *κατὰ πόδας*, ipotizzando che il traduttore abbia posato lo sguardo sulla parola del rigo superiore o inferiore a quello nel quale era presente il lemma da tradurre. Inoltre, se si pensa che le pagine dei codici antichi erano divise in righe e, talora, anche in due colonne, la percentuale di errore aumenta: Holwerda³⁴ ha evidenziato alcuni casi in cui il traduttore, pur rispettando il rigo, ha tradotto una parola posta nell'altra colonna.

Infine, un'ultima decisiva circostanza rende ancor più curiosa la scelta di Taleleo di servirsi dei *κατὰ πόδας* nelle sue lezioni: nei Basilici si rintracciano non pochi casi nei quali il *κατὰ πόδας* non corrisponde al testo latino della costituzione contenuta nel *Codex repetitae praelectionis*.

Questo fenomeno è stato variamente spiegato in dottrina. Alcuni studiosi hanno ricondotto tali divergenze alle lezioni delle costituzioni contenute nei tre codici precedenti la codificazione giustiniana;³⁵ un altro autore ha riportato le traduzioni sospette del *κατὰ πόδας* alle costituzioni originariamente inserite nel *Novus Codex*;³⁶ un ultimo studioso, in-

³² Le varianti che si potevano verificare nella traduzione o nella traslitterazione dei termini latini in greco sono sintetizzate da P. E. PIELER, *Byzantinische Rechtsliteratur*, in H. HUNGER, *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, München 1978, 364 s. e nt. 109.

³³ D. HOLWERDA, *Le Code de Justinien et sa traduction grecque. La mise en page du texte du Code et de sa traduction κατὰ πόδας*, in *Classica et Mediaevalia. Revue danoise de philologie et d'histoire* 23, 1962, 274 ss., ricorda, fra gli altri, i seguenti casi: C. 6.58.12 = B. 45.1.48; C. 6.61.8.4c = B. 45.4.11; C. 7.4.11 = B. 48.13.9; C. 7.15.11 = B. 48.19.1. Sulla collocazione interlineare del *κατὰ πόδας* vd. anche N. VAN DER WAL-J. H. A. LOKIN, *Delineatio*, cit., 43.

³⁴ D. HOLWERDA, *Le Code de Justinien*, cit., 280 ss. Un altro fenomeno, degno di nota e segnalato dall'autore, è quello degli errori di traduzione relativi alle parole spezzate in due, perché a fine rigo. Holwerda sottolinea diversi casi di parole non esistenti nel testo latino, ma tradotte in greco perché coniate dall'anonimo autore del *κατὰ πόδας* unendo la metà di una parola, non con l'altra metà del rigo seguente, ma con una parola diversa posta qualche rigo sotto. Ciò poteva determinare un salto di interi righe nella traduzione greca, come accade per il *κατὰ πόδας* di C. 7.19.7 = B. 48.22.7, su cui vd. *infra*, nt. 68.

³⁵ S. RICCIBONO, *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine*, cit., 466 ss. [= *Scritti di diritto romano*, I, cit., 370 ss.]; G. ROTONDI, *Studi sulle fonti del codice giustiniano. Continuazione*, in *BIDR* 29, 1916, 153 ss., paginazione che abbiamo seguito [= *Scritti giuridici*, cur. V. ARANGIO-RUIZ, I, *Studi sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano*, Pavia 1922, 237 ss.]; P. KRÜGER, *Über wirkliche und scheinbare Überlieferung vorjustinianischen Wortlauts im Kommentar des Thalelaeus zum Codex Iustinianus*, in *ZSS* 36, 1915, 82 ss.; J. SONTIS, *Die Digestensumme des Anonymos. I. Zum Dotalrecht. (Ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Basilikentextes)*, Heidelberg 1937, 8 ss.; P. COLLINET, *Le genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien*, Paris 1952, 266 ss.; A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 110 ss.

³⁶ E. ZACHARIA VON LINGENTHAL, *Ueber die griechischen Bearbeitungen des Iustinianischen Codex*, in *ZRG* 10, 1872, 61 ss. [= *Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1973, 566 ss.]; ID., *Von den griechischen Bearbeitungen des Codex*, in *ZSS* 8, 1887, 5 ss. [= *Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte*, II, Leipzig 1973 268 ss.]. In senso critico nei confronti di questa impostazione vd. P. KRÜGER, *Praefatio ad Cod. Iustin. Editio maior*, Berolini 1877, XIII ss. [tale prefazione è stata

fine, ha ritenuto che tali aporie derivino dal fatto che l'autore del κατὰ πόδας ha consultato, non direttamente un manoscritto del secondo Codice di Giustiniano, ma un *brouillon* confezionato sulla base del *Novus Codex* e utilizzato per la redazione della copia ufficiale del *Codex repetitae praelectionis*.³⁷

Ora, a prescindere dalla soluzione che si intende adottare, un dato è certo: il κατὰ πόδας delle costituzioni del *Codex* presenta frequenti divergenze rispetto al testo delle costituzioni del *Codex repetitae praelectionis*, divergenze che certo dovevano creare qualche difficoltà a Taleleo nella spiegazione.³⁸ Si tratta di circostanze che il nostro antecessore non può non avere considerato al momento di decidere di non tradurre più da sé i testi dei rescritti e affidarsi al κατὰ πόδας.

Ancor di più è lecito, allora, chiedersi perché Taleleo abbia comunque deciso di servirsi di questo strumento di ausilio linguistico, non di rado fallace e impreciso e di abbandonare la scelta di tradurre da sé i testi delle costituzioni imperiali. Può giustificare tale scelta l'opportunità di dettare nel primo corso il sunto di una costituzione che comunque avrebbe dovuto essere tradotta nel secondo corso, con l'inconveniente di dovere aggiustare, in non rari casi, le traduzioni del κατὰ πόδας?

2. È arrivato il momento di analizzare i testi. Cominceremo, come anticipato nel § 1, con un gruppo di scolii che contengono παραγραφαί con le quali Taleleo interviene sulla traduzione greca del κατὰ πόδας per correggerne le imprecisioni o per adattarla al testo latino oggetto di esame.

(i) Muoviamo da uno scolio nel quale l'intervento dell'antecessore è dovuto ad un fraintendimento presente nel κατὰ πόδας:

*Sch. 2 Θαλελαίου a B. 48.20.9 = C. 7.16.9 (BS, VII, 2992 = Hb. IV 772): Θαλελαίου. Οὕτως σύνταξον nominuoliberidumtaxat. Καὶ καλῶς τοῦτο εἶπεν· δοῦλος γὰρ χρηματισμὸν οὐκ ἔχει.*³⁹

Il commento di Taleleo è volto a chiarire, dal punto di vista sintattico, un passaggio di un rescritto di Diocleziano e Massimiano⁴⁰ nel quale si dice che l'avversario del richiedente,

di recente ripubblicata in traduzione tedesca: *Die Praefatio zum Codex Iustinianus von Paul Krüger. Übersetzung von G. Hillner*, in ZSS 127, 2010, 364 ss.].

³⁷ Secondo N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 58 ss., le varianti che ritroviamo all'interno dei manoscritti del secondo Codice si devono al fatto che le interpolazioni dei testi segnalate nel *brouillon* non sarebbero state riportate in tutte le copie o, viceversa, al fatto che, in taluni casi, non sarebbero state omesse, ma trascritte, le parti di testo barrate nel *brouillon* per non essere ricopiate nel secondo Codice ed ivi ufficialmente non confluite. Ma, in senso critico, vd.: F. WIEACKER, Rec. a N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs du code de Justinien*, in ZSS 71, 1954, 489 s., il quale avanza l'ipotesi che le varianti del κατὰ πόδας possano derivare da interpolazioni giustinianee; F. PRINGSHEIM, Rec. a N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 192 ss.

³⁸ Di un caso del genere occuperemo specificamente: *infra*, § 3, *sub* (i), (4).

³⁹ HEIMBACH: *Thalelaei. Sic construe, nomini, quo liberi dumtaxat. Et hoc recte dixit. Servus enim cognomen non habet.*

⁴⁰ C. 7.16.9 IMP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. PROCULO. *Cum precum tuarum conceptio, licet eum, contra quem supplicas, ex ancilla <tua> natum esse expresserit, tamen nomen cognomen, quo liberi dumtaxat nuncupantur, addiderit, et non servum esse, sed servili macula adspers-*

un tale Proculo, non deve essere considerato uno schiavo nato da una *ancilla* del postulante, come sostenuto nel libello inviato alla cancelleria imperiale, ma un libero (tutt'al più sporcato da una macchia servile, cioè un liberto) poiché egli, come Proculo stesso confessa nel libello, porta oltre al *nomen* anche il *cognomen* che spetta solo ai liberi.

I liberi e cittadini romani, infatti, come tutti sanno, a partire dall'epoca preclassica usavano i *tria nomina*, ossia il *praenomen*, il *nomen gentilicium*, che accomunava i *gentiles*,⁴¹ e il *cognomen*. Gli schiavi, invece, avevano solo il nome individuale (seguito al più dal nome del padrone al genitivo) che trasformavano in *cognomen* una volta ottenuta la libertà, quando assumevano il *praenomen* e il *nomen* del patrono, ma senza tuttavia venire ammessi nella sua *gens*.⁴²

Taleleo ritorna sul seguente tratto della costituzione: «*nomini cognomen, quo liberi dumtaxat nuncupantur, addiderit* rell.». Va subito detto che il tratto è chiarissimo e non avrebbe certo bisogno di spiegazioni; eppure l'antecessore ritiene di dovere chiarire agli studenti che il costrutto preferibile sia: «*nomini quo liberi dumtaxat*». L'intervento, tuttavia, a leggerlo così com'è, modifica il senso della costituzione nella quale giustamente si dice che è il *cognomen* con il quale sono chiamati i liberi, e non il *nomen*.

Si potrebbe allora congetturare che Taleleo abbia voluto sottintendere la parola *cognomen*, ma così ragionando non si capisce l'utilità di un intervento che si limiterebbe a ripetere pedissequamente il costrutto latino della costituzione.

Anche la chiusa dello scolio desta perplessità, la trascriviamo nuovamente: δοῦλος γὰρ χρηματισμὸν οὐκ ἔχει. Ora, se noi accettiamo la traduzione proposta da Heimbach, il quale ritiene che *χρηματισμός* sia usato per tradurre il latino *cognomen*, ne ricaviamo un inciso esatto, ma che non si accorda con quanto detto in precedenza da Taleleo. Se, cioè, sono solo i liberi ad avere il *nomen*, come scrive l'antecessore, è poi illogico dire che i *servi* non hanno il *cognomen*: sarebbe stato invece consequenziale (sebbene inesatto) dire che i servi non hanno il *nomen*.

sum comprehenderit, contra eum, qui servus non est, supplicasse te intellegitur. [a. 293]. La lezione di questa costituzione accolta dalla Glossa e nell'edizione del Codice curata da Haloander riporta *tua* dopo *ancilla*. Riteniamo di doverla accogliere poiché, in questo modo, è meglio evidenziata sia la circostanza che il richiedente, Proculo, motiva la condizione servile del proprio avversario ritenendolo nato da una sua schiava, sia lo scopo cui è volta la supplica: ottenere il riconoscimento da parte di Proculo dello *status* di schiavo del proprio avversario.

La costituzione è analizzata, dal punto di vista della natura confessoria del contenuto del libello di domanda, inviato alla cancelleria imperiale al fine di ottenere un rescritto, da parte di A. ALCIATUS, *Paradoxorum iuris civilis libri, lib. 5, cap. V*, in *Tractatus, Orationes, Adnotationes in C. Tacitum & Emblemata*, t. VI, Lugduni 1560, 42.

⁴¹ Ossia coloro i quali: condividano lo stesso nome, discendano da antenati *ingenui* i quali non siano mai stati asserviti e, infine, non siano mai incorsi in una *capitis deminutio*, secondo una celebre definizione di Cicerone: Cic. *top.* 6.29 [LENEL, *Palingenesia*, I, Q. Muc. Fr. 53]: *Itemque ut illud: 'gentiles sunt inter se, qui eodem nomine sunt'. non est satis. 'qui ab ingenuis oriundi sunt'. ne id quidem satis est. 'quorum maiorum nemo servitatem servivit'. abest etiam nunc. 'qui capite non sunt deminuti'. hoc fortasse satis est. nihil enim video Scaevolam pontificem ad hanc definitionem addidisse.*

⁴² Sul punto si vd.: M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 152; A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli 2001, 285 nt. 15.7.1., con indicazione di letteratura sulla denominazione individuale degli individui; M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*², Torino 2011, 118. Sul nome degli schiavi, in particolare, vd.: CH. MOREL, s.v. «*Nomen*», in DS., IV.1, Paris 1907, rist. Graz 1969, 95.

Potremmo allora credere che Taleleo con il lemma χρηματισμός abbia voluto tradurre il latino *nomen*; e in favore della traduzione del greco χρηματισμός con *nomen* potrebbe deporre l'impiego di questa parola negli scolii ai Basilici appunto per tradurre il *nomen*⁴³ (oltre che il *praenomen*),⁴⁴ mentre per tradurre in greco la parola *cognomen* troviamo usati anche i vocaboli προσηγορία ed ἑπωνυμία.⁴⁵

Ad accettare questa diversa interpretazione della chiusa dello scolio, tuttavia, si va incontro a due ordini di difficoltà. Innanzi tutto, è inesatto dire che gli schiavi non hanno un *nomen*, perché anche gli schiavi hanno un *nomen* che trasformano in *cognomen* una volta ottenuta la libertà: certo Taleleo non poteva ignorare questo principio del diritto romano. Inoltre, risulterebbe stravolto il senso della costituzione, nella quale è espresso il principio opposto, secondo il quale è il *cognomen*, e non il *nomen*, a caratterizzare i liberi.

Perché, dunque, un tale intervento da parte di Taleleo, che mira a chiarire un testo che non ne avrebbe bisogno e che finisce per discostarsi dal contenuto della costituzione?

È nostra convinzione che la ragione vada rintracciata nella lettura che gli studenti avevano in precedenza effettuato del κατὰ πόδας del rescritto, il quale, non rispettando la lettera della costituzione, ne tradisce il senso. Il κατὰ πόδας, infatti, riporta il *cognomen* a posto del *nomen* (e viceversa) invertendo anche i casi: la parola *cognomen* compare al dativo (χρηματισμῶ) anziché all'accusativo e (viceversa) la parola *nomen* è declinata all'accusativo (ὄνομα) piuttosto che al dativo: ... τῷ χρηματισμῷ κύριον ὄνομα, ᾧτινι ἐλεύθεροι μόνοι κέχρηνται προσέθηκεν κτλ. [HEIMBACH: *cognomini nomen quo liberi dumtaxat utuntur, addiderit* rell.].⁴⁶

Ma quello che è più grave è che il κατὰ πόδας stravolge il senso della costituzione, perché vi si sostiene – erroneamente – che sono solo i liberi ad usare il *nomen*, mentre dalla costituzione si desume espressamente il contrario, ossia che erano i liberi ad impiegare esclusivamente il *cognomen*!

Alla luce di questa considerazione, siamo convinti che l'intervento di Taleleo sia stato occasionato dalla volontà di correggere opportunamente il κατὰ πόδας la cui lettura avrebbe potuto fuorviare gli studenti nella retta comprensione del testo.⁴⁷

⁴³ Sch. 1 Χρηματισμός μὲν a B. 35.2.4 = C. 6.23.4 (Hb. III 545, lo scolio non è segnalato da Scheltema et al.): χρηματισμός μὲν τὸ κύριον ὄνομα rell. [HEIMBACH: *χρηματισμός est nomen cuiusque proprium* rell.].

⁴⁴ Sch. 1 Τυχόν τινες a B. 60.60.3 = C. 9. 25.1 (BS, IX, 3935 = Hb. V 903): ... Τυχόν τινες ἐγκλήμασιν ὑποκείμενοι χάριν τοῦ λαθεῖν ἀμείβουσι τὰ οἰκεία ὀνόματα, ἢ τοὺς χρηματισμοὺς ἢ τὰς πατρωνυμίας [HEIMBACH: *quidam forte crimini obnoxii dum latere student, mutant sua nomina, vel praenomina, vel cognomina*]; B. 35.8.1 = D. 28.2.1 (BT, V, 1579 = Hb. III 557).

⁴⁵ I due lemmi figurano come sinonimi in: sch. 1 Χρηματισμός μὲν a B. 35.2.4 = C. 6.23.4 (Hb. III 545, lo scolio non ricorre in Scheltema): χρηματισμός μὲν τὸ κύριον ὄνομα πατρωνυμία δέ, τὸ τοῦ προγόνου τοῦ ἰδίου προσηγορία δέ τὸ ἑπώνυμον [HEIMBACH: *χρηματισμός est nomen cuiusque proprium: πατρωνυμία vero nomen eius qui auctor est generis: προσηγορία denique dicitur cognomen*]. Altre attestazioni dell'uso di questi vocaboli per indicare il *cognomen* in: B. 60.41.13 = D. 48.10.13 (BT, VIII, 3017 = Hb. V 782) e sch. 1 a B. 60.41.13 = D. 48.10.13 (BS, IX, 3774 = Hb. V 782); B. 35.8.1 = D. 28.2.1 (BT, V, 1579 = Hb. III 557); B. 35.17.8.2 = D. 37.11.8.2 (Hb. III 632; il testo non figura in Scheltema).

⁴⁶ BS, VII, 2992 = Hb. IV 772.

⁴⁷ Già Scheltema sottolineava la contraddizione tra la ricostruzione di Taleleo e il κατὰ πόδας (BS, VII, 2992 nt. 12): τῷ χρηματισμῷ κύριον ὄνομα (i.e. cognomini nomen? Sed cf. sch. 2): nomini cognomen Cod.

Tuttavia, il risultato dell'intervento di Taleleo è stato poco perspicuo e ha confuso ancora di più il testo, piuttosto che chiarirlo. Forse la chiusa dello scolio ha l'aria di volere offrire agli studenti una chiave di lettura per la corretta comprensione della costituzione, dicendo che uno schiavo non ha il *cognomen*: δούλος γὰρ χρηματισμὸν οὐκ ἔχει.

Ai nostri fini conta sottolineare quanta difficoltà abbia comportato l'impiego da parte di Taleleo del κατὰ πόδας ai fini della corretta spiegazione del testo della costituzione imperiale.

(ii) Il caso che abbiamo segnalato ci pare che possa essere accomunato al seguente, sotto il profilo della correzione che l'antecessore apporta ad un κατὰ πόδας infedele:

Sch. 2a οὐκ ἐναλλάσσουσι(v) a B. 48.20.11 = C. 7.16.11 (BS, VII, 2993 = Hb. IV 773): οὐκ ἐναλλάσσουσι τὴν τοῦ δούλου κατάστασιν – Θαλελαίου. Ἡ σύνταξις οὕτως nonmutantuonoresseruistatum καὶ τότε πάλιν siadciuiilesionores καὶ τὰ ἐξῆς· ὁὐκ ἐναλλάσσουσιν αἱ τιμαὶ τὴν τοῦ δούλου κατάστασιν'.⁴⁸

La παραγραφή è volta a ricostruire sintatticamente il *principium* di una costituzione di Diocleziano e Massimiano dell'anno 293 d.C., inserita dai commissari giustiniane in C. 7.16.11:⁴⁹ *Non mutant servi statum, si ad civiles honores illicite atque improbe adspiraverint* rell.

Taleleo fraintende il testo, scambiando il nominativo plurale 'servi' per un genitivo singolare, di modo che la frase di apertura della costituzione imperiale appare all'antecessore priva di soggetto.⁵⁰ Per questa ragione, Taleleo invita i suoi studenti a inserire il nominativo plurale 'honores', parola che compare anche nella frase successiva. Il testo latino che Taleleo propone ai suoi studenti è il seguente: *Non mutant honores servi statum, si ad civiles honores illicite atque improbe adspiraverint*.

Come nel caso precedente, anche qui riteniamo che l'errore di Taleleo sia stato condizionato in maniera decisiva dalla lettura del κατὰ πόδας della costituzione, che contiene proprio il fraintendimento che abbiamo segnalato, poiché la parola latina *servi* viene tradotta con il genitivo singolare τοῦ δούλου: ὁὐκ ἐναλλάσσουσι τὴν τοῦ δούλου κατάστασιν'.⁵¹

Questa soluzione, già suggerita da van der Wal,⁵² ci pare più probabile di quella proposta da Scheltema, secondo il quale Taleleo e l'anonimo autore del κατὰ πόδας avrebbero

⁴⁸ HEIMBACH: *non mutant servi statum. Thalelai. Haec est constructio: non mutant honores servi statum. Et tunc rursus: si ad civiles honores et reliqua, non mutant honores servi statum.*

⁴⁹ C. 7.16.11 *IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. FAUSTINO. Non mutant servi statum, si ad civiles honores illicite atque improbe adspiraverint. unde si status moveatur quaestio, intellegere vobis licet nihil prodesse posse, quod pater vester honores civiles gessit. sollempnibus itaque ordinatis apud praesidem provinciae de statu vestro cognoscetur: [a. 293].*

⁵⁰ L'errore è segnalato da E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Von den griechischen Bearbeitungen*, cit., 27 [= *Kleine Schriften*, II, cit., 290] e N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 61, con riferimento al κατὰ πόδας; e da D. SIMON, *Aus dem Kodexunterricht*, A., cit., 343, con riferimento al commento di Taleleo.

⁵¹ BS, VII, 2993 = Hb. IV 773.

⁵² N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 71.

commesso lo stesso errore.⁵³ Ma Scheltema, in altro luogo,⁵⁴ aveva ammesso che lo scolio attribuito a Taleleo contiene un prestito dal κατὰ πόδας.

Del resto, il testo latino della costituzione ci pare fin troppo chiaro per essere equivocato da un maestro di diritto esperto e avvezzo al linguaggio della cancelleria imperiale come Taleleo; ci pare più probabile che l'errore possa essere stato commesso originariamente dall'anonimo estensore del κατὰ πόδας della costituzione imperiale, atteso che costui è sovente autore di errori e sviste nella traduzione.⁵⁵

Un indizio in questo senso, ci pare provenga proprio dal nostro scolio. Quest'ultimo, infatti, si apre con le stesse parole del κατὰ πόδας e si chiude con una migliore traduzione in greco che Taleleo propone ai suoi studenti: l'antecessore, infatti, integra opportunamente il testo del κατὰ πόδας mediante l'inserimento del nominativo plurale 'αἱ τιμῶν', al fine di dotare la frase iniziale del κατὰ πόδας del soggetto di cui è priva, ma finendo in tal modo per discostarsi dalla costituzione, nella cui proposizione di apertura la parola *honores* non compare.

L'antecessore, nel momento in cui ha dettato il suo commento, doveva avere davanti agli occhi sia il testo latino della costituzione sia il testo greco del κατὰ πόδας, proprio come avveniva durante il secondo corso di lezioni, quando Taleleo faceva leggere ai suoi studenti un manoscritto del *Codex* munito di κατὰ πόδας interlineare.⁵⁶

La lettura di un κατὰ πόδας poco fedele deve avere occasionato il fraintendimento da parte di Taleleo e la relativa integrazione sia del ῥητόν sia della traduzione greca del κατὰ πόδας, a scapito della chiarezza nella spiegazione.

(iii) Anche in altre occasioni l'intervento di Taleleo volto a chiarire la sintassi del testo latino contiene la traduzione in greco del segmento ricostruito, allo scopo di fornire agli studenti una versione greca della costituzione migliore di quella del κατὰ πόδας:

Sch. 2 Ἀπὸ τοῦ a B. 48.20.35 = C. 7.16.36 (BS, VII, 3003; Hb. IV 780): Θαλε-
λαίου. Ἀπὸ τοῦ †liberamconventionem† οὕτως σύνταξον auttemporisdeleginecessionisnul-
lamhabetnecessitatemdomina' πείθεσθαι τῷ νόμῳ τοῦ συμφώνου οὐδεμίαν ἔχει ἀνάγκην
ἢ δέσποινά'.

Il commento di Taleleo è relativo ad una costituzione di Diocleziano e Massimiano dell'anno 294 d.C.,⁵⁷ in cui è riferito il principio di diritto secondo il quale una *domina* non

⁵³ BS, VII, 2993 nt. 21: eundem errorem atque auctor τοῦ κατὰ πόδας commisit Thalelaeus, vocem enim 'honores' ipse ad explicandum textum addidit, non tamen, ut putabat Krueger, hoc loco in Codice legit. Cfr. ancora H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement* cit., 81 nt. 86 (= 36 nt. 86), il quale rileva solo l'errore di Taleleo senza rapportarlo al κατὰ πόδας.

⁵⁴ H. J. SCHELTEMA, *Subseciva IX. Das Kata Podas*, cit., 99 [= *Opera minora*, cit., 130].

⁵⁵ *Supra*, § 1.

⁵⁶ *Supra*, § 1.

⁵⁷ C. 7.16.36 *IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. THEODORAE. Post certi temporis ministerium ancillae liberam eam esse cum ea paciscendo, conventionis obtemperandi legi domina nullam habet necessitatem* rell. [a. 294]. Il testo è stato studiato dagli autori che si sono occupati del tentativo di Diocleziano di contrastare l'illecita pratica della vendita dei figli, tema di cui si occupa la seconda parte del testo: P. VOCI, *Storia*

ha alcun obbligo di ottemperare alla clausola di un patto,⁵⁸ in virtù della quale l'*ancilla* si poteva considerare libera dopo un certo tempo di servizio. L'antecessore invita i suoi studenti a ricostruire il tratto della costituzione imperiale '*conventionis obtemperandi legi domina nullam habet necessitatem*' come segue: '*obtemperandi legi conventionis nullam habet necessitatem domina*'.⁵⁹

Forse l'intento principale di Taleleo era quello di avvicinare le parole '*legi*' e '*conventioni*' – che, invece, nella costituzione imperiale si trovano separate dalla parola '*obtemperandi*' – per sottolineare che l'accordo, circa la cui cogenza nei confronti della *domina*, la richiedente Teodora chiedeva lumi alla cancelleria, era contenuto in una *lex conventionis*.⁶⁰

Di questo tratto Taleleo fornisce ai suoi studenti anche la relativa traduzione in greco (πείθεσθαι τῷ νόμῳ τοῦ συμφώνου οὐδεμίαν ἔχει ἀνάγκην ἢ δέσποινα) che si differenzia per l'ordine dei vocaboli da quella del κατὰ πόδας, il quale curiosamente non rispetta l'ordine delle parole presenti nel testo latino ma, similmente, avvicina la *lex* alla *conventio*: τῷ νόμῳ τοῦ συμφώνου πείθεσθαι οὐδεμίαν ἀνάγκην ἔχει ἢ δέσποινα.⁶¹

Limitatamente a questo tratto, gli studenti di Taleleo, pur avendo già letto il κατὰ πόδας, non lo avrebbero seguito, ma avrebbero trascritto nel loro quaderno di appunti la diversa traduzione in greco fornita dal loro maestro e relativa ad un segmento del ῥητόν ricostruito sintatticamente a lezione. Verrebbe da chiedersi perché Taleleo si sia servito del κατὰ πόδας se poi è stato costretto a dettare nuovamente la traduzione in greco del tratto latino ricostruito. Si rifletta sul fatto che nei casi nei quali Taleleo traduce da sé costituzioni latine poco perspicue, adatta direttamente la traduzione in greco, senza sentirsi costretto a dovere ricostruire sintatticamente il ῥητόν.⁶²

(iv) *Sch.* 3 Οὕτως σύνταξον a B. 48.22.7 = C. 7.19.7 (BS, VII, 3012 = Hb. IV 787): Θαλαλαίου. Οὕτως σύνταξον: praeberiaudientiam: παρέχεσθαι τὴν περὶ τῶν ἀρπαγέντων ἀκρόασιν'.⁶³

della patria potestas da Augusto a Diocleziano, in IURA 31, 1980, 94; R. LAMBERTINI, *Due rescritti in tema di «venditiones filiorum»*, in Labeo 17, 1987, 187 nt. 7.

⁵⁸ Ci pare che la *conventio* di cui si discorre nella costituzione vada identificata con un patto, in virtù dell'inciso '*cum ea p a c i s c e n d o*' che ricorre nel testo.

⁵⁹ Così Scheltema (BS, VII, 3003 nt. 6) scioglie il testo dello scolio, nel quale le parole compaiono come le abbiamo trascritte. La lezione presente in Heimbach (IV 780) diverge solo nel tratto finale: '*nullam necessitatem habet domina*'. In Heimbach, inoltre, manca la chiusa in greco dello scolio, che interessa ai nostri fini.

⁶⁰ Lo crede a ragione, sebbene dubitativamente, Scheltema (BS, VII, 3003 nt. 6). L'espressione *lex conventionis*, per indicare la clausola di un patto, ricorre nelle fonti con riferimento alla *conventio pignoris* in C. 8.13(14).3, una costituzione dell'anno 205 d.C. L'espressione *lex conventionis* è segnalata da G. ROMANO, *Conventio e consensus (A proposito di Ulp. 4 ad ed. 2.14.1.3)*, in AUPA 48.2, 2003, 266, come allusiva alla «regolamentazione d'interessi fissata dalle parti in ambito contrattuale». Gli incerti confini tra *lex (privata)* e *pactum (conventum)* sono indagati da V. GEORGESCO, *Essai d'une théorie générale des "leges privatae"*, Paris 1932, 225 ss., il quale adduce testi a sostegno dell'identificazione di *lex* e *conventio* in diritto classico.

⁶¹ BS, VII, 3002 = Hb. IV 780.

⁶² Si vd. i casi di traduzioni letterali analizzati *infra*, § 3, nonché il riscontro addotto *infra*, nt. 81.

⁶³ HEIMBACH: *audientiam. Thalelai. Sic construe, praeberi audientiam de rebus raptis.*

Ci sembra significativo anche questo commento di Taleleo, relativo ad una costituzione dell'imperatore Costantino inserita nel titolo 'De ordine cognitionum' del Codice,⁶⁴ poiché ancora una volta l'antecessore corregge il κατὰ πόδας della costituzione.

Il provvedimento dispone che se durante una *liberalis causa* viene sollevata la questione relativa al fatto che il sedicente *dominus* avrebbe sottratto qualcosa all'asserito schiavo,⁶⁵ occorre preliminarmente considerare come si instaura la lite di libertà. Se il presunto schiavo reclama la libertà, in una lite *ex servitute in libertatem*, occorre preliminarmente decidere la lite di stato e solo dopo affrontare la questione relativa agli oggetti che sarebbero stati sottratti.

Lo scolio è volto a ricostruire il tratto della costituzione '*ita praeberi directorum negotiorum, si res exegerit, audientiam*', collegando direttamente l'infinito '*praeberi*' ad '*audientiam*', parole che, nel testo della costituzione, compaiono una all'inizio e l'altra alla fine della frase introdotta da '*ita*'. Tale struttura sintattica poteva creare problemi di collegamento delle due parole agli studenti.⁶⁶

Anche in questo caso l'antecessore traduce in greco il tratto oggetto del suo intervento: 'παρέχεσθαι τὴν περὶ τῶν ἀρπαγέντων ἀκρόασιν'. Se confrontiamo questa traduzione con la versione del tratto presente nel κατὰ πόδας della costituzione, è facile rendersi conto di quanto la traduzione di Taleleo sia più snella e facile da comprendere per gli studenti. Questo è il testo del κατὰ πόδας: παρέχεσθαι τὴν τῶν ἀρπαγέντων πραγμάτων, εἰ τὸ πρᾶγμα ἀπαιτήσῃ, ἀκρόασιν.⁶⁷

Infatti, rispetto al κατὰ πόδας, Taleleo elimina l'incidentale 'εἰ τὸ πρᾶγμα ἀπαιτήσῃ' (*si res exegerit*) e anche la parola 'πραγμάτων'. Relativamente a questo tratto, gli studenti di Taleleo avrebbero seguito una traduzione diversa da quella presente nel κατὰ πόδας, la cui utilizzazione nel caso di specie appare ancor più curiosa in quanto, come segnalato già da Holwerda, il κατὰ πόδας di C. 7.19.7 omette di tradurre un'intera linea del testo latino.⁶⁸

(v) *Sch.* 1c Θαλελαίου a B. 48.20.27 = C. 7.16.27 (BS, VII, 3000; Hb. IV 778): ὅστις καταστάσεως ἐκίνησε ζήτησιν – Θαλελαίου. Πρὸς τὸ ἰpsius ἀπέδωκεν· οἱ κληρονόμοι ἐκείνου ὅστις ἐπήγαγε ζήτησιν περὶ καταστάσεως.

⁶⁴ Si tratta di C. 7.19.7 pr.-1: *IMP. CONSTANTINUS A. AD BASSUM. Si quando negotium status fuerit exortum, si ab eius parte qui dicitur servus aliquid dicatur dominus abripuisse, prius considerari placet, utrum de possessione servitutis in libertatem reclamandum putet an vero ex possessione libertatis in servitutem vocatur. 1. Ac si eum de obsequiis servilibus libertatem constiterit flagitare, ante decidi status convenit causam atque ita praeberi directorum negotiorum, si res exegerit, audientiam.* [a. 317-319?].

⁶⁵ Secondo C. DUPONT, *Les textes constantiniens et le préfet de la ville*, in RHDfE 47, 1969, 622, la sottrazione, della quale il preteso schiavo accusa il sedicente *dominus*, sarebbe avvenuta a titolo furto.

⁶⁶ L'espressione '*praeberi audientiam*', nel significato di prestare ascolto alle controversie da parte degli organi giudiziari è riferita in Ae. FORCELLINI, s.v. «*audientiam*», in *Lexicon totius Latinitatis*, I, Patavii 1940, 391 ¶ 2: '*pro auditione et cognitione causarum quae fit ab habente iurisdictionem*'.

⁶⁷ BS, VII, 3012 = Hb. IV 787.

⁶⁸ D. HOLWERDA, *Le Code de Justinien* cit. 289, attribuisce l'errore ad una svista dell'anonimo redattore del κατὰ πόδας, il quale, in luogo della linea latina da tradurre, avrebbe tradotto una glossa inserita accanto al testo latino cinque righe sopra. Anche Scheltema (BS, VII, 3012, nt. 13) segnala l'omissione.

Sebbene lo scolio non rientri tra quelli con il quali Taleo invitò gli studenti a ricostruire sintatticamente il testo latino di una costituzione imperiale, esso rileva ai nostri fini perché, similmente a quelli già analizzati, fornisce una traduzione in greco diversa da quella del κατὰ πρόδοξ della costituzione, la cui lettura va presupposta.

Occorre premettere che questo commento è relativo alla parola *ipsius* di C. 7.16.27,⁶⁹ un rescritto di Diocleziano e Massimiano dell'anno 294 d.C. diretto ad un tale Aurelio Asterio. Egli era, verosimilmente, (co)erede di un certo Arriano e la costituzione esordisce stabilendo che, se nei confronti di Arriano era stata mossa, da parte di Leonide, una questione di stato in esito alla quale Arriano era stato giudicato libero, una seconda lite di stato doveva considerarsi incardinata *non recte*.⁷⁰

La costituzione, inoltre, nega ogni capacità di nuocere ad Asterio alla confessione del coerede, il quale, per collusione con lo stesso Arriano o con gli eredi di quel Leonide che aveva sollevato la questione di stato, aveva dichiarato che il patrimonio di Arriano era un peculio, perché costui era uno schiavo e non un libero.⁷¹

⁶⁹ C. 7.16.27 pr.-1 *IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. AURELIO ASTERIO. Arrianus si mota quaestione a Leonide liber fuit pronuntiatius, in servitutem a victo iterum non recte petitus est. 1. Coheres etiam tibi ab Arriano datus, colludens cum eo sive heredibus ipsius, qui status moverat quaestionem, nihil tibi obfuit, nec quae in confessionem inter eos venerunt, statum veritatis vel nomen substantiae defuncti mutare potuerunt. Dat. III k. April. Sirmii, Caess. cons. [a. 294].*

⁷⁰ La soluzione adottata dalla costituzione rispetta il principio vigente nelle cause liberali, secondo il quale, *favore libertatis*, poteva essere ripetuta la lite di libertà che si fosse conclusa con una sentenza *pro servitute*.

Con riferimento alle *legis actiones*, Cic., *de domo sua* 29.78 afferma la possibilità di ripetere la lite di libertà se i *decemviri stlitibus iudicandis* avessero giudicato *iniustum* il *sacramentum in libertatem* dell'*adsertor*: si trattava di un'eccezione alla regola generale dell'illimitata efficacia pregiudiziale della sentenza nelle *legis actiones* [vd. per tutti: M. MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, Palermo 1955, 101 ss.]. Resta aperta la questione se ad essere ripetibili fossero tutti i processi di libertà conclusi con una sentenza *pro servitute* ovvero solo quelli originariamente impostati nei termini di una *vindicatio in servitutem*. Nel primo dei sensi indicati vd.: G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961, 268 ss.; in senso restrittivo si era espresso M. MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale*, cit., 101 ss., il quale ha in seguito manifestato adesione alla ricostruzione di Franciosi in M. MARRONE, Rec. a G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, in *IURA* 13, 1962, 252 ss. [= *Scritti giuridici*, cur. G. FALCONE, II, Palermo 2003, 943]. Tuttavia, da ultimo, M. MARRONE, *Agere lege, formulae e preclusione processuale*, in *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana* (Atti del Convegno di diritto romano – Copanello 1992), Napoli 1994, 61 s. [= AUPA 42, 1992, 254 s.] [= *Scritti giuridici*, cur. G. FALCONE, I, Palermo 2003, 507 s.] è ritornato alla sua originaria convinzione, riesaminando D. 40.12.25.1 (Gai. *ad ed. praet. urb. tit. de liberali causa*).

Con riferimento al processo formulare, è attestato il principio secondo il quale una sentenza *pro libertate*, come quella intervenuta nel nostro caso, doveva considerarsi irrettrabile *inter partes*, in virtù del principio della preclusione processuale: cfr. D. 4.3.24 (Ulp. 11 *ad ed.*): ... *semel pro libertate dictam sententiam retractari non oportet*. In questo senso, vd. anche una costituzione di Alessandro Severo tramandata senza la data: C. 7.16.4: *Si is quem in servitutem petebas, liber quamvis absente te causa cognita pronuntiatius est, secunda in servitutem petitio eius dari tibi non debet*. In deroga al principio '*bis de eadem re ne sit actio*', era ammessa, invece, la possibilità di ripetere da parte di altri *adsertores*, la lite di libertà conclusa da una sentenza *pro servitute*. Su questi aspetti e sulle fonti in argomento vd. per tutti: M. MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale*, cit., 326 ss.; G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà*, cit., 277 ss.

Da ultima si è occupata di questi temi, ma senza apporti originali, M. INDRA, *Status quaestio. Studien zum Freiheitsprozess im klassischen römischen Recht*, Berlin 2011, 206.

⁷¹ In quest'ottica si spiega anche la chiusa della costituzione, la quale stabilisce che una confessione,

Taleleo commenta la parola *'ipsius'* contenuta nella frase della costituzione *'heredibus ipsius (scil. Leonide) qui status moverat quaestionem'*, frase tradotta letteralmente dal *κατὰ πόδας*: *'τῶν κληρονόμων αὐτοῦ, ὅστις καταστάσεως ἐκίνησε ζήτησιν'*.⁷² Il commento di Taleleo si lascia apprezzare perché traduce diversamente:⁷³ *'οἱ κληρονόμοι ἐκείνου ὅστις ἐπήγαγε ζήτησιν περὶ καταστάσεως'*.

L'antecessore indica gli eredi al nominativo plurale (*οἱ κληρονόμοι*), sostituisce *'αὐτοῦ'* con *'ἐκείνου'*, premette *'περὶ'* a *'καταστάσεως'* e, infine, sostituisce al generico *κινέω* impiegato dall'anonimo autore del *κατὰ πόδας*, il verbo *ἐπάγω*, più appropriato per descrivere in termini tecnico-giuridici l'atto di intentare un processo.

Anche questo è un caso che si aggiunge agli altri indicati in precedenza, nei quali Taleleo preferisce integrare la traduzione del *κατὰ πόδας* sostituendola, in parte, con la propria. Ciò si evince a tacer d'altro proprio dal testo dello scolio che si apre con la traduzione fornita del *κατὰ πόδας* e si chiude con la versione di Taleleo, che l'avrebbe sostituita nel quaderno di appunti degli studenti, con ciò determinando una perdita di tempo, che si sarebbe potuta evitare se solo Taleleo avesse tradotto da sé il testo latino della costituzione.

(vi) *Sch.* 2 Θαλαλαίου a B. 48.20.28 = C. 7.16.28 (BS, VII, 3000; Hb. IV 778): Θαλαλαίου. Πρὸς τὸ condi-cio ἀπέδωκεν· οὐ μόνη ἡ κατάστασις τοῦ πάππου τοῦ πρὸς μητρὸς ἀρκεῖ.

Quest'ultima fattispecie può essere accostata alla precedente: Taleleo, infatti, in occasione del commento al testo di C. 7.16.28⁷⁴ fornisce una traduzione in greco migliore di quella presente nel *κατὰ πόδας*: l'antecessore, in particolare, evita un caso di ellissi del soggetto.

Giova premettere il contenuto del rescritto. La costituzione, in primo luogo, espone la regola generale valevole nelle cause liberali, secondo la quale il nipote non può allegare la magistratura gestita dall'avo paterno per provare la propria libertà, poiché nelle cause di stato si ha riguardo alla condizione della madre, non a quella del padre.⁷⁵ In secondo luogo, il rescritto stabilisce che, comunque, non basta invocare neppure la condizione di libero dell'avo

frutto di collusione, non poteva mutare né lo *status veritatis*, cioè che Arriano era libero secondo quanto stabilito da un giudicato, né il *nomen substantiae defuncti*, cioè che la natura giuridica del patrimonio di Arriano era un'eredità e non un peculio, perché costui era appunto libero e non schiavo. Per la ricostruzione del *casus* che aveva originato il rescritto e per gli altri luoghi della costituzione che possono dare luogo a dubbi, abbiamo seguito la Glossa.

⁷² BS, VII, 3000 = Hb. IV 778.

⁷³ La divergenza tra le due traduzioni è segnalata da A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 159 sub n. 14), per escludere che Taleleo sia autore del *κατὰ πόδας* o possa averlo copiato.

⁷⁴ C. 7.16.28 *IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. EURYMEDONTI. Avi paterni magistratu functi dignitas ad libertatis probationem nihil nepoti prodest, si quidem in liberali causa matris, non patris inspiciatur c o n d i c i o . sed nec materni avi sola sufficit, cum, licet avia quoque libera probari possit, multis tamen ex causis status mutari consueverit. Sirmi, IV id. April. AA. cons. [a. 294].*

⁷⁵ Proprio da questo punto di vista, il testo è richiamato da M. NICOLAU, *Causa liberalis. Etude historique et comparative du procès de liberté dans les législations anciennes*, Paris 1933, 226 nt. 374, ossia per ricordare che una delle prove più frequentemente invocate nelle liti di libertà era che il presunto schiavo, o i suoi genitori o avi, avessero gestito una carica pubblica.

materno (magari mediante la prova che l'avo ha ricoperto una magistratura), poiché tale stato – se anche si possa provare – è solito mutare in virtù di molte cause.

Ora, Taleleo invita i suoi studenti a ripetere la parola *condicio*, che compare nella proposizione '*non patris inspiciatur condicio*', anche nella frase successiva nella quale il soggetto è sottinteso: '*sed nec materni avi sola sufficit*'. Si tratta di una ipotesi di ellissi del soggetto che avrebbe potuto creare difficoltà agli studenti. A questo punto, l'antecessore fornisce ai suoi studenti anche la corretta traduzione in greco di questo tratto, che il *κατὰ πόδας* aveva tradotto letteralmente, ossia rispettando l'ellissi del soggetto e lasciando, pertanto, sottinteso il riferimento alla condizione (dell'avo materno): 'αλλ' ουδὲ ἡ τοῦ πρὸς μητρὸς πάππου μόνον ἄρκει'.⁷⁶

Taleleo inserisce, invece, il riferimento espresso alla condizione (ἡ κατάστασις) dell'avo materno, esplicitando il soggetto della frase: 'οὐ μόνη ἡ κατάστασις τοῦ πάππου τοῦ πρὸς μητρὸς ἄρκει'. Ancora una volta, gli studenti avrebbero integrato il *κατὰ πόδας* con la traduzione fornita dal loro maestro.

2.2. Gli scolii appena studiati ci consentono di giungere ad alcune conclusioni.

(1) Nei casi analizzati *sub (iii)-(vi)*, abbiamo messo in luce come Taleleo abbia fornito ai suoi studenti la traduzione in greco delle costituzioni del Codice, non accontentandosi di quella contenuta nel *κατὰ πόδας*. Tale circostanza ci pare possa confermare, da altra prospettiva, il risultato al quale è pervenuto per primo Berger:⁷⁷ ossia che le traduzioni letterali denominate *κατὰ πόδας* non sono attribuibili a Taleleo, in questo caso egli le avrebbe scritte direttamente nel modo suggerito ai suoi studenti;

(2) Tutti gli scolii studiati crediamo possano essere proficuamente utilizzati al fine di fornire una prova in favore della preesistenza del *κατὰ πόδας* delle costituzioni imperiali rispetto all'opera di commento di Taleleo:⁷⁸ verosimilmente queste traduzioni anonime delle

⁷⁶ BS, VII, 3000 = Hb. IV 778.

⁷⁷ Per primo A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 123 ss., ha sostenuto la tesi, ormai da considerare largamente maggioritaria, secondo la quale Taleleo non sarebbe stato l'autore del *κατὰ πόδας*, la cui paternità andrebbe attribuita ad una mano anonima. Lo studioso (137 s.) ricorre, fra gli altri argomenti, anche agli scolii con i quali Taleleo riorganizza i testi latini delle costituzioni da un punto di vista sintattico. Questi testi, conclude lo studioso, dimostrano che Taleleo non poteva essere l'autore del *κατὰ πόδας* perché, altrimenti, egli si sarebbe riferito direttamente al testo greco, considerato più importante per i suoi studenti. Come dicevamo, l'idea di Berger è stata subito accolta con favore in dottrina (ad es. da N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 52 e da F. WIEACKER, Rec. a N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 488 s.). Ma non mancano posizioni più caute, vd. ad esempio J. H. A. LOKIN - TH. E. VAN BOCHOVE, *Compilazione*, cit., 132: «Sul fatto che Taleleo abbia confezionato personalmente il *κατὰ πόδας* del *Codex* è lecito nutrire qualche dubbio».

⁷⁸ Tali testi permettono di confutare l'idea di A. BERGER, *Thalelaeus* cit. 227 ss., secondo il quale il *κατὰ πόδας* sarebbe comparso dopo la redazione del commento di Taleleo alle costituzioni del secondo Codice. Circa l'eventualità e le relative modalità con le quali Taleleo si sarebbe servito del *κατὰ πόδας* nella sua opera di commento alle costituzioni del Codice, si è sviluppato un dibattito tra quest'ultimo studioso e N. VAN DER WAL, *La relation*, cit., 546 ss., favorevole invece alla preesistenza del *κατὰ πόδας* rispetto al commentario di Taleleo. In senso adesivo alla preesistenza si è espresso anche F. WIEACKER, Rec. a N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 490 s. Invece F. PRINGSHEIM, Rec. a N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 198 s. e P. E. PIELER, *Byzantinische Rechtsliteratur*, cit., 423 e nt. 169, hanno professato l'*ars*

costituzioni contenute nel secondo Codice cominciarono a circolare negli ambienti accademici subito dopo la pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis*, forse perché in origine coniate sul *Novus Codex* o sui codici pregiustiniani: esse vennero semplicemente adattate all'atto della pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis*.⁷⁹ Infatti, i testi sub (i) e (ii) presuppongono la lettura di un *κατὰ πόδας* poco affidabile che ha occasionato l'intervento di Taleleo. Anche i testi sub (iii)-(vi) si possono addurre in questo senso, poiché, sia nell'edizione di Scheltema sia in quella di Heimbach, essi si presentano nei Basilici a commento del *κατὰ πόδας* per integrarlo al fine di fornire agli studenti traduzioni in greco migliori di quelle in esso contenute;

(3) I nostri scolii permettono di rinsaldare, ove ce ne fosse bisogno, la tesi, da tempo accolta in letteratura, secondo la quale il commento di Taleleo proviene dal secondo corso di lezioni sul Codice: essi hanno una destinazione puramente didattica,⁸⁰

(4) Ancora, interessa sottolineare che se Taleleo fornisce nel secondo corso traduzioni in greco migliori di quelle contenute nel *κατὰ πόδας*, ciò vuol dire che durante il primo corso di lezione i testi non erano stati tradotti letteralmente dall'antecessore ma solo riassuntati. In caso contrario, l'antecessore avrebbe certamente dettato da subito ai suoi studenti la traduzione che egli riteneva esatta e non avrebbe poi avuto alcuna necessità, né di ritornare a chiarire il testo latino da un punto di vista sintattico, né di integrare la relativa traduzione del *κατὰ πόδας*. Ciò è dimostrato dalle traduzioni letterali di Taleleo (*infra*, § 3) che provvedono a superare le asperità del testo latino mediante una traduzione appositamente calibrata a tal fine. Non può essere un caso che in corrispondenza delle traduzioni letterali di Taleleo non ci siano pervenuti scolii contenenti la sistemazione sintattica dei testi e la traduzione in greco del segmento ricostruito approntata dall'antecessore. Del resto, in un caso,⁸¹ Taleleo, di fronte ad un testo costruito male da un punto di vista sintattico (τὸ δὲ ῥητὸν κακοσύνθετον), provvede a fornire una propria traduzione in greco finalizzata proprio a superare le difficoltà della sintassi del testo latino;

(5) Infine, non sarà sfuggito che tutti gli scolii analizzati, tranne uno,⁸² provengono da B. 48.20, uno dei due titoli dei Basilici dedicato alle cause liberali⁸³ e confezionato dai compilatori dei Basilici con i testi provenienti dai commenti di Taleleo alle costituzioni imperiali del *Codex*

nesciendi. L'unico dato sul quale sembra regnare un certo accordo in dottrina è che il *κατὰ πόδας* delle costituzioni venne solo in un secondo momento incorporato nel commento di Taleleo, sul punto vd.: N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 80 ss., seguito da P. E. PIELER, *Byzantinische Rechtsliteratur*, cit., 424 e nt. 172; F. PRINGSHEIM, Rec. a N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 197 ss. Sul punto cfr. ancora H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 40 s. (= 86 s.); ID., *Über die Scholienapparate der Basiliken*, cit., 143 s. [= *Opera minora*, cit., 362 s.].

⁷⁹ Si vd. *supra*, nt. 29. Regna incertezza intorno al luogo, se Berito o Costantinopoli, nel quale Taleleo tenne i suoi corsi sul *Codex*. Per la valutazione critica delle varie ipotesi, rinviamo, per tutti a L. LABORDE, *Les écoles de droit dans l'empire d'orient*, Bordeaux 1912, 120 s.

⁸⁰ Rinviamo, fra gli altri, a: N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 65; P. E. PIELER, *Byzantinische Rechtsliteratur*, cit., 404 ss., con indicazione della precedente letteratura, cui *adde*: J. H. A. LOKIN - TH. E. VAN BOCHOVE, *Compilazione*, cit., 131.

⁸¹ Si tratta di *Sch.* 1 Ἀνάγνωθι a B. 11.1.87 = C. 2.3.26 (BS, I, 334; Hb. I 662).

⁸² Si tratta dello scolio *sub* (iv) proveniente da B. 48.22 = C. 7.19.

⁸³ L'altro, B. 48.8, è costituito da indici e commenti relativi ai frammenti contenuti in D. 40.12.

repetitae praelectionis.⁸⁴ Per spiegare questa evenienza non può bastare invocare la scrupolosità del commissario che ha redatto questo titolo dei Basilici nel riportare i rilievi di Taleleo al testo latino delle costituzioni.⁸⁵ Occorre spiegare altrimenti come mai Taleleo solo in questo punto della sua trattazione abbia sottolineato le difficoltà sintattiche del testo latino e abbia corretto le traduzioni del *κατὰ πόδας* utilizzato durante il secondo corso di lezione.

3. Accostiamoci a questo punto alle traduzioni letterali di rescritti attribuibili a Taleleo sulla base di stilemi ed espressioni caratteristiche del suo linguaggio: ci renderemo conto di quanto esse siano, a differenza del *κατὰ πόδας*, attente a fornire agli studenti traduzioni esatte e volte a superare le asperità lessicali, logico-giuridiche e grammaticali dei testi tradotti.

Già Berger sottolineava che sono frequenti le traduzioni letterali di Taleleo, in particolare di testi brevi o di costituzioni contenenti principi di diritto non spiegabili, spesso, altrimenti che per mezzo della traduzione letterale del testo. In casi del genere, Taleleo è solito introdurre le proprie traduzioni letterali attraverso espressioni del tipo: ἡ διάταξις φησὶν (λέγει, νομοθετεῖ, κελεύει, ἀντιγράφει) οὕτως; ovvero: ὁ βασιλεὺς ἀντιγράφει (ἀντέγραψε) οὕτως.⁸⁶

Orbene, in non pochi casi, tali traduzioni letterali si lasciano apprezzare proprio per la particolare attenzione alla struttura sintattica e grammaticale dei testi tradotti, a differenza di quanto avviene per il *κατὰ πόδας*. Pur nel rispetto del dettato letterale, infatti, Taleleo traduce le costituzioni del Codice tenendo conto delle insidie che i testi potevano presentare agli studenti: si tratta della stessa cura che Taleleo ha dimostrato di prestare negli scoli analizzati nel § 2.

Spesso, infatti, non bastava tradurre un testo in greco per renderlo comprensibile agli studenti grecofoni che frequentavano il quinto anno di corso sul Codice. Ciò a causa delle diverse costruzioni grammaticali delle due lingue e anche del latino, sovente pomposo e ricercato, della cancelleria imperiale, reso difficile sia dalla massimazione sia dalle interpolazioni dei testi delle costituzioni imperiali inserite nel *Codex repetitae praelectionis*. Del resto,

⁸⁴ Sul punto seguiamo la dottrina maggioritaria, secondo la quale per confezionare il testo dei Basilici, nella parte relativa alle costituzioni imperiali, venne utilizzato il commento di Taleleo, salvo che per il libro ottavo del Codice, in relazione al quale venne impiegato l'Indice di Anatolio: N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 87; J. H. A. LOKIN, *Anatolius antecessor*, in *Analecta groningenana ad ius graeco-romanum pertinentia*, Groningae 2010, 81. L'idea è stata ribadita di recente da J. H. A. LOKIN - TH. E. VAN BOCHOVE, *Compilazione*, cit., 138 s. Diversamente E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Von den griechischen Bearbeitungen*, cit., 18 [= *Kleine Schriften*, II, cit., 281], aveva sostenuto che per le costituzioni del libro ottavo del Codice sarebbe stato accolto nei Basilici l'Indice di Isidoro. Un prova testuale in favore della provenienza del testo dei Basilici relativo alle costituzioni imperiali dal commento di Taleleo, ci pare sia rappresentata dallo scolio Τὴν ἐξ βενδῖτο φησὶν (Hb. I 654; BS, I, 325) su cui vd. *infra*, nt. 98.

⁸⁵ A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 137.

⁸⁶ Cfr. per tutti: A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 133, il quale ricorda che in questi stilemi non si riscontrano riferimenti al *κατὰ πόδας* proprio per evitare possibili confusioni. Lo studioso segnala inoltre (133) che stilemi simili caratterizzano anche i riferimenti alle costituzioni imperiali di Stefano, Isidoro e Teodoro; N. VAN DER WAL, *La relation*, cit., 550; B. H. STOLTE, *Legal Practice in Justinian's Time: the Scholia on the Basilica*. In *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité. Atti della 51ª Sessione della SIHDA. Crotone-Messina, 16-20 settembre 1997*, cur. I. PIRO, Soveria Mannelli 1999, 531 nt. 5. La parola greca ἀντιγραφὴ è usata in modo tecnico nelle fonti giuridiche per indicare i rescritti, così: H. J. MASON, *Greek Terms for Roman Institutions*, Toronto 1974, 126.

questo approccio didattico non era esclusivo di Taleleo ed è stato segnalato con specifico riferimento alla versione greca di Doroteo dei passi del Digesto.⁸⁷

Tanto più, allora, si alimenta il dubbio circa la decisione di Taleleo di non tradurre più i testi delle costituzioni e di avvalersi della traduzione letterale del κατὰ πόδας, ma con l'inconveniente di doverne correggere le imprecisioni: poteva bastare a giustificare questa scelta solo il vantaggio di dettare nel primo corso il sunto del testo? Si pensi alla perdita di tempo che nel secondo corso si sarebbe verificata allorché Taleleo si trovava a dovere tornare sulla traduzione greca del κατὰ πόδας per correggerla o adeguarla.

Qualche esempio farà meglio apprezzare il profilo che intendiamo mettere in luce.

(i) Cominciamo con un caso nel quale possiamo confrontare la traduzione letterale di Taleleo con il κατὰ πόδας della costituzione. Riportiamo nella colonna di sinistra la lezione della costituzione accolta da P. Krüger nell'*editio maior* del Codice, in quella di centro il κατὰ πόδας e nella colonna di destra la traduzione di Taleleo: abbiamo sottolineato i tratti nei quali l'antecessore ha adattato la traduzione:

[P. Krüger] C. 2.3.11 *IMP. ALEXANDER A. CAPITONI. Ex conventione quidem, qua pactam novercam tuam cum patre tuo dicis, cum fundum in dotem daret, ut <et tributa ipsa agnosceret>*⁸⁸ *et creditoribus quibus fuerant praedia obligata usuras solveret, actio tibi adversus eam competere non potest, et si pactum in stipulationem deductum probetur. sed*

[κατὰ πόδας] *Sch.* 1 a B. 11.1.72 (BS, I, 320 = Hb. I 652): Τὸ κατὰ πόδας οὕτως ἔχει· ἀπὸ τοῦ συμφώνου μὲν, δι' οὗ συμφεωνηκέναι τὴν μητριάν σου μετὰ τοῦ σοῦ πατρὸς λέγεις, ὅτε ἀγρὸν εἰς προῖκα ἐδίδου, ἵνα καὶ τὰ δημόσια τελέσματα αὐτῆ ἐπιγνώῃ, καὶ τοῖς δανεισταῖς,

[Taleleo] B. 11.1.72 (BT, II, 645 = Hb. I 651): ... καὶ ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς οὕτως· ἀπὸ μὲν τοῦ συμφώνου τοῦ γενομένου παρὰ τῆς μητριᾶς σου πρὸς τὸν σὸν πατέρα, ὅτε τὸν ἀγρὸν εἰς προῖκα αὐτῷ ἐπέδιδου, ὥστε καὶ τὰ τελέσματα αὐτὴν ἐπιγινώσκειν καὶ τοῖς δανεισταῖς, οἷς ὑπέκειτο

⁸⁷ Da parte di F. BRANDSMA, *Some Basilica Scholia on Digest texts that were not interpolated*, in *Règle et pratique du droit*, cit., 261 ss. Quelle di Doroteo, più che traduzioni letterali, sono configurabili nei termini versioni o 'traduzioni non pedissequae', sul punto vd.: F. BRANDSMA, *Dorotheus*, cit., 12, il quale mette in luce che le traduzioni di Doroteo erano volte alla pratica del diritto; 46 ss., in cui si segnalano le deviazioni delle traduzioni di Doroteo rispetto ai testi tradotti e, infine, 124 ss., pagine nelle quali si evidenzia come sovente le traduzioni letterali di Doroteo non erano affatto letterali, ma caratterizzate da aggiunte di natura esplicatoria; F. GORIA, Rec. a F. BRANDSMA, *Dorotheus and his Digest Translation*, in *Byzantinische Zeitschrift* 91, 1998, 507-510; M. MIGLIETTA, «Il terzo capo della legge Aquilia è, ora, il secondo», cit., 413 nt. 24.

⁸⁸ Invero, il tratto non compare nei manoscritti del Codice ed è stato inserito da P. Krüger sulla base, sia di C. 4.47.1, una *lex gemina* nella quale è presente il nostro inciso, sia del commento di Taleleo, cfr.: E. ZACHARIA VON LINGENTHAL, *Von den griechischen Bearbeitungen*, cit., 31 [= *Kleine Schriften*, II, cit., 294]. Infatti, tanto il testo dei Basilici, quanto alcuni commenti di Taleleo fanno riferimento ad una lezione della costituzione imperiale nella quale ricorrevano le parole 'et tributa ipsa agnosceret'. Sul punto, vd.: D. SIMON, *Aus dem Codexunterricht des Thalelaios. D. Divergenzen zwischen Thalelaios-Kommentar und Codexüberlieferung*, in *RIDA* 17, 1970, 291 ss.

si fundus aestimatus ita, ut pars instrumenti significat, in dotem datus est, ex vendito actio, ut placitis stetur, competit. PP. non. Dec. ipso A. III et Dione II cons. [a. 229].

οἷςτισιν ἦσαν τὰ κτήματα ὑποκείμενα, τοὺς τόκους καταβάλη, ἀγωγή σοι κατ' αὐτῆς ἄρμόζειν οὐ δύναται, εἰ καὶ τὸ σύμφωνον εἰς ἐπερώτησιν κατενεχθὲν ἀποδεῖκνυται. Εἰ δὲ ὁ ἀγρὸς διατιμηθεὶς οὕτως, ὡς τὸ μέρος τοῦ δικαίωματος σημαίνει, εἰς προῖκα δέδοται, ἢ ἐξ βένδιτο ἀγωγῆ, ἵνα τοῖς ἀρέσασιν ἐμμείνωσιν, ἄρμόζει.⁸⁹

τοῦτο τὸ χωρίον, τοὺς τόκους καταβαλεῖν, ἀγωγή κατὰ τῆς γυναικὸς ἄρμόζειν οὐ δύναται, κἄν τὸ σύμφωνον εἰς ἐπερώτησιν ἐνεχθὲν ἀποδεῖκνυται. Εἰ μέντοι διατετιμημένος ὁ ἀγρὸς οὗτος ἐδόθη ἐν προικί, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ μέρος τοῦ συμβολαίου τῆς προικὸς, ἢ ὑπὲρ τῶν ἀγοραστῶν ἀγωγῆ ἐπὶ τῷ φυλαχθῆναι τὰ σύμφωνα ἄρμόζει.⁹⁰

Conviene risalire alla fattispecie affrontata dal rescritto.⁹¹ Un figliastro chiede alla cancelleria imperiale se ha azione contro la matrigna, la quale aveva dato in dote al marito un fondo, pattuendo di pagare gli interessi sui crediti garantiti da pegno sul fondo e le imposte relative al fondo medesimo.⁹² La richiesta doveva essere stata occasionata dall'inadempimento di questi obblighi, una volta morto il marito e pervenuto il fondo in eredità al richiedente.

La risposta della cancelleria tradisce una imprecisa descrizione dei fatti nel libello di domanda. Si distinguono due ipotesi. Se il fondo dotale non è stato stimato, la *noverca* non potrà essere convenuta dal figliastro, anche se si provi che il patto è stato dedotto in una *stipulatio*.⁹³ Invece, se il fondo è stato stimato (*venditionis causa*) si sarebbe applicato il regime

⁸⁹ HEIMBACH: τὸ κατὰ πόδας *haec habet: Ex conventionem quidem, qua pactam novercam tuam cum patre tuo dicis, cum fundum in dotem daret, ut ipsa et tributa publica solveret, et creditoribus, quibus praedia fuerant obligata, usuras solveret, actio tibi adversus eam competere non potest, etsi pactum in stipulationem deductum probetur. Sed si fundus aestimatus ita, ut pars instrumenti significat, in dotem datus est, ex vendito actio, ut placitis stetur, competit.*

⁹⁰ HEIMBACH: *et Imperator ita rescripsit. Ex conventionem quidem a noverca tua cum patre tuo, quum fundum ei in dotem daret, inita, ut ipsa et tributa agnosceret, et creditoribus, quibus fuerat hoc praedium obligatum, usuras solveret, actio adversus mulierem competere non potest, etsi pactum in stipulationem deductum probetur. Sed si aestimatus is fundus in dotem datus est, ut et pars instrumenti dotalis significat, ex empto actio, ut placitis stetur, competit.*

⁹¹ Per una ricostruzione dettagliata della fattispecie vd.: M. SARGENTI, *La compravendita nel tardo diritto romano. Indirizzi normativi e realtà sociale (Contributo all'interpretazione di Vat. fr. 35)*, in *Studi Biscardi*, II, Milano 1982, 348 nt. 16; G. KLINGENBERG, *Das pactum de tributis agnoscendis*, in *TR* 54, 1986, 262 s. e nt. 52; P. VOCI, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *IURA* 38, 1987, 136 nt. 8.

⁹² Il profilo relativo alla possibilità di pattuire il pagamento di *vectigalia* e *tributa* mediante convenzioni private in diritto classico è approfondito da: M. F. LEPRI, *Saggi sulla terminologia e sulla nozione di patrimonio in diritto romano. II. Munera patrimonii (epoca repubblicana)*, Firenze 1950, 98 s.; S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 1995, 75 nt. 135.

⁹³ Da sempre si è cercato di capire il perché, in questa ipotesi, non era data azione al figliastro. A parere della Glossa (nt. m, a. h. l.) il patto tra la matrigna e il padre non è azionabile dal figliastro *'quia matrimonium non transit*

della compravendita e si sarebbero potuti attivare i patti: pertanto, trasmettendosi all'erede il diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi nei confronti dei creditori e del fisco, il figliastro avrebbe potuto convenire la matrigna con l'azione contrattuale, che la costituzione identifica con l'*actio venditi*.⁹⁴

La traduzione letterale di Taleleo si discosta dal testo della costituzione e dal *κατὰ πόδας* che la traduce letteralmente in greco – oltre che per precise scelte stilistiche che allontanano la traduzione di Taleleo da quella approntata dall'anonimo autore del *κατὰ πόδας* – per rendere più comprensibili i seguenti tratti:⁹⁵

(1) in ordine al segmento '*fundum in dotem dare*', tradotto dal *κατὰ πόδας* 'ἀγρὸν εἰς προῖκα ἐδίδου', Taleleo aggiunge il pronome 'αὐτῷ', per far capire che il fondo era stato oggetto di una *datio dotis* a favore del padre del richiedente, di cui si era discusso nella frase precedente: 'ἀγρὸν εἰς προῖκα αὐτῷ ἐπεδίδου';

(2) rispetto al tratto '*et tributa ipsa agnosceret*', sottolineiamo semplicemente che Taleleo traduce tali parole che non compaiono nei manoscritti del Codice. Ora, non è questa la sede per indagare tale profilo:⁹⁶ a noi interessa solo evidenziare che, in questo modo, Taleleo uniforma C. 2.3.11 (= B. 11.1.72) a C. 4.47.1 (= B. 19.1.4), una *lex gemina* nella quale le dette parole compaiono e che sarebbe stata studiata più avanti nello stesso quinto anno di corso;

(3) in relazione alle parole '*actio tibi adversus eam competere*', tradotte letteralmente dal *κατὰ πόδας*: 'ἀγωγή σοι κατ' αὐτῆς ἀρμόζειν', Taleleo sostituisce al pronome il riferimento espresso alla donna, cioè la matrigna del richiedente: 'ἀγωγή κατὰ τῆς γυναικὸς ἀρμόζειν';

(4) infine, la modifica più importante: la sostituzione dell'*actio venditi*, che compare nella chiusa della costituzione (*ex vendito actio*) e nel *κατὰ πόδας* (ἢ ἐξ βένδιτο ἀγωγή), con il corretto riferimento all'*actio empti*: ἢ ὑπὲρ τῶν ἀγοραστῶν ἀγωγή. Taleleo è stato il primo giurista⁹⁷ a rendersi conto che il testo doveva riferirsi all'*actio empti* per avere un

ad heredem; i giuristi bizantini, invece, consideravano un patto del genere *contra legem*. Secondo P. VOCI, *Tradizione*, cit., 136 nt. 8, l'azione non spettava al figliastro perché, se l'impegno era stato assunto per patto, quest'ultimo doveva ritenersi legato alla sola persona del marito, in quanto l'utile atteneva al contenuto della dote. Invece, se c'era stata una *stipulatio*, allora l'obbligazione del promittente nei confronti dello stipulante doveva intendersi come obbligazione di *facere*, perché *dare* a un terzo è inteso come *facere* in favore dello stipulante e, pertanto, il rapporto non poteva considerarsi trasmissibile all'erede.

⁹⁴ Nel caso di stima della dote, si sarebbe applicato il regime della compravendita e nulla si sarebbe opposto alla trasmissibilità del patto: *aestimatio enim facit emptionem*, dice la Glossa (nt. m., a. h. l.). La soluzione è adottata anche dagli studiosi moderni: vd., per tutti, P. VOCI, *Tradizione*, cit., 136 nt. 8 e sulla *aestimatio dotis* la letteratura citata in M. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell'actio rei uxoriae*, Torino 2006, 34 s. nt. 60.

⁹⁵ Un confronto tra le due traduzioni greche è presente in N. VAN DER WAL, *La relation*, cit., 548 s., ma in un'ottica diversa dalla nostra. Non vengono segnalati, infatti, i miglioramenti che Taleleo apporta alla traduzione del *κατὰ πόδας*, ma somiglianze stilistiche che, di per sé sole, non possono bastare a nostro avviso a fondare l'idea che Taleleo abbia copiato il *κατὰ πόδας*: vd., infatti, i rilievi critici di A. BERGER, *Thalelaeus*, cit., 231.

⁹⁶ Non si può escludere che Taleleo abbia commentato un testo precedente a quello in seguito accolto nel *Codex repetitae praelectionis*, e forse gli autori del taglio potrebbero essere stati proprio i commissari che si occuparono della confezione del secondo Codice di Giustiniano: in questo senso vd. D. SIMON, *Aus dem Codexunterricht des Thalelaios. D.*, cit., 291 ss. Resta da registrare il dato che anche l'autore del *κατὰ πόδας* traduce l'inciso in questione.

⁹⁷ In effetti, a partire dalla Glossa, tutti gli studiosi che si sono occupati del passo hanno creduto

senso dal punto di vista logico-giuridico: il fondo dotale stimato doveva considerarsi, infatti, acquistato e non venduto dal padre del richiedente.

In questo caso, inoltre, è assai probabile che l'antecessore abbia preferito non apportare modifiche, nella traduzione fornita agli studenti, alla lezione della costituzione precedente all'inserimento nel Codice. Infatti, in uno scolio si ammette che Taleleo avrebbe avuto davanti agli occhi il testo antico della costituzione.⁹⁸ È lecito credere che il testo originario menzionasse l'*actio empti*: si fornisce, così, una base testuale alla congettura di tutti quegli studiosi che hanno avvertito l'esigenza della modifica.

Ciò che più conta sottolineare ai nostri fini è che si tratta di un chiaro esempio dell'estrema cura posta dall'antecessore nella traduzione dei testi.

(ii) In un caso Taleleo interviene aggiungendo un inciso alla sua traduzione letterale di al fine di chiarire un punto dalla costituzione che avrebbe potuto ingenerare fraintendimenti:

[P. Krüger] C. 2.7.1 *IMP. ANTONINUS A. DOLONI. Si patronum causae praevaricatum putas et impleveris accusationem, non deerit adversus eum pro temeritate commissi sententia atque ita de principali causa denuo quaeretur. quod si non docueris praevaricatum* rell. [a. 213]⁹⁹

[Taleleo] *Sch. 4 Δικασόμενός τις* a B. 8.1.18 (BS, I, 72 = Hb. I 341): ὁ βασιλεὺς ἀντέγραψεν οὕτως: εἰ τὸν δικολόγον σου προδεδωκέναι νομίζεις καὶ πληρώσεις τὴν κατ' αὐτοῦ κατηγορίαν, τουτέστιν, ἀποδείξεις, ὅτι προδεδώκεν, οὐκ ἐπιλείψει κατ' αὐτοῦ ἀποφρασις κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ ἁμαρτήματος. καὶ οὕτω καὶ τὰ τῆς πρωτοτύπου δίκης ἄνωθεν ζητηθήσεται. Εἰ δὲ μὴ ἀποδείξεις, ὅτι προδεδώκε κτλ.¹⁰⁰

di dovere intendere l'azione concessa al richiedente come azione '*ex empto*' e non '*ex vendito*': H. J. WOLFF, *Zur Stellung der Frau im klassischen römischen Dotalrecht*, in ZSS 53, 1933, 334 nt. 3; A. BURDESE, *Aestimatio dotis*, in *Studi Betti*, 2, Milano 1962, 194 s.; A. CALONGE, *Aestimatio dotis*, in AHDE 35, 1965, 52; D. SIMON, *Aus dem Kodexunterricht*, A., cit., 337; G. KLINGENBERG, *Das pactum*, cit., 262 nt. 53.

⁹⁸ Non ci risulta che sia stato segnalato uno scolio adespota e probabilmente recente, dato il riferimento operato ai Basilici come testo già redatto: *Sch. 18** Τὴν ἐξ βενδίτο φησὶν a B. 11.1.72 = C. 2.3.11 (BS, I, 325; Hb. I 654): ἐξ βενδίτο φησὶν τὸ κατὰ πόδας: ὁ δὲ βασιλικὸς τὴν ὑπὲρ τῶν ἀγοραστῶν ἔγραψεν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἐξ ἔμπτο. Πρὸς γοῦν τὸ παλαιὸν ἐκλήφθην τῇ διατάξει ἔγραψεν ὁ Θαλαλαῖος, ἀντὶ τῆς ἐξ ἔμπτο τῇ ἐξ βένδιτο χρήσασθαι τὴν διάταξιν. [HEIMBACH: *De actione ex vendito loquitur τὸ κατὰ πόδας: Basilicus autem scripsit τὴν ὑπὲρ τῶν ἀγοραστῶν, quae est ex empto actio. Thalelaeus igitur secundum textum antiquum constitutionis scripsit, constitutionem loco ex empto actionis actione ex vendito uti*]. Lo scolio contiene il punto di vista dei giuristi bizantini, secondo cui la costituzione avrebbe discorso dell'*actio venditi*, volendo, tuttavia, riferirsi all'*actio empti*. Sottolineiamo, da un canto, che il testo prova come Taleleo nel tradurre alcune costituzioni avrebbe tenuto conto di una lezione antecedente a quella accolta nel *Codex repetitae praelectionis*; dall'altro canto, che viene attribuita a Taleleo la traduzione in greco contenuta nel testo dei Basilici, a ulteriore prova di come questo testo, nella parte relativa alle costituzioni imperiali, provenga dall'opera di Taleleo (cfr. *supra*, nt. 84). Per altri riscontri nel commento di Taleleo al testo delle costituzioni imperiali antecedente all'accoglimento nel *Codex repetitae praelectionis*, vd. E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 78 nt. 51.

⁹⁹ Le varie questioni sollevate dalla costituzione sono oggetto di approfondita analisi da parte di H. GIPHANIUS, *Explanatio Difficiliorum & Celebriorum Legum Codicis Iustiniani*, I, Coloniae 1615, 75 ss.

¹⁰⁰ HEIMBACH: *Ad haec Imperator sic rescripsit: si patronum causae praevaricatum putas, et impleveris accu-*

Premettiamo che la costituzione afferma il principio, tipico delle *cognitiones extra ordinem*, secondo il quale la prova dell'avvenuta *praevaricatio*¹⁰¹ (ossia il tradimento o la collusione con la controparte processuale) dell'avvocato permetteva di impugnare la sentenza che aveva concluso il processo nel quale si era verificata la condotta illecita.¹⁰²

Taleleo precisa che l'accusa va presentata contro il patrocinante, mediante l'inserimento dell'espressione 'κατ'αὐτοῦ', che va riferita all'avvocato (ὁ δικολόγος) di cui si era discusso poco prima. Invece, nella costituzione compare solo la frase '*impleveris accusationem*'.

Inoltre, l'antecessore inserisce all'interno della traduzione una frase incidentale, con chiaro intento esplicativo (τουτέστιν = *id est*), volta a specificare che non basta presentare l'accusa di *praevaricatio* contro il proprio avvocato, ma occorre anche provare che l'avvocato abbia tradito il proprio cliente: 'τουτέστιν, ἀποδείξεις, ὅτι προδεδωκεν'. Questa precisazione appare quanto mai opportuna, poiché, ad interpretare in modo letterale la costituzione, gli studenti avrebbero potuto credere che bastava presentare un'accusa di *praevaricatio* per poter ottenere la revisione della sentenza. Inoltre, essa si lega perfettamente con la seconda parte della costituzione, in cui si affronta l'ipotesi di mancata prova dell'accusa di *praevaricatio* contro il proprio avvocato (*Quod si non docueris praevaricatum* rell.).

La traduzione congegnata da Taleleo permette agli studenti di intendere che il *principium* della costituzione ammette l'impugnazione della sentenza nel solo caso di avvenuta prova dell'accusa di *praevaricatio*.

(iii) Un altro esempio di traduzione letterale di Taleleo, attenta alla spiegazione di certi oscuri passaggi della costituzione, ci pare si possa rinvenire con riferimento a:

sationem adversus eum institutam, id est, probaveris, eum esse praevaricatum, non deerit adversus eum pro merito delicti sententia: atque ita de principali causa denuo quaeretur. Quodsi non docueris praevaricatum rell.

¹⁰¹ In realtà, la *praevaricatio*, come si ricorderà, è un crimine di cui si poteva macchiare solo l'accusatore nel processo criminale, mentre l'avvocato colluso con la controparte non può definirsi propriamente un *praevaricator*: D. 47.15.1.1 (Ulp. 6 *ad ed. praet.*): *Is autem praevaricator proprie dicitur, qui publico iudicio accusaverit; ceterum advocatus non proprie praevaricator dicitur. quid ergo de eo fiet, sive privato iudicio, sive publico praevaricatus sit, [hoc est prodiderit causam] hic extra ordinem solet puniri*. Secondo H. GIPHANIUS, *Explanatio*, cit., 75 ss., l'estensione del nostro crimine all'avvocato che tradisce la causa sarebbe stata possibile *moribus*. Ed in effetti, il procedimento che si instaura contro l'avvocato che tradisce il cliente non è un *iudicium publicum*, ma *moribus inductum* [arg. da D. 47.15.3 pr. (Macer 1 *public. iudic.*)]. Per l'indicazione di fonti rinviamo ai lessici: P. G. W. GLARE, *Oxford Latin Dictionary*, II, s.v. «*praevaricator*» n. 2, Oxford 1976, 1449; *T.L.L.*, v. X.2, f. VII, s.v. «*praevaricatio*» sub. I, Stuttgart und Leipzig 1993, 1087 s. In letteratura, con specifico riferimento alla '*praevaricatio*' del *patronus*, vd. per tutti: E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZSS* 53, 1933, 180 ss. [= *Gesammelte Schriften*, 2, Köln 1963, 397 ss.], secondo la cui opinione la '*praevaricatio*' nel caso di C. 2.7.1 si sarebbe verificata in un processo privato. In questo senso, si era già espresso TH. SCHWALBACH, *Ueber ungültige Urtheile und die consumierende Wirkung der Litiscontestation*, in *ZSS* 7, 1886, 128 s.

¹⁰² Da questo punto di vista il testo è analizzato da: L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, I, Milano 1961, 216 s., il quale mette in luce che, solo dopo la pronuncia sulla *praevaricatio*, il giudicato può dirsi consolidato; M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano 1973, 486 ss.

[P. Krüger] C. 2.12(13).3 pr.-1 *IMPP. SEVERUS ET ANTONINUS AA. POMPONIO. Eum qui res agit heredum, a quibus tibi deberi fideicommissum dicis, evoca ad praetorem virum clarissimum, qui aut respondere tibi cogetur, aut administratione negotiorum secundum formam iurisdictionis prohibebitur. 1. Deliberabit autem praetor, si non defendat heredes, debeatne te mittere in possessionem, secutus iurisdictionem, quae exerceri adversus indefensos solet. PP. xx kal. Sept. Chilone et Libone Cons. [a. 204].*

[Taleleo] *Sch. 2 Θαλελαίου* a B. 8.2.77 (BS, I, 143 = Hb. I 401): ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς πρὸς αὐτὸν οὕτως: ἐκεῖνον, ὅστις τὰ πράγματα πράττει ἥτοι διοικεῖ τῶν κληρονόμων, παρ' ὧν χρεωστεῖσθαί σοι τὸ φιδεικόμισσον λέγεις, προσκάλεσαι πρὸς τὸν λαμπρότατον πραέτωρα, ὅστις προσκληθεῖς ἢ ἀποκρίνασθαί σοι ἀναγκασθήσεται ἢ κωλυθήσεται διεκδικῆσαι τὰ πράγματα τῶν κληρονόμων κατὰ τὸν τῆς δικαιοδοσίας τύπον. 1. Διασκέπεται καὶ ὁ πραέτωρ, εἰ μὴ δεφενδεῶση τοὺς κληρονόμους ὁ διοικητῆς, εἰ ὀφείλει πέμψαι σε εἰς νομὴν τὴν φιδεικομμισσόρουμ σερβανδόρουμ καῦσα, ἀκολουθήσας τῷ ὑποδείγματι τῆς δικαιοδοσίας, ἥντινα δικαιοδοσίαν εἶωθε κατὰ τῶν ἀδεφενδεύτων ἐγγυμνάειν.¹⁰³

La fattispecie è stata analizzata in dottrina dal punto di vista della *missio in possessionem rei servandae causa* che la costituzione accorda ad un sedicente fedecommissario, in una complessa ipotesi di un pupillo istituito erede e non difeso né dal tutore che ne amministra i beni, né da altri.¹⁰⁴ Il provvedimento accorda al creditore il diritto di chiamare innanzi al pretore¹⁰⁵ il tutore, il quale potrà essere interdetto dall'amministrazione dei beni pupillari¹⁰⁶ se non difenda le ragioni del pupillo. Inoltre, in caso di mancata *defensio*, potrà essere disposta dal pretore a favore dell'attore, anche la *missio in possessionem* che si suole accordare nei casi di omessa *defensio*.

¹⁰³ HEIMBACH: ... *Imperatorem qui sic ei rescripsit: Eum, qui res agit aut administrat heredum, a quibus tibi deberi fideicommissum dicis, evoca ad virum clarissimum Praetorem; qui evocatus, aut tibi respondere cogetur, aut prohibebitur heredum negotia administrare secundum iurisdictionis formam. Deliberabit etiam Praetor, si heredes non defendat administrator, an mittere te in possessionem debeat fideicommissorum servandorum causa, secutus iurisdictionem, quam adversus indefensos exercere solet.*

¹⁰⁴ S. SOLAZZI, *Orme di editti pretorii* in C. 2,12,3, in SDHI 3, 1937, 123 ss. [= *Scritti di diritto romano*, III (1925-1937), Napoli 1960, 537 ss.]; N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano 1974, 153; ID., *Processo civile*, cit., 149 s.; A. D'ORS, *Rescriptos y cognición extraordinaria*, in AHDE 47, 1977, 23 s.; F. ARCARIA, *'Missio in possessionem' e 'cognitio' fedecommissaria*, in BIDR 89, 1986, 265 s.; V. GIODICE SABBATELLI, *Fideicommissorum persecutio. Contributo allo studio delle cognizioni straordinarie*, Bari 2001, 149 s. e nt. 164, con indicazione di letteratura.

¹⁰⁵ In particolare, è controverso in dottrina se il pretore competente ad accordare la *missio* fosse il *praetor urbanus* o il *praetor fideicommissarius*: vd., diversamente tra loro, gli studiosi citati nella nt. precedente.

¹⁰⁶ Secondo S. SOLAZZI, *Orme di editti pretorii*, cit., 123 ss., la proibizione di amministrare dei beni pupillari non avrebbe privato, comunque, l'amministratore della qualifica di tutore.

Orbene, la traduzione letterale di Taleleo integra in questi punti il testo della costituzione:

(1) mentre la costituzione fa riferimento solo a ‘*qui res agit heredum*’, l’antecessore completa questo punto indicando in alternativa anche colui che amministra (ἤτοι διοικεῖ): si tratta di una precisazione opportuna, perché anche successivamente [v. *infra, sub* (3)] l’antecessore inserisce l’espresa menzione dell’amministratore dei beni pupillari (ὁ διοικητής) per evitare una ellissi del soggetto;

(2) dopo avere invitato il richiedente a *vocare in ius* l’amministratore dei beni pupillari, la costituzione prosegue: ‘*qui aut tibi respondere cogetur aut ab administratione ... prohibebitur*’. Taleleo precisa che il soggetto (*qui*) costretto a difendere gli eredi o a venire sollevato dall’amministrazione è colui il quale è stato chiamato a comparire davanti al pretore: ὅστις προσκληθεὶς. Ci pare una precisazione opportuna perché, pur essendo comprensibile il senso della frase, gli studenti avrebbero potuto credere che il prolettico ὅστις andasse riferito a πρᾶξωρα, che invece immediatamente lo precede;

(3) la proposizione ‘*si non defendat heredes*’ è caratterizzata da una ellissi del soggetto, manca infatti un nominativo che regga ‘*defendat*’. Taleleo colma la lacuna inserendo ὁ διοικητής, ossia l’amministratore incaricato di stare in giudizio nell’interesse degli eredi;

(4) infine, Taleleo identifica la *missio in possessionem* accordata al sedicente beneficiario del fedecommesso con una *missio in possessionem* φιδεικομμισσόρουμ σερβανδόρουμ καῦσα. Tale precisazione – che certo non deve essere dispiaciuta agli studenti del suo corso – non compare nel testo della costituzione tradotto e, alla luce del fatto che Taleleo ha cominciato il suo commento sui testi pregiustiniani, potremmo congetturare che il tratto fosse presente nel testo originale avuto davanti agli occhi da Taleleo e, poi, amputato dai commissari giustiniani.

(iv) Chiudiamo con un altro riscontro nel quale è possibile mettere a confronto la traduzione di Taleleo con il κατὰ πόδας: nonostante la presenza dell’espressione Ἔχει δὲ τὸ κατὰ πόδας τῆς διατάξεως οὕτως, ci accorgeremo che non mancano le differenze tra le due traduzioni:¹⁰⁷

[P. Krüger] C. 2.12(13).10
IMP. ALEXANDER A. CASTRICIAE. Si procurator ad unam speciem constitutus officium mandati egressus est, id quod gessit nullum domino praeiudicium facere potuit. quod si plenam potestatem agendi habuit, rem iudicatam rescindi non oportet, cum, si quid

[κατὰ πόδας] Sch. 2 Θαλαλαίου a B. 8.2.84 (BS, I, 148 = Hb. I 405): Ἔχει δὲ τὸ κατὰ πόδας τῆς διατάξεως οὕτως: εἰ ὁ προκουράτωρ εἰς ἓν θέμα καταστάς τὸ ὀφίκιον τὸ ἐνταλθὲν παρεξήληθε, τοῦτο ὁ ἐπραξεν οὐδὲ ἐν τῷ δεσπότη ποιεῖ πρόκρι-

[Taleleo] Sch. 2 Θαλαλαίου a B. 8.2.84 (BS, I, 148 = Hb. I 405): ... καὶ ἀντέγραψε πρὸς αὐτὸν οὕτως: εἰ μὲν ἐπὶ ἐνὶ πράγματι τὸν προκουράτωρα δέδωκας, ὁ δὲ παρεξελθὼν τὸ μανδάτον ἕτερόν τι πέπραχε, τοῦτο τὸ παρ’αὐτοῦ πραχθέν οὐδὲ ἐν πρόκριμά σοι τῷ δε-

¹⁰⁷ Sul punto vd. *supra*, § 1 ntt. 21-22.

fraude vel dolo egit, convenire eum more iudiciorum non prohiberis. PP. III kal. Mart. Albino et Maximo cons. [a. 227].

μα. Εἰ δὲ τέλειαν ἐξουσίαν τοῦ ἐνάγειν εἶχε, τὸ πρᾶγμα τὸ κριθὲν ἀνασχισθῆναι οὐ χρή ὅποτε, εἴ τι κατὰ ἀπάτην ἢ δόλον ἐπραξεν, μεθοδεῦσαι αὐτὸν τῷ τρόπῳ τῶν δικαστηρίων οὐ κωλυθήσῃ.¹⁰⁸

σπότη ποιεῖ. Εἰ δὲ τελείαν ἐξουσίαν τοῦ κινεῖν εἶχεν ὁ προκουράτωρ, τὸ πρᾶγμα τὸ κριθὲν οὐκ ἔτι χρή ἀνασχίζεσθαι. Εἰ γάρ τι κατὰ ἀπάτην ἢ κατὰ δόλον ἐπραξεν ὁ παρὰ σου γενικῶς ἐντολαθεὶς προκουράτωρ, δύνασαι ἐναγαγεῖν αὐτῷ κατὰ τῶν δικαστηρίων ἔθος.¹⁰⁹

La costituzione rileva dal punto di vista della responsabilità per dolo del mandatario:¹¹⁰ infatti, il provvedimento stabilisce che il *procurator ad litem*,¹¹¹ istituito per un affare specifico, il quale ha esorbitato i limiti del mandato, non pregiudica il *dominus litis* che può non riconoscerne l'operato.¹¹² Mentre, se il *procurator* aveva una *plena potestas agendi* la sentenza non potrà essere infirmata, sebbene costui possa essere convenuto con l'*actio mandati* se ha agito con dolo o frode.

La traduzione di Taleleo, a prescindere dalle scelte linguistiche e grammaticali che diver-

¹⁰⁸ HEIMBACH: *Constitutionis vero versio ad verbum facta ita habet: Si procurator ad unam speciem constitutus officium mandati egressus est, id quod egit nullum domino praeiudicium facit. Quodsi plenam potestatem agendi habuit, rem iudicatam rescindi non oportet: cum si quid fraude vel dolo egerit, convenire eum more iudiciorum non prohibearis.*

¹⁰⁹ HEIMBACH: *... cui is in hunc modum rescripsit: Si procuratorem in unam speciem constitueris, isque mandati fines egressus aliud quid egerit, id quod gessit, nullum tibi domino praeiudicium facit. Quodsi procurator plenam agendi potestatem habuit, rem iudicatam rescindi non oportet. Si quid enim fraude vel dolo egerit is, qui omnium rerum procurator a te constitutus est, potes eum convenire more iudiciorum.*

¹¹⁰ Più incerto è se il criterio della responsabilità per dolo in caso di mandato generico, affermato dalla costituzione, debba intendersi riferito al solo *procurator ad litem* o, in genere, al *procurator omnium bonorum*. Cfr. i diversi punti di vista di: E. SACHERS, *Zur Lehre von der Haftung des Mandatars im klassischen römischen Recht*, in ZSS 59, 1939, 486 s.; C. SANFILIPPO, *Corso di diritto romano. Il mandato. Parte prima*, Catania 1947, 1-128 [= RDR 4, 2004, 46 s., abbiamo seguito la paginazione della ristampa on-line]; V. ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma anno 1948-1949*, Napoli 1949, 191; E. BETTI, *Imputabilità dell'inadempimento dell'obbligazione in diritto romano (anno accademico 1957-1958)*, Roma s.d., 83; A. WATSON, *Contract of Mandate in Roman Law*, Oxford 1961, 195 e 204 s.; B. MECKE, *Die Entwicklung des 'procurator ad litem'*, in SDHI 28, 1962, 142 s.; H.-P. BENÖHR, *Arglist und Kenntnis der Hilfspersonen beim Abschluß schuldrechtlicher Geschäfte*, in ZSS 87, 1970, 139; G. MAC CORMACK, *The Liability of the Mandatary*, in Labeo 18, 1972, 164 s.; S. RANDAZZO, *Mandare. Alle radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano 2005, 31 nt. 97.

¹¹¹ In particolare, la dottrina tedesca ha ritenuto che in origine la costituzione avrebbe fatto riferimento al *cognitor*: G. BESELER, *Romanistische Studien*, in ZSS 46, 1926, 141; H. H. PFLÜGER, *Zur Lehre von der Haftung des Schuldners nach römischem Recht*, in ZSS 65, 1947, 181 s.; W. D. GEHRICH, *Kognitur und Prokurator in rem suam als Zessionsformen des klassischen römischen Rechts*, Göttingen 1963, 90 s.

¹¹² Secondo C. SANFILIPPO, *Corso*, cit., 46 s., la sentenza sarebbe nulla per difetto di legittimazione dell'attore.

gono da quelle preferite dall'anonimo autore del κατὰ πόδας e che rendono le due traduzioni molto diverse fra loro, si segnala per due specifici interventi:

(1) l'antecessore evita una ellissi del soggetto, specificando che è il *procurator* (ὁ προκουράτωρ) ad avere la *plena potestas agendi*, nella seguente frase della costituzione in cui il riferimento al procuratore è solo sottinteso: *'quodsi plenam potestatem agendi habuit'*, frase tradotta letteralmente dal κατὰ πόδας 'Εἰ δὲ τέλειαν ἐξουσίαν τοῦ ἐνάγειν εἶχε';

(2) Taleleo inserisce l'incidentale ὁ παρὰ σου γενικῶς ἐνταλθεὶς προκουράτωρ, volta a specificare che colui il quale può essere convenuto *more iudiciorum* è il *procurator*, al quale è stato conferito un mandato generico. Invece, nella costituzione il riferimento al *procurator* è operato mediante il pronome *eum* (*convenire eum more iudiciorum*). Crediamo che la precisazione di Taleleo sia volta ad evitare che insorgesse negli studenti il dubbio di quale *procurator* potesse essere convenuto, se quello al quale era stato conferito un mandato generico o un mandato specifico.

4. Questa serie di esempi di traduzioni letterali di Taleleo ci pare legittimi le perplessità che abbiamo sollevato circa la scelta di Taleleo di servirsi del κατὰ πόδας per la traduzione dei rescritti: se Taleleo era un maestro di diritto così attento a chiarire alcuni passaggi dei testi delle costituzioni imperiali, in particolare dei rescritti tradotti letteralmente, perché a un certo punto ha deciso di servirsi di uno strumento di ausilio linguistico come il κατὰ πόδας che, al contrario, lo obbligava a dovere ritornare sulle traduzioni a causa delle imprecisioni che lo caratterizzano? Può bastare invocare, come pure si è fatto, l'opportunità di dettare un sunto dei rescritti nel primo corso, se poi tali costituzioni dovevano comunque essere tradotte?

Per potere valutare nel modo corretto le questioni di cui stiamo discorrendo, occorre, a nostro avviso, tracciare una mappa delle traduzioni letterali di Taleleo delle costituzioni imperiali contenute nei Basilici: solo così procedendo, infatti, potremo valutare se, ed eventualmente in quale momento e per quale ragione, l'antecessore abbia deciso di non tradurre più letteralmente i rescritti durante il primo corso sul Codice e di affidarsi alla lettura del κατὰ πόδας durante il secondo corso.

4.1. Pertanto, ci siamo messi sulle tracce delle traduzioni letterali di Taleleo dei rescritti contenuti nel Codice.

Abbiamo selezionato soltanto quelle con certezza riferibili all'antecessore, attesa la presenza, come detto, di stilemi o indicatori linguistici [ἡ διάταξις φησὶν (λέγει, νομοθετεῖ, κελεύει, ἀντιγράφει) οὕτως; ovvero: ὁ βασιλεὺς ἀντιγράφει (ἀντέγραψε) οὕτως] individuati in dottrina come tipici del linguaggio di Taleleo:¹¹³ naturalmente abbiamo lavorato sia sugli scoli espressamente attribuiti all'antecessore, sia sul testo dei Basilici, in quanto proveniente in larga parte proprio dal Commento di Taleleo.¹¹⁴

Abbiamo, invece, scartato le traduzioni letterali di rescritti presenti nel testo dei Basilici

¹¹³ *Supra*, § 3 e nt. 86. D. HOLWERDA, *Eine Stileigenheit des Thalelaios?*, in *Subseciva groningana* I, 1984, 11 ss., ha condotto una ricerca proprio su alcuni stilemi tipici del linguaggio di Taleleo e che si riscontrano a più riprese all'interno del suo commentario al Codice.

¹¹⁴ *Supra*, nt. 84.

e che, per l'assenza dei detti stilemi, non rendono certa la loro provenienza dalla mano di Taleleo e non piuttosto dal *κατὰ πόδας* anonimo delle stesse.

Pertanto, siamo consci che oltre ai casi segnalati, si rinvenivano altre traduzioni letterali all'interno dei Basilici, sebbene, ripetiamo, non se ne possa attestare con certezza la provenienza dalla mano di Taleleo.

Viceversa, abbiamo incluso nel nostro elenco anche quelle traduzioni che pur essendo senz'altro attribuibili a Taleleo, si chiudono con l'espressione *καὶ τὸ μὲν κατὰ πόδας οὕτως* o altre simili. Infatti, come abbiamo già avuto modo di osservare,¹¹⁵ tali stilemi sono compilatori e si limitano a segnalare la presenza anche del *κατὰ πόδας* del testo che non sempre, peraltro, coincide con la traduzione di Taleleo.

Prima di scendere nel dettaglio, esponiamo in sintesi i risultati ai quali siamo pervenuti.

Diciamo subito che la nostra ricerca ha messo in luce la presenza di traduzioni letterali dei rescritti attribuibili a Taleleo, fin all'interno del quinto libro del Codice; tuttavia, a partire dal terzo libro, per i motivi che cercheremo di ricostruire nel prossimo paragrafo, Taleleo ha deciso anche di servirsi del *κατὰ πόδας* dei rescritti, fatto leggere durante il secondo corso: in questi casi l'antecessore si è limitato a dettare, nel primo corso, un breve sunto dei testi. Ciò almeno fino al quinto libro compreso e, solo a partire dal sesto libro, non è più possibile rintracciare, salvo casi rarissimi, traduzioni letterali di rescritti da parte di Taleleo.

Ancora una premessa. Abbiamo ritenuto di dovere scartare il primo libro del Codice,¹¹⁶ perché le traduzioni sia di rescritti sia di costituzioni generali in esso presenti e provenienti dal primo libro dei Basilici, non sono riconducibili con certezza all'opera di questo antecessore,¹¹⁷

¹¹⁵ *Supra*, § 1, ntt. 21-22.

¹¹⁶ N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 68 s., ritiene non probante il primo libro del Codice, poiché manca un numero sufficiente di frammenti provenienti dal commentario di Taleleo.

¹¹⁷ Abbiamo riscontrato le seguenti traduzioni letterali di costituzioni imperiali contenute nel primo libro del Codice: C. 1.1.1 = B. 1.1.1 (Hb. I 1; BT, I, *non extat*); C. 1.1.4 = B. 1.1.4 (Hb. I 3; BT, I, 1 s.); C. 1.8.1 = B. 1.1.11 (Hb. I 13; BT, I, *non extat*); C. 1.11.4 = B. 1.1.14 (Hb. I 13 s.; BT, I, 3, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.9); C. 1.11.5 = B. 1.1.15 (Hb. I 14; BT, I, 2 ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.11.10); C. 1.11.7 = B. 1.1.17 (Hb. I 14; BT, I, 3, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.12); C. 1.11.8 = B. 1.1.18 (Hb. I 14 s.; BT, I, 3, ma S. riferisce il testo a B. 1.1.13 peraltro non riportato); C. 1.5.2 = B. 1.1.22 (Hb. I 17; BT, I, 4, ma S. riferisce il testo a B. 1.1.18); C. 1.5.4 = B. 1.1.24 (Hb. I 17; BT, I, 4, ma S. riferisce il testo a B. 1.1.20); C. 1.5.8 = B. 1.1.27 (Hb. I 19 s.; BT, I, 4, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.23); C. 1.5.21 = B. 1.1.34 (Hb. I 26; BT, I, 7, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.30); C. 1.5.22 = B. 1.1.35 (Hb. I 26; BT, I, 7, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.31); C. 1.9.4 = B. 1.1.37 (Hb. I 27; BT, I, 7, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.33); C. 1.9.7 = B. 1.1.39 (Hb. I 27; BT, I, 7, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.35); C. 1.6.3 = B. 1.1.36 (Hb. I 26 s.; BT, I, 7, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.32); C. 1.9.6 = B. 1.1.38 (Hb. I 27; BT, I, 7, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.34); C. 1.9.8 = B. 1.1.40 (Hb. I 27; BT, I, 7, ma S. riferisce un testo molto più breve a B. 1.1.36); C. 1.9.15 = B. 1.1.45 (Hb. I 28; BT, I, 8, ma S. riferisce il testo a B. 1.1.41); C. 1.9.16 = B. 1.1.46 (Hb. I 28; BT, I, 8, ma S. riferisce il testo a B. 1.1.42); C. 1.12.1 = B. 1.1.48 (Hb. I 29; BT, I, 8, ma S. riferisce il testo a B. 1.1.44). Fuori dai Basilici, ricorrono alcune traduzioni letterali: C. 1.3.28 (Nomoc. II 1, ed. *Pitra*, 492; *Manuale Basilicorum*, 340); C. 1.2.6 (Nomoc. I 5, ed. *Pitra*, 462; *Manuale Basilicorum*, 338); C. 1.2.21 (Nomoc. II 2, ed. *Pitra*, 498; *Manuale Basilicorum*, 339); C. 1.3.32 (Nomoc. IX 1, ed. *Pitra*, 534; *Manuale Basilicorum*, 338).

anche alla luce dell'incerta tradizione manoscritta del primo libro dei Basilici.¹¹⁸

Le uniche traduzioni letterali delle costituzioni del primo libro del Codice attribuibili con certezza a Taleo sono quelle relative a costituzioni conservate in libri dei Basilici successivi al primo.¹¹⁹

Cominciamo, dunque, dal secondo libro del *Codex*. Il dato da sottolineare è la presenza di un numero considerevole di traduzioni letterali di rescritti attribuibili a Taleo: ne abbiamo individuate, grazie alla presenza degli stilemi indicati all'inizio di questo paragrafo, più di cento, distribuite fra testo dei Basilici e scollii.¹²⁰

¹¹⁸ SCHELTEMA, BT, AI, *Praefatio*, 11, ammette che l'edizione di Heimbach dei primi libri dei Basilici è poco attendibile, perché si fonda su due codici manoscritti (Cb. e P.) ritenuti poco affidabili. In effetti, se si confrontano le due edizioni dei Basilici, le costituzioni del primo libro del Codice contenute nel primo libro dei Basilici presentano notevoli varianti. Notiamo, inoltre, che il *liber primus* dei Basilici, *restitutus* da Zachariä von Lingenthal, è stato ripubblicato con un apparato di note da parte di Ferrini nel *Supplementum 2*, 172 ss., all'edizione dei Basilici di Heimbach. Ulteriori ragguagli sulla problematica tradizione manoscritta del primo libro dei Basilici in: B. H. STOLTE, *Not in the Code, nor in the Basilica. C. 1,1,8 and its translation in the Basilica*, in AUPA 54, 2010-2011, 292 s. Proprio in questo lavoro l'autore nega (300) la riferibilità a Taleo della traduzione in greco di C. 1.1.8, data invece per scontata da Heimbach; ID., *A heretical hypothesis: on the beginning of the Codex Justinianus*, in TR 81, 2013, 122.

¹¹⁹ Come nel caso di C. 1.5.21 = B. 21.1.45 (Hb. II 417; BS, IV, 1268) costituzione che compare, nell'edizione di Heimbach dei Basilici, in traduzione letterale in uno scolio attribuito a Taleo: A. BERGER, *Studi sui Basilici VI*, in IURA 6, 1955, 106.

¹²⁰ C. 2.1.1 = B. 7.18.14 (Hb. I 319; BT, I, 397); C. 2.1.2 = B. 7.18.15 (Hb. I 320; BT, I, 397 s.); C. 2.1.3 = B. 7.18.16 (Hb. I 320; BT, I, 398); C. 2.1.4 = B. 7.18.17 (Hb. I 320; BT, I, 398); C. 2.1.5 = B. 7.18.18 (Hb. I 320; BT, I, 398 s.); C. 2.1.7 = B. 7.18.20 (Hb. I 321; BT, I, 399 s.); C. 2.1.8 = B. 7.18.21 (Hb. I 322; BT, I, 400 s.); C. 2.6.3 = B. 8.1.12 (Hb. I 333 s.; BS, I, 63); C. 2.7.1 = B. 8.1.18 (Hb. I 341; BS, I, 72); C. 2.9(10).2 = B. 8.1.41 (Hb. I 356; BS, I, 89); C. 2.9(10).3 = B. 8.1.42 (Hb. I 357; BS, I, 90); C. 2.12(13).1 = B. 8.2.75 (Hb. I 400; BS, I, 142); C. 2.12(13).2 = B. 8.2.76 (Hb. I 401; BS, I, 142); C. 2.12(13).3 = B. 8.2.77 (Hb. I 401; BS, I, 142 s.); C. 2.12(13).4 = B. 8.2.78 (Hb. I 402; BT, I, 429); C. 2.12(13).8 = B. 8.2.82 (Hb. I 404; BS, I, 146 s.); C. 2.12(13).10 = B. 8.2.84 (Hb. I 405; BS, I, 148); C. 2.12(13).12 = B. 8.2.86 (Hb. I 407; BS, I, 150 s.); C. 2.12(13).13 = B. 8.2.87 (Hb. I 408; BS, I, 151 s.); C. 2.12(13).17 = B. 8.2.91 (Hb. I 411; BS, I, 156); C. 2.12(13).18 = B. 8.2.92 (Hb. I 412; BS, I, 157 s.); C. 2.12(13).19 = B. 8.2.93 (Hb. I 413; BS, I, 158); C. 2.18.1-2-3 = B. 7.11.4-5-6 (Hb. I 298; BT, I, 366) C. 2.19(20).1-2-3-5-6-7-8-9 = B. 10.2.24-25-26-28-29-30-31-32 (Hb. I 495 ss.; BT, II, 535 ss.); C. 2.20(21).1-3-4-5-6 = B. 10.3.41-43-44-45-47 (Hb. I 503 s.; BT, II, 545 ss.); C. 2.21(22).2-6-7 = B. 10.4.52-56-57 (Hb. I 514 s.; BT, II, 560 ss.); C. 2.51(52).1 = B. 10.35.47 (Hb. I 548; BT, II, 619); C. 2.53(54).1-2-5 = B. 10.36.1-2-5 (Hb. I 549 s.; BT, II, 620 s.); C. 2.3.1 = B. 11.1.62 (Hb. I 641; BT, II, 641); C. 2.3.2 = B. 11.1.63 (Hb. I 642; BT, II, 640); C. 2.3.3-4-5-6 = B. 11.1.64-65-66-67 (Hb. I 644 ss.; BT, II, 641 ss.); C. 2.3.8 = B. 11.1.69 (Hb. I 648; BT, II, 644); C. 2.22(23).1-2 = B. 10.5.1-2 (Hb. I 517; BT, II, 564); C. 2.23(24).1-2 = B. 10.6.1-2 (Hb. I 518; BT, II, 565 s.); C. 2.24(25).1-3-4-5 = B. 10.7.1-3-4-5 (Hb. I 518 s.; BT, II, 567 s.); C. 2.25(26).1 = B. 10.8.1 (Hb. I 519 s.; BT, II, 569); C. 2.26(27).2-4 = B. 10.9.2-4 (Hb. I 520 s.; BT, II, 570 s.); C. 2.27(28).1 = B. 10.11.1 (Hb. I 521 s.; BT, II, 573); C. 2.29(30).2 = B. 10.12.2 (Hb. I 522; BT, II, 574 s.); C. 2.30(31).1-2 = B. 10.13.1-2 (Hb. I 523; BT, II, 576); C. 2.31(32).1 = B. 10.14.1 (Hb. I 524; BT, II, 578); C. 2.33(34).1 = B. 10.16.1 (Hb. I 525; BT, II, 580); C. 2.34(35).2 = B. 10.17.2 (Hb. I 525 s.; BT, II, 581 s.); C. 2.36(37).1-3 = B. 10.19.1-3 (Hb. I 526 s.; BT, II, 583 s.); C. 2.37(38).1-2 = B. 10.20.1-2 (Hb. I 527 s.; BT, II, 585); C. 2.38(39).1-2 = B. 10.21.1-2 (Hb. I 528 s.; BT, II, 586 s.); C. 2.40(41).2 = B. 10.23.2 (Hb. I 530; BT, II, 589); C. 2.40(41).4-5 = B. 10.23.4-5 (Hb. I 530 s.; BT, II, 590); C. 2.41(42).1-2 = B. 10.24.1-2 (Hb. I 531; BT, II, 591); C. 2.42(43).1 = B. 10.25.1 (Hb. I 532; BT, II, 592); C. 2.42(43).2 = B. 10.25.2 (Hb. I 532;

Si tratta di una prova lampante, a nostro avviso, del fatto che Taleleo aveva deciso, almeno all'inizio del corso, di procedere personalmente alla traduzione dei rescritti, a beneficio dei suoi studenti, dettando le traduzioni durante il primo corso e scartando l'uso del *κατὰ πόδας*.

Quest'ultimo, in effetti è solo raramente attestato in alternativa alla traduzione di Taleleo¹²¹ ed è presente nei Basilici solo in relazione ad un esiguo numero di *leges generales* piuttosto lunghe, in ordine alle quali l'antecessore deve avere trovato più comodo e meno dispendioso dettare un breve sunto dei testi nel primo corso e fare leggere agli studenti il *κατὰ πόδας* nel secondo corso.¹²²

Passiamo al terzo libro del Codice. Come già segnalato da Scheltema e dagli altri esponenti della scuola olandese¹²³ qui si realizza il cambiamento di metodo da parte di Taleleo, il

BT, II 592); C. 2.42(43).3-4 = B. 10.25.3-4 (Hb. I 532 s.; BT, II 593); C. 2.43(44).1-3 = B. 10.26.1-3 (Hb. I 533 s.; BT, II, 595); C. 2.45(46).1-2 = B. 10.28.1-2 (Hb. I 535 s.; BT, II, 598); C. 2.50(51).1-4-6-7-8 = B. 10.33.1-4-6-7-8 (Hb. I 538 ss.; BT, II, 604 ss.); C. 2.52(53).2-3-4-7 = B. 10.34.2-3-4-7 (Hb. I 540 ss.; BT, II, 607 ss.); C. 2.58(59).1-2 = B. 7.14.19-20 (Hb. I 305 ss.; BT, I, 376 ss.); C. 2.3.9-10 = B. 11.1.70-71 (Hb. I 649 ss.; BT, II, 644 ss.); C. 2.3.11 = B. 11.1.72 (Hb. I 651 s.; BT, II, 645); C. 2.3.12 = B. 11.1.73 (Hb. I 655; BT, II, 645 s.); C. 2.3.15 = B. 11.1.76 (Hb. I 657; BT, II, 648 s.); C. 2.3.26 = B. 11.1.87 (Hb. I 662; BS, I, 334); C. 2.3.27 = B. 11.1.88 (Hb. I 663; BS, I, 335); C. 2.4.1-2-3-4-5 = B. 11.2.18-19-20-21-22 (Hb. I 689 ss.; BT, II, 657 ss.); C. 2.4.8-9-10 = B. 11.2.25-26-27 (Hb. II 696 ss.; BT, II, 660); C. 2.4.12-13-14-15-16 = B. 11.2.29-30-31-32-33 (Hb. I 699 ss.; BT, II, 661 ss.); C. 2.4.21-22-23-24-25-26-27-30-33-34-35-37-38-39 = B. 11.2.38-39-40-41-42-43-44-47-50-51-52-54-55-56 (Hb. I 707 ss.; BT, II, 665 ss.); C. 2.11(12).4 = B. 21.3.4 (Hb. II 454; BT, III, 1038 s.); C. 2.11(12).8 = B. 21.3.7 (Hb. II 455; BT, III, 1039); C. 2.11(12).9 = B. 21.3.8 (Hb. II 455 s.; BT, III, 1039); C. 2.11(12).12 = B. 21.3.11 (Hb. II 456 s.; BT, III, 1040); C. 2.11(12).14 = B. 21.3.13 (Hb. II 457 s.; BT, III, 1041); C. 2.11(12).17 = B. 21.3.16 (Hb. II 459; BT, III, 1041 s.); C. 2.11(12).19 = B. 21.3.18 (Hb. II 461 s.; BT, III, 1042); C. 2.11(12).21 = B. 21.3.20 (Hb. II 462; BT, III, 1043); C. 2.18(19).1 = B. 17.2.1 (Hb. II 219; BT, III, 860); C. 2.18(19).2 = B. 17.2.2 (Hb. II 219 s.; BT, III, 860); C. 2.18(19).3 = B. 17.2.3 (Hb. II 220; BT, III, 861); C. 2.18(19).5 = B. 17.2.5 (Hb. II 220; BT, III, 861 s.); C. 2.18(19).7 = B. 17.2.7 (Hb. II 221; BT, III, 862); C. 2.18(19).8 = B. 17.2.8 (Hb. II 221; BT, III, 862); C. 2.18(19).9 = B. 17.2.9 (Hb. II 221; BT, III, 863); C. 2.18(19).10 = B. 17.2.10 (Hb. II 221; BT, III, 863); C. 2.18(19).11 = B. 17.2.11 (Hb. II 222; BT, III, 863); C. 2.18(19).12 = B. 17.2.12 (Hb. II 222; BT, III, 863); C. 2.18(19).13 = B. 17.2.13 (Hb. II 222; BT, III, 864); C. 2.18(19).14 = B. 17.2.14 (Hb. II 223; BT, III, 864); C. 2.18(19).15 = B. 17.2.15 (Hb. II 223; BT, III, 865); C. 2.18(19).16 = B. 17.2.16 (Hb. II 223; BT, III, 865); C. 2.18(19).17 = B. 17.2.17 (Hb. II 223; BT, III, 865 s.); C. 2.18(19).18 = B. 17.2.18 (Hb. II 224; BT, III, 866); C. 2.18(19).19 = B. 17.2.19 (Hb. II 224; BT, III, 866); C. 2.18(19).20 = B. 17.2.20 (Hb. II 224; BT, III, 866 s.); C. 2.18(19).21 = B. 17.2.21 (Hb. II 225; BT, III, 867 s.).

¹²¹ Già A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 137 e nt. 280, segnalava che nei Basilici il ricorso al *κατὰ πόδας* è escluso normalmente dalla presenza delle traduzioni letterali di Taleleo, che i compilatori preferivano.

¹²² Nel caso di C. 2.6.8 = B. 8.1.17 (Hb. I 339 s.; BS, I, 70) è lo stesso Taleleo a lamentarsi della eccessiva lunghezza del testo, che forse deve avere inciso, insieme alla circostanza che non si tratta di un rescritto, sulla sua scelta di non tradurlo personalmente e di servirsi del *κατὰ πόδας*, oggetto di apposito commento. Altri rinvii al *κατὰ πόδας*, ma mai con riferimento a rescritti e sempre a *leges generales*, di solito postdiocleziane in: C. 2.6.6 = B. 8.1.15 (Hb. I 338; BS, I, 68); C. 2.7.8 = B. 8.1.23 (Hb. I 344 = BS, I, 75); C. 2.8.4 (2.7.23) = B. 8.1.33 (Hb. I 350; BT, I, 411; BS, I, 82); C. 2.8.7 (2.7.26) = B. 8.1.34 (Hb. I 351 s.; BS, I, 83 ss.); C. 2.12(13).26 = B. 8.2.98 (Hb. I 416; BS, I, 163).

¹²³ Cfr. gli studiosi citati *supra*, nelle ntt. 13-15.

quale comincia a tradurre solo pochi rescritti letteralmente, offrendo degli altri testi unicamente brevi sunti: per la traduzione letterale sarebbe stato impiegato il *κατὰ πόδας* durante il secondo corso.¹²⁴

Ad ogni modo, è possibile rintracciare almeno cinque traduzioni letterali di rescritti ascrivibili a Taleleo.¹²⁵ Negli altri casi l'antecessore deve avere rinvio per la traduzione al manoscritto munito di *κατὰ πόδας* interlineare e letto nel secondo corso. Segnaliamo che ci sono pervenuti almeno quattro scoli che contengono commenti nei quali Taleleo rinvia espressamente al *κατὰ πόδας*¹²⁶ del rescritto, utilizzato per la traduzione letterale del testo nel secondo corso sul Codice.

Il fenomeno che abbiamo descritto relativamente al terzo libro del *Codex* si riscontra anche in relazione al quarto libro: cambiano solo i numeri, poiché ci è pervenuto un numero maggiore di traduzioni letterali di Taleleo.¹²⁷ Negli altri casi l'antecessore deve avere rinvio al secondo corso per la traduzione letterale dei rescritti; ad ogni modo si possono rintracciare

¹²⁴ N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 69.

¹²⁵ C. 3.29.3 = B. 41.4.4 (Hb. IV 156; BT, V, 1870); C. 3.31.4 = B. 42.1.62 (Hb. IV 239; BT, V, 1910); C. 3.36.5 = B. 42.3.61 (Hb. IV 282; BT, V, 1935); C. 3.41.2-3 = B. 60.5.45-46 (Hb. V 376 s.; BT, VIII, 2787 s.).

¹²⁶ Sempre che tali riferimenti siano genuini, vd. in senso critico i rilievi di N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 77. Ad ogni modo, si conservano all'interno degli scoli riferibili a Taleleo i seguenti rinvii al *κατὰ πόδας* relativamente alle costituzioni del terzo libro del Codice: C. 3.28.2 = B. 39.1.35 (Hb. IV 31; BS, VI, 2334) è un rescritto di Settimio Severo e nei Basilici è conservato uno scolio riferito a Taleleo nel quale si richiama il *κατὰ πόδας* della costituzione contenuto nel testo dei Basilici. Sebbene il richiamo non possa essere attribuito a Taleleo, è comunque indicativo del fatto che della costituzione non ricorreva una traduzione letterale dell'antecessore, che i compilatori dei Basilici avrebbero certo preferito al *κατὰ πόδας* di cui si sono serviti. Ancora all'età dei Severi risale il rescritto conservato in C. 3.31.2 = B. 42.1.60 (Hb. IV 238; BS, VI, 2570): nei Basilici resta traccia di uno scolio nel quale Taleleo richiama alcuni tratti del *κατὰ πόδας* della costituzione per commentarli. Simili osservazioni possono compiersi per C. 3.31.7 = B. 42.1.65 (Hb. IV 240; BS, VI, 2571). C. 3.36.18 = B. 42.3.74 (Hb. IV 286; BS, VII, 2629) è un rescritto di Diocleziano e Massimiano e nei Basilici sono conservati due scoli attribuiti a Taleleo nei quali l'antecessore rinvia al *κατὰ πόδας* della costituzione. Infine, C. 3.35.2 = B. 60.3.(58)59 (Hb. V 323; BS, VIII, 3166 s.) è un rescritto dell'imperatore Gordiano dell'anno 239 d.C., del quale è conservato il *κατὰ πόδας* in uno scolio attribuito a Taleleo, che se ne serve per commentare la costituzione. I casi aumentano se si attribuiscono a Taleleo alcuni scoli contenenti un riferimento al *κατὰ πόδας* e che Heimbach attribuisce a Teodoro, mentre nell'edizione di Scheltema et al. vengono staccati dagli scoli riferiti a Teodoro e restano adespoti: C. 3.37.1 = B. 12.2.32 (Hb. I 790; BS, II, 581); C. 3.37.2 = B. 12.2.33 (Hb. I 817; BS, II, 582); C. 3.37.4 = B. 12.2.35 (Hb. I 818; BS, II, 584); C. 3.37.5 = B. 12.2.36 (Hb. I 819; BS, II, 584); C. 3.38.2 = B. 12.3.2 (Hb. I 819; BS, II, 595).

¹²⁷ C. 4.23.2 = B. 13.1.25 (Hb. II 23; BT, II, 719); C. 4.35.2 = B. 14.1.64 (Hb. II 146; BT, II, 759); C. 4.19.8 = B. 22.1.42 (Hb. II 488; BS, IV, 1364); C. 4.2.5 = B. 23.1.49 (Hb. II 646; BT, III, 1104); C. 4.30.12 = B. 23.1.74 (Hb. II 662; BT, III, 1111); C. 4.32.5 = B. 23.3.54 (Hb. II 722; BT, III, 1130); C. 4.6.2 = B. 24.1.30 (Hb. III 11; BT, III, 1149); C. 4.6.4 = B. 24.1.32 (Hb. III 12; BT, III, 1150); C. 4.6.6 = B. 24.1.34 (Hb. III 13; BT, III, 1150); C. 4.6.7 = B. 24.1.35 (Hb. III 12; BT, III, 1150); C. 4.6.9 = B. 24.1.37 (Hb. III 14; BT, III, 1151); C. 4.7.1 = B. 24.2.10 (Hb. III 18; BT, III, 1153); C. 4.7.5 = B. 24.2.14 (Hb. III 19; BT, III, 1154); C. 4.10.3 = B. 24.3.7 (Hb. III 22; BT, III, 1156); C. 4.31.9 = B. 24.10.33 (Hb. III 49; BT, III, 1185), con l'avvertenza che si tratta di un testo brevissimo, per cui il miglior modo di commentarlo era semplicemente tradurlo.

non pochi riferimenti espressi (ammesso che siano genuini)¹²⁸ al *κατὰ πόδας* dei rescritti all'interno di scolii che contengono commenti di Taleleo.¹²⁹

L'ultimo libro nel quale è possibile ritrovare ancora un certo numero di traduzioni letterali di Taleleo, precisamente sette, è il quinto.¹³⁰ Naturalmente anche in questo libro è possibile riscontrare parecchie volte un espresso rinvio da parte dell'antecessore al *κατὰ πόδας* dei rescritti.¹³¹ Ma il fatto stesso di potere rinvenire traduzioni letterali di Taleleo a tre libri di distanza

¹²⁸ Vd. *supra*, nt. 126.

¹²⁹ Taleleo richiama, in un commento a C. 4.34.2 = B. 13.2.36 (Hb. II 60; BS, II, 668), il *κατὰ πόδας* di C. 4.34.3, un rescritto di Gordiano, non accolto nei Basilici. Similmente accade con riferimento a C. 4.34.4 = B. 13.2.37 (Hb. II 60; BS, II, 668). In uno scolio attribuito a Taleleo e relativo a C. 4.26.1 = B. 18.2.13, un rescritto del 196 d.C., è presente un riferimento al *κατὰ πόδας* della costituzione. Occorre segnalare, tuttavia, che lo scolio è lacunoso ed è riferito solo da Scheltema (BS, III, 1090). Ancora un rescritto di età severiana, non tradotto da Taleleo è C. 4.2.1 = B. 23.1.45 (Hb. II 643 = BS, IV, 1583). Possiamo dirlo poiché, proprio nello scolio proveniente dal commento di Taleleo si riconosce che il testo presente nei Basilici è il *κατὰ πόδας* della costituzione. Sebbene questo riferimento naturalmente non possa provenire da Taleleo, resta comunque un indizio del fatto che l'antecessore non ha tradotto il testo, altrimenti i compilatori dei Basilici avrebbero preferito la sua traduzione. Stesso discorso vale per C. 4.1.1 = B. 22.5.43 (Hb. II 565; BS, IV, 1468) e C. 4.1.4 = B. 22.5.46 (Hb. II 567; BS, IV, 1471). C. 4.32.15 = B. 23.3.63 (Hb. II 726; BS, IV, 1697) è un rescritto dell'imperatore Gordiano: nei Basilici si trova uno scolio che contiene un commento di Taleleo alla costituzione nel quale l'antecessore si serve anche del *κατὰ πόδας*. Similmente succede per C. 4.32.20 = B. 23.3.68 (Hb. II 727; BS, IV, 1699), questa volta un rescritto di Diocleziano e Massimiano. C. 4.5.2 = B. 24.1.19 (Hb. III 9; ma in BS, V, 1728 lo scolio contenente il *κατὰ πόδας* e il commento di Taleleo non ricorre) è un rescritto dell'imperatore Antonino Caracalla, del quale esiste un *κατὰ πόδας*, oggetto di commento in uno scolio adespota, ma forse riferibile a Taleleo sulla base dell'attribuzione a quest'ultimo antecessore dello scolio immediatamente precedente. Altri riferimenti al *κατὰ πόδας* da parte di Taleleo potrebbero aversi per le seguenti costituzioni, alle quali si riferiscono scolii, invero adespota per entrambi gli editori dei Basilici: C. 4.32.7 = B. 23.3.56 (Hb. II 723, BS, IV, 1694); C. 4.32.15 = B. 23.3.63 (Hb. II 726; BS, IV, 1697) ma nei quali compare un espresso riferimento a Taleleo; C. 4.32.17 = B. 23.3.65 (Hb. II 726; BS, IV, 1698); C. 4.32.21 = B. 23.3.69 (Hb. II 728; BS, IV, 1700); C. 4.32.23 = B. 23.3.71 (Hb. II 729; BS, IV, 1701).

¹³⁰ C. 5.3.3 = B. 28.3.3 (Hb. III 160; BT, IV, 1321 s.); C. 5.62.15 = B. 38.1.65 (Hb. III 703; BT, V, 1695); C. 5.49.2 = B. 38.2.8 (Hb. III 711; BT, V, 1701); C. 5.37.12 = B. 38.9.26 (Hb. III 757; BT, V, 1731); C. 5.55.1 = B. 38.16.1 (Hb. III 782 s.; BT, V, 1755); C. 5.71.11 = B. 38.9.52 (Hb. III 766 s.; BT, V, 1738); C. 5.72.4 = B. 38.9.63 (Hb. III 769; BT, V, 1740).

¹³¹ C. 5.2.1 = B. 28.1.20 (Hb. III 155; BS, V, 1802); C. 5.3.1 = B. 28.3.1 (Hb. III 159 s.; BS, V, 1808); C. 5.3.7 = B. 28.3.7 (Hb. III 162; BS, V, 1810); C. 5.3.12 = B. 28.3.12 (Hb. III 163; BS, V, 1811); C. 5.3.15 = B. 28.3.15 (Hb. III 165; lo scolio non compare in Scheltema); C. 5.4.16 = B. 28.4.33 (Hb. III 184; BS, V, 1836); C. 5.7.1 = B. 28.5.39 (Hb. III 214; BS, V, 1943); C. 5.8.1 = B. 28.5.40 (Hb. III 215; BS, V, 1864); C. 5.18.5 = B. 28.8.69 (Hb. III 293; BS, V, 1943); C. 5.12.12 = B. 29.1.99 (Hb. III 436; BS, V, 2093); C. 5.12.18 = B. 29.1.105 (Hb. III 438; BT, IV, 1470); C. 5.12.29 = B. 29.1.116 (Hb. III 444 s.; BS, V, 2101); C. 5.14.1 = B. 29.5.31 (Hb. III 480; BS, V, 2132); C. 5.15.2 = B. 29.5.42 (Hb. III 485 s.; BS, V, 2137); C. 5.19.1 = B. 28.9.1 (Hb. III 296; BT, V, 1946); C. 5.21.1 = B. 28.11.31 (Hb. III 311; BS, V, 1963); C. 5.11.6-7 = B. 29.1.86-87 (Hb. III 430 s.; BS, V, 2087 s.); C. 5.12.5 = B. 29.1.92 (Hb. III 433; BS, V, 2091); C. 5.23.1 = B. 29.7.19 (Hb. III 496; BS, V, 2151 s.); C. 5.36.3 = B. 38.1.49 (Hb. III 700; BS, VI, 2185); C. 5.37.5 = B. 38.9.19 (Hb. III 756; BS, VI, 2255); C. 5.37.11 = B. 38.9.25 (Hb. III 757; BS, VI, 2257); C. 5.37.18 = B. 38.9.23 (Hb. III 759; BS, VI, 2259); C. 5.46.2 = B. 38.8.22 (Hb. III 747; BS, VI, 2244); C. 5.51.1 = B. 38.3.26 (Hb. III 723; BS, VI, 2214); C. 5.51.2 = B. 38.3.27 (Hb. III 723; BS, VI, 2215); C. 5.51.3 = B. 38.3.28 (Hb. III 734; BS, VI, 2215); C. 5.51.7 = B. 38.3.32 (Hb. III 725; BS,

da quello nel quale l'antecessore ha deciso di cambiare metodo e di non dettare più proprie traduzioni dei rescritti, ci fa capire che tale scelta deve essere stata condizionata anche da ragioni contingenti: altrimenti sarebbe stata applicata in maniera uniforme e senza eccezioni.

Se si fosse trattato di una scelta liberamente adottata per ragioni di metodo, ci saremmo aspettati di trovare nei libri successivi al secondo solo brevi sunti delle costituzioni e commenti al *κατὰ πόδας* dei rescritti: ciò, tuttavia, non accade. Quando riscontriamo traduzioni letterali di Taleleo di costituzioni inserite in libri successivi al secondo, dobbiamo tenere presente che esse vennero dettate nel primo corso in sostituzione dei sunti delle costituzioni, ritenuti così importanti da Scheltema per la comprensione dei testi.

Solo dal sesto libro del Codice, se si prescinde da alcune occasionali traduzioni letterali –¹³² che Taleleo deve avere deciso di approntare considerando la traduzione il modo migliore di spiegare questi testi – il nostro antecessore non avrebbe più dettato ai suoi studenti nel primo corso traduzioni letterali ma solo brevi sunti dei rescritti.¹³³

L'antecessore avrebbe rinviato alla lettura del manoscritto del Codice munito di *κατὰ πόδας* interlineare nel secondo corso per la traduzione letterale dei testi.¹³⁴

VI, 2217); C. 5.51.9 = B. 38.3.34 (Hb. III 726; BS, VI, 2218); C. 5.52.2 = B. 38.14.2 (Hb. III 780; BS, VI, 2282); C. 5.53.2 = B. 38.15.2 (Hb. III 781, lo scolio non ricorre in Scheltema); C. 5.54.1 = B. 38.7.9 (Hb. III 738; BS, VI, 2234); C. 5.71.1 = B. 38.9.42 (Hb. III 764; BS, VI, 2264); C. 5.71.2 = B. 38.9.43 (Hb. III 765; BS, VI, 2264); C. 5.71.16 = B. 38.9.62 (Hb. III 768; BS, VI, 2267); C. 5.75.3 = B. 38.8.17 (Hb. III 745; BS, VI, 2242). Circa i dubbi sulla originalità di tali rinvii, vd. *supra*, nt. 126.

¹³² A partire dal libro sesto, abbiamo individuato solo quattro traduzioni letterali di rescritti attribuibili, con alto grado di probabilità, a Taleleo: C. 6.16.1 = B. 40.2.3 (Hb. IV 60; BS, VI, 2366); C. 6.17.1 = B. 40.5.17 (Hb. IV 83; BT, V, 1808); C. 6.55.8 = B. 45.2.22 (Hb. IV 510 s.; BT, VI, 2093) C. 9.32.1 = B. 60.29.7 (Hb. V 662; BT, VIII, 2931).

¹³³ Segnaliamo anche il fenomeno, che si può riscontrare a partire dal libro sesto del Codice, per cui le espressioni che Taleleo di solito utilizza per introdurre le traduzioni letterali dei rescritti: *ἡ διάταξις φησὶν* (*λέγει, νομοθετεῖ, κελεύει, ἀντιγράφει*) οὕτως; ὁ βασιλεὺς ἀντιγράφει (*ἀντέγραψε*) οὕτως, ora introducono semplici sunti dei testi: C. 6.2.8 = B. 60.6.25 (Hb. V 395; BT, VIII, 2795); C. 6.20.13 = B. 41.7.28 (Hb. IV 177; BT, V, 1886); C. 6.20.14 = B. 41.7.29 (Hb. IV 178; BT, V, 1886 s.); C. 7.32.4 = B. 50.2.55 (Hb. V 54; BT, VI, 2341).

¹³⁴ Con riferimento al sesto e al settimo libro, si riscontrano non pochi riferimenti espressi al *κατὰ πόδας* di rescritti da parte di Taleleo: C. 6.2.4 = B. 60.6.21 (Hb. V 394; BS, VIII, 3258); C. 6.2.5 = B. 60.6.22 (Hb. V 395; BS, VIII, 3258); C. 6.2.8 = B. 60.6.25 (Hb. V 396; BS, VIII, 3260); C. 6.2.9 = B. 60.6.26 (Hb. V 396; BS, VIII, 3260); C. 6.2.12 = B. 60.6.29 (Hb. V 397; BS, VIII, 3261); C. 6.9.4 = B. 40.1.20 (Hb. IV 57; BS, VI, 2361); C. 6.18.1 = B. 45.5.2 (Hb. IV 544; BS, VII, 2725); C. 6.35.4 = B. 35.17.29 (Hb. III 630; il testo non ricorre in Scheltema); C. 6.49.3 = B. 41.3.3 (Hb. IV 141; BS, VI, 2457); C. 6.50.2 = B. 41.1.96 (Hb. IV 129; BS, VI, 2443); C. 6.50.6 = B. 41.1.100 (Hb. IV 131; BS, VI, 2444); C. 6.49.3.2 = B. 41.3.2 (Hb. IV 141; BS, VI, 2457); C. 6.49.6.2 = B. 41.3.6 (Hb. IV 143; BS, VI, 2458); C. 6.55.5 = B. 45.2.19 (Hb. IV 510; BS, VII, 2689); C. 6.58.10 = B. 45.1.46 (Hb. IV 499; BS, VII, 2675); C. 6.60.2-4 = B. 45.4.2-4 (Hb. IV 528 s.; BT, VII, 2708 s.); C. 6.61.5 = B. 45.4.8 (Hb. IV 532; BS, VII, 2712 s.); C. 7.4.2 = B. 48.13.1 (Hb. IV 747; BS, VII, 2956); C. 7.8.5 = B. 48.15.5 (Hb. IV 760 s.; BS, VII, 2974); C. 7.10.1 = B. 48.16.1 (Hb. IV 762; BS, VII, 2976); C. 7.12.2 = B. 48.17.2 (Hb. IV 764; BS, VII, 2980); C. 7.14.5 = B. 48.10.11 (Hb. IV 738; BS, VII, 2944); C. 7.14.11 = B. 48.10.17 (Hb. IV 740; BS, VII, 2947); C. 7.16.5 = B. 48.20.5 (Hb. IV 771; BS, VII, 2990); C. 7.16.8 = B. 48.20.8 (Hb. IV 772; BS, VII, 2992); C. 7.16.9 = B. 48.20.9 (Hb. IV 772; BS, VII, 2992); C. 7.16.10 = B. 48.20.10 (Hb. IV 772; BS, VII, 2992 s.); C. 7.16.11 = B. 48.20.11 (Hb. IV 773; BS, VII, 2993); C. 7.16.12 = B. 48.20.12 (Hb. IV 773; BS, VII, 2994); C. 7.16.15 = B. 48.20.15 (Hb. IV 774; BS, VII, 2994 s.); C. 7.16.16 = B.

4.2. Dobbiamo adesso interpretare i dati fin qui raccolti.

A fronte di più di cento rescritti contenuti nel secondo libro del Codice e tradotti alla lettera da Taleleo, il numero dei testi tradotti di persona dall'antecessore nei libri successivi si abbassa bruscamente. In relazione al terzo libro, ci sono pervenute solo cinque traduzioni; quindici con riferimento al quarto libro e sette in relazione al quinto libro. Dopo il quinto libro, le traduzioni letterali di Taleleo scompaiono e nei libri sesto e settimo¹³⁵ è attestato un massiccio ricorso al *κατὰ πόδας* dei rescritti.

48.20.16 (Hb. IV 775; BS, VII, 2995); C. 7.16.19 = B. 48.20.19 (Hb. IV 776; BS, VII, 2997); C. 7.16.20 = B. 48.20.20 (Hb. IV 776; BS, VII, 2997); C. 7.16.21 = B. 48.20.21 (Hb. IV 776; BS, VII, 2997 s.); C. 7.16.22 = B. 48.20.22 (Hb. IV 777; BS, VII, 2998); C. 7.16.23 = B. 48.20.23 (Hb. IV 777; BS, VII, 2998 s.); C. 7.16.27 = B. 48.20.27 (Hb. IV 778; BS, VII, 3000); C. 7.16.28 = B. 48.20.28 (Hb. IV 778 s.; BS, VII, 3000 s.); C. 7.16.31 = B. 48.20.30 (Hb. IV 779; BS, VII, 3001); C. 7.16.36 = B. 48.20.35 (Hb. IV 780; BS, VII, 3002); C. 7.16.37 = B. 48.20.36 (Hb. IV 780; BS, VII, 3002); C. 7.16.38 = B. 48.20.37 (Hb. IV 781; BS, VII, 3003); C. 7.16.40 = B. 48.20.39 (Hb. IV 781; BS, VII, 3004); C. 7.16.41 = B. 48.20.40 (Hb. IV 781; BS, VII, 3004); C. 7.16.42 = B. 48.20.41 (Hb. IV 782; BS, VII, 3005); C. 7.18.2-3 = B. 48.9.3-4 (Hb. IV 734 s.; BS, VII, 2939); C. 7.19.1 = B. 48.22.1 (Hb. IV 784; BS, VII, 3009); C. 7.19.2 = B. 48.22.2 (Hb. IV 785; BS, VII, 3010); C. 7.19.3 = B. 48.22.3 (Hb. IV 785; BS, VII, 3010); C. 7.19.4 = B. 48.22.4 (Hb. IV 785; BS, VII, 3010 s.); C. 7.19.5 = B. 48.22.5 (Hb. IV 786; BS, VII, 3011); C. 7.19.6 = B. 48.22.6 (Hb. IV 786; BS, VII, 3011 s.); C. 7.20.1 = B. 48.23.1 (Hb. IV 788; BS, VII, 3014); C. 7.21.4 = B. 48.11.8 (Hb. IV 744; BS, VII, 2952); C. 7.21.7 = B. 48.11.11 (Hb. IV 745; BS, VII, 2953); C. 7.21.8 = B. 48.11.12 (Hb. IV 745; BS, VII, 2953); C. 7.22.1 = B. 48.24.1 (Hb. IV 789; BS, VII, 3016).

Il discorso cambia con riferimento ai libri successivi, perché le tracce del commento di Taleleo si fanno rare. Scartato l'ottavo libro, in quanto proveniente, con tutta probabilità, dall'Indice di Anatolio, di Isidoro o di un Anonimo [vd. la letteratura citata *supra*, nt. 84, cui *adde* D. SIMON, *Aus dem Codexunterschied des Thalelaios. D.*, cit., 3, 000 e nt. 72] non ricorre che una sola traduzione letterale attribuibile a Taleleo di rescritti contenuti nel nono libro del Codice: si tratta di C. 9.32.1 = B. 60.29.7 (Hb. V 662; BT, VIII, 2931). Sempre nel nono libro, segnaliamo la presenza di alcuni di riferimenti di Taleleo al *κατὰ πόδας* di rescritti: C. 9.1.17-18 = B. 60.34.39-40 (Hb. V 695; BS, IX, 3657); C. 9.3.2 = B. 60.35.15 (Hb. V 701; BS, IX, 3665); C. 9.6.6 = B. 60.56.4 (Hb. V 897; BS, IX, 3926); C. 9.9.3 = B. 60.37.47 (Hb. V 743; BT, IX, 3721); C. 9.9.14 = B. 60.37.54 (Hb. V 746; lo scolio non ricorre in Scheltema); C. 9.9.28(29) = B. 60.37.67 (Hb. V 751; BS, IX, 3732); C. 9.9.31(32) = B. 60.37.69 (Hb. V 752; BS, IX, 3734); C. 9.11.1 = B. 60.37.73 (Hb. V 754; BS, IX, 3737); C. 9.15.1 = B. 60.59.2 (Hb. V 902; BS, IX, 3934); C. 9.16.(8)9 = B. 60.39.21 (Hb. V 770; BS, IX, 3756); C. 9.20.12 = B. 60.48.17 (Hb. V 830; BS, IX, 3846); C. 9.22.22 = B. 60.41.56 (Hb. V 798; BS, IX, 3796); C. 9.23.3-4-5 = B. 60.41.61-62-63 (Hb. V. 800 s.; BS, IX, 3800 s.); C. 9.33.2 = B. 60.17.32 (Hb. V 595; BS, IX, 3520); C. 9.41.4 = B. 60.50.25 (Hb. V 849; BS, IX, 3871); C. 9.44.1 = B. 60.65.1 (Hb. V 908; BS, IX, 3943); C. 9.49.1 = B. 60.52.12 (Hb. V 883; BS, IX, 3910). Quanto ai libri decimo e undicesimo, sono comprese nei Basilici pochissime costituzioni: non abbiamo riscontrato tracce, sia nel testo sia negli scolii, né di traduzioni letterali di Taleleo, né di richiami al *κατὰ πόδας* di rescritti. Infine, nessuna indicazione dell'opera di Taleleo è possibile rinvenire con riferimento al libro dodicesimo, sebbene nel Basilici siano presenti parecchie costituzioni provenienti da questo libro.

Proprio la povertà di riferimenti dell'opera di Taleleo all'interno dei libri del Codice successivi al settimo, ci pare legittimi la congettura che il corso di Taleleo sul Codice possa essersi fermato allo studio, almeno in maniera completa, del settimo libro. Del resto, neppure il Digesto era studiato per intero dagli studenti e, pertanto, non potrebbe stupire che il nostro antecessore, data la vastità della materia trattata nel Codice, non lo spiegasse per intero, nonostante in *const. Omnem*, 5 si disponga lo studio e l'approfondimento di tutte le costituzioni in esso contenute (*constitutum Codicem tam legere, quam subtiliter intellegere*).

¹³⁵ Questo cambiamento di metodo lascia presumere che esso venne seguito anche nei libri successivi, in relazione ai quali, purtroppo, le tracce del lavoro di Taleleo sono davvero molto scarse: *supra*, nt. precedente.

La presenza di traduzioni letterali di Taleleo di costituzioni contenute nel quinto libro del Codice, ci pare costituisca un argomento ulteriore da opporre alla ricostruzione di Scheltema.¹³⁶ Se fosse vero, infatti, quanto sostenuto dal maestro olandese, ossia che dopo il quarto libro non si trovano più riferimenti, nel commento di Taleleo, a traduzioni letterali (*κατὰ πόδας*) dei rescritti poiché Taleleo preferiva dettare nel primo corso solo brevi sunti delle costituzioni, non si spiegherebbe la presenza nel commentario del nostro antecessore di traduzioni letterali di costituzioni contenute ancora nel quinto libro del Codice, dettate durante il primo corso e volte a sostituire i detti sunti.

Tale dato, a nostro avviso, rappresenta un indizio del fatto che la scelta di non tradurre più i rescritti non è stata libera e meditata, ma deve essere stata occasionata da ragioni contingenti. Se si fosse trattato di una scelta di metodo riteniamo che a partire dal terzo libro non si sarebbero più dovute trovare traduzioni letterali di Taleleo, ma solo brevi sunti dei rescritti.

Forse è stata la mancanza di tempo che deve avere fatto comprendere all'antecessore l'impossibilità di tradurre in modo sistematico i testi dei rescritti durante il primo corso. Fin dal terzo libro del Codice, infatti, Taleleo, comincia a selezionare i testi da tradurre letteralmente, preferendo per gli altri dettare solo un breve sunto nel primo corso e rinviare alla lettura del manoscritto del Codice munito di *κατὰ πόδας* interlineare nel secondo, per la traduzione letterale dei rescritti. Ciò avrebbe permesso all'antecessore di guadagnare tempo nella redazione del proprio commentario, potendo egli valersi per la traduzione di un testo già pronto: il *κατὰ πόδας*.

5. Non è sfuggita alla dottrina la fretta che ha caratterizzato il lavoro di traduzione di Taleleo dei testi dei rescritti. Specialmente van der Wal ha sostenuto che Taleleo si sarebbe ispirato al *κατὰ πόδας* dei rescritti (o lo avrebbe addirittura copiato) all'atto di approntare le proprie traduzioni dei rescritti, per «*raisons d'économie de temps*».¹³⁷

Per comprendere quale fosse il tempo realmente a disposizione del nostro antecessore per la redazione del commentario alle costituzioni del Codice, occorre risolvere una questione pregiudiziale: ricostruire l'arco temporale di svolgimento degli anni accademici, all'indomani della *constitutio Omnem*.¹³⁸ Diciamo subito che la questione non si trova affrontata espressamente in letteratura. Infatti, di solito gli studiosi si limitano a discorrere di primo anno di corso, secondo anno di corso e così via, forse anche perché le fonti in nostro possesso non consentono di lumeggiare il problema.

In linea di principio possono avanzarsi due ipotesi. Secondo una prima possibile ricostruzione, possiamo credere che l'anno accademico cominciasse negli ultimi mesi di un anno solare, ottobre, o forse novembre, per proseguire nell'anno solare successivo, come accade oggi in Italia e in parecchi altri paesi europei, dove l'anno accademico comincia nel mese di ottobre

¹³⁶ H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 37 (= 84).

¹³⁷ N. VAN DER WAL, *La relation*, cit., 552.

¹³⁸ Sulla riforma degli studi di diritto varata da Giustiniano nel 533 d.C., vd. da ultime: A. M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli 2011, 49 ss., su cui si vd. la recensione di P. PASQUINO, Rec. a A. M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, in TSDP 5, 2012; F. GALGANO, *Diritto greco-romano bizantino. Dodici lezioni*, Città del Vaticano 2011, 97 ss.

di ogni anno, o comunque dopo l'estate.¹³⁹ Secondo un'altra possibile ricostruzione, del pari sostenuta in dottrina, l'anno accademico coincideva con l'anno solare e cominciava nel mese di gennaio di ogni anno, per concludersi nel dicembre del medesimo anno.¹⁴⁰

Orbene, a nostro avviso possono essere rintracciati nelle fonti un paio di indizi, che depongono nel senso della coincidenza dell'anno accademico con l'anno solare e nel senso, quindi, dell'inizio dei corsi nel mese di gennaio.

Un primo argomento si desume dalla chiusa della *constitutio Omnem: const. Omnem*, 11: *Incipite igitur legum doctrinam eis Dei gubernatione tradere et viam aperire quam nos invenimus*.

L'esortazione ai maestri di diritto, destinatari della costituzione, a cominciare ad insegnare la dottrina delle leggi (*legum doctrina*) assume un significato pregnante se si ritiene imminente proprio l'inizio dei corsi. Considerato che la costituzione è stata pubblicata il sedici dicembre del 533 d.C., l'invito che leggiamo nella sua chiusa si armonizza meglio con l'inizio dei corsi nelle prime settimane del successivo gennaio del 534 d.C., piuttosto che negli ultimi mesi dello stesso anno solare.

D'altra parte, la *constitutio Omnem* non contiene alcun regime transitorio da applicare agli studenti in corso che, invece, ci saremmo aspettati ove essa fosse stata emanata nel mezzo dell'anno accademico.

Un secondo argomento ci pare possa desumersi dalla data delle costituzioni cosiddette introduttive delle varie parti della Compilazione. Mentre le costituzioni relative al *Novus Codex* sono state emesse in corso d'anno (la *const. Haec quae necessario* è del tredici febbraio del 528 d.C. e la *const. Summa rei publicae* del sette aprile del 529 d.C.), le costituzioni che hanno disposto la pubblicazione delle varie parti della compilazione, oggetto di studio ai sensi della *const. Omnem*, si datano proprio alla fine dell'anno solare.

Infatti, la *const. Tanta*, del sedici dicembre del 533 d.C., dispone al § 23 l'entrata in vigore di Istituzioni e Digesto il trenta dicembre di quell'anno. Similmente, accade con il *Codex repetitae praelectionis*: la *const. Cordi*, del sedici novembre del 534 d.C., dispone al § 4, l'entrata in vigore del Codice il ventinove dicembre dello stesso anno.

Queste date depongono a favore dell'avvio dei corsi universitari con l'inizio dell'anno solare: a partire dal gennaio del 534 d.C. gli studenti dei vari anni di corsi avrebbero cominciato l'anno, studiando direttamente i nuovi programmi. Con il primo gennaio del 535 d.C. sarebbe anche stato studiato, al quinto anno, il *Codex repetitae praelectionis* in sostituzione del *Novus Codex*.

¹³⁹ Di questo avviso è H. J. SCHELTEMA, *Subseciva IV. Die Institutionenparaphrase Theophili*, cit., 92 [= *Opera minora*, cit., 119], il quale discorre espressamente del corso tenuto nel 533/534 da Teofilo sulle Istituzioni. Tuttavia, ID., *L'enseignement*, cit., 6 (= 63), sostiene con riferimento a Stefano, che il corso a base del suo commentario sarebbe stato tenuto nel 542 d.C., o poco più tardi; mentre l'antecessore Giuliano avrebbe tenuto il corso nel 556/557 d.C. Di recente, si è espresso in questo senso anche J. H. A. LOKIN, *Bilingual problem in the teaching the Justinian Code*, relazione tenuta in occasione del Convegno Internazionale dal titolo: "Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento" - Siracusa, 17-18 maggio 2012.

¹⁴⁰ In questo senso, vd.: H. PETERS, *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, I, Leipzig 1813, 47 [= Labeo 16, 1970, 213]; P. COLLINET, *Histoire de l'école de droit de Beyrouth*, II, Paris 1925, 240 e 254. Ci pare che anche L. LABORDE, *Les écoles de droit*, cit., 112, sia dell'avviso che i corsi coincidessero con gli anni solari, poiché sostiene che Teofilo avrebbe tenuto i corsi di primo e secondo anno rispettivamente nel 534 e 535 d.C.

Altrimenti, accogliendo l'idea secondo la quale gli anni accademici cominciavano dopo l'estate di ogni anno, dovremmo ammettere che al momento dell'entrata in vigore delle varie parti della compilazione, oggetto dei singoli anni di studio, si erano già svolti alcuni mesi di lezione secondo il vecchio programma e solo ad anno accademico cominciato, cioè a partire dal gennaio del 534 d.C., gli studenti avrebbero potuto seguire i nuovi programmi.¹⁴¹

Così dovremmo credere che nell'anno accademico 533/534 d.C. gli studenti avrebbero studiato i vecchi programmi fino a gennaio mentre, all'inizio del 534 d.C., con l'entrata in vigore di Istituzioni e Digesto avrebbero cominciato a studiare i nuovi programmi, ma in un tempo residuo che non ne avrebbe permesso la conclusione. Né ci pare credibile ipotizzare una sorta di salvacondotto che avrebbe permesso agli studenti già in corso alla data di entrata in vigore della riforma degli studi universitari varata da Giustiniano di seguire i vecchi programmi: costoro avrebbero, infatti, studiato testi non più in vigore, né dotati di efficacia normativa, che sarebbero stati inutili ai fini della loro professione.

5.1. A questo punto, per stabilire con sufficiente grado di approssimazione il tempo a disposizione di Taleleo per la redazione del commentario, occorre capire quando ebbe inizio l'insegnamento del secondo Codice di Giustiniano e quando Taleleo pubblicò il suo commentario al Codice.

Diciamo subito, che non ci sono fonti capaci di suffragare la tesi secondo la quale la *constitutio Omnem* avrebbe disposto solo l'avvio immediato del primo anno di corso. Infatti, così ragionando, sarebbe rimasta in sospenso la situazione di quegli studenti che nell'anno immediatamente precedente all'entrata in vigore della riforma avevano ultimato il quarto anno di corso e avrebbero dovuto completare il loro percorso di studi con lo studio delle costituzioni del Codice che, anche prima della riforma, aveva luogo nel quinto e ultimo anno di corso.¹⁴²

¹⁴¹ Sui contenuti dei corsi di studio, sia prima sia dopo la riforma, vd.: L. LABORDE, *Les écoles de droit*, cit., 66 ss., con specifico riferimento al quinto anno di corso che, secondo lo studioso, prima della riforma, sarebbe stato facoltativo; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*², München und Leipzig 1912, 394 ss.; H. PETERS, *Die oströmischen Digestenkommentare*, cit., 48 s. [= 213 s.]; B. KÜBLER, s.v. «Rechtsunterricht», in PWRE, *Zweite Reihe*, 2.1, Stuttgart 1914, 394 ss.; Id., *Geschichte des römischen Rechts. Ein Lehrbuch*, Leipzig 1925, 429 ss.; P. COLLINET, *Histoire*, cit., 234 ss., con riferimento al quinto anno, che secondo questo autore, prima della riforma, sarebbe stato facoltativo e svolto sotto forma di *recitationes privatae*; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 636; e, da ultimi, H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 7 ss. (= 64 ss.) e N. VAN DER WAL-J. H. A. LOKIN, *Delineatio*, cit., 20 ss. L'idea sostenuta da H. PETERS, *Die oströmischen Digestenkommentare*, cit., 50 nt. 138 e 63, in base alla quale lo studio delle costituzioni sarebbe avvenuto privatamente da parte dei discenti è stata criticata da H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 8 s. nt. 33 (= 65 nt. 33).

¹⁴² L'esistenza del quinto anno di corso anche prima della riforma del 533 d.C., già sostenuta in letteratura [vd. ad esempio P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III.1, Milano 1936, 232] può essere desunta da: *const. Imperatoriam*, 3: *et quod in priore tempore vix post quadriennium prioribus contigebat, ut tunc constitutiones imperatorias legerent* rell. e dalla *Vita Severi* di Zaccaria detto Scolastico [vd. H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 14 s. nt. 45 (= 69 nt. 45)]. Sulla questione, vd. ampiamente G. FALCONE, *Il metodo di compilazione*, cit., 237 e nt. 33, con puntuale indicazione di letteratura. Sul contenuto della *Vita Severi* di Zaccaria di Mitilene, detto Scolastico vd. i ragguagli, anche di natura bibliografica, presenti in A. M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole*, cit., 20 s., cui adde G. GASPARRO, *Magia e demonologia nella polemica tra cristiani e pagani (V-VI sec.): la Vita di Severo di Zaccaria Scolastico*, in MHNH 6, 2006, 33 ss. Rinviando ancora al lavoro della Giomaro per ulteriori indicazioni bibliografiche relative al programma del quinto anno di corso, sia prima sia dopo la riforma, (146 ss.) e alla discussa natura facoltativa o obbligatoria del quinto

Costoro sarebbero stati costretti ad attendere ben cinque anni, per completare il loro percorso di studi: ciò è inverosimile.

Piuttosto, appare più probabile credere che, avendo mantenuto la riforma degli studi i cinque anni di corso, gli studenti, a partire dal 534 d.C., sarebbero passati al termine di ogni anno al corso dell'anno successivo: sarebbero cambiati unicamente i programmi. Così, entrato in vigore il ventinove dicembre del 534 d.C., nulla impedisce di credere che il secondo Codice cominciò ad essere insegnato, a partire dal gennaio del 535 d.C., agli studenti che, terminato il quarto anno, avrebbero frequentato il quinto e ultimo anno di corso.

Altra questione, è quella di stabilire se Taleleo abbia tenuto il corso sul Codice proprio nel 535 d.C. o in un anno successivo. Inoltre, a complicare le cose, le fonti a nostra disposizione non permettono di chiarire se un antecessore in un anno tenesse uno solo o più corsi. Sulla base della *Vita Severi* di Zaccaria di Mitilene detto Scolastico,¹⁴³ pare che in età pregiustiniana uno stesso professore tenesse più corsi, mentre per l'età giustiniana non ci sono notizie e sappiamo solo che un antecessore seguiva gli studenti per tutti gli anni del loro percorso di studi:¹⁴⁴ ciò, ad esempio, è chiaramente desumibile dalla Parafrasi di Teofilo, la quale fa prova anche per le altre parti della compilazione oggetto di studio a partire dal 534 d.C.¹⁴⁵

Tuttavia, il fatto che in età giustiniana un antecessore seguisse gli studenti lungo il percorso di studi, non permette di escludere che contemporaneamente tenesse anche altri corsi, piuttosto, la notizia relativa all'età pregiustiniana e fornita dalla *Vita Severi* di Zaccaria di Mitilene detto Scolastico, secondo la quale in uno stesso anno il maestro beritese Leonzio era seguito sia da *dupondii* sia da *edictales*,¹⁴⁶ potrebbe deporre in favore del fatto che anche

anno di corso, prima della riforma introdotta dalla *constitutio Omnem* (20 s. e nt. 19 e 145 ss.).

Se si aderisce alla tesi, fondatamente sostenuta e puntellata da riscontri testuali da G. FALCONE, '*Legum cunabula*' e '*antiquae fabulae*' (*const. Imperatoriam 3*), in *Studi in onore di Antonino Metro*, cur. C. RUSSO RUGGERI, II, Milano 2010, 289 s. e nt. 13, con letteratura, secondo la quale prima della riforma varata da Giustiniano con la *const. Omnem*, lo studio delle costituzioni imperiali nel quinto anno di corso era lasciato al libero apprendimento degli studenti, si potrebbe capire qualcosa in più circa l'origine del *κατὰ πόδας*. Se gli studenti dovevano apprendere da sé i testi delle costituzioni, che quindi non venivano insegnati, questo potrebbe bastare a farci dubitare della derivazione del *κατὰ πόδας* dal lavoro collettivo dei professori di Berito e Costantinopoli come ritenuto da: B. MORTREUIL, *Histoire*, cit., 400; A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 117 ss. e 123. Anzi, la derivazione di esso da mani poco esperte potrebbe spiegare, almeno in parte, i frequenti errori che si ritrovano al suo interno.

Né ci pare che rappresenti un ostacolo ad ammettere la tesi del libero apprendimento delle costituzioni imperiali durante il quinto anno di corso in età pregiustiniana, la probabile esistenza di un commentario di Taleleo al *Novus Codex* (vd. *infra*, nt. 148). Infatti, tale opera avrebbe ben potuto avere finalità scientifico-pratiche e non didattiche, né potrebbe deporre, quindi, in favore dell'insegnamento del diritto proveniente dalle costituzioni nel quinto anno di corso prima della *const. Omnem*.

¹⁴³ *Supra*, nt. 142.

¹⁴⁴ In merito rinviamo alle indicazioni di G. FALCONE, *Il metodo di compilazione*, cit., 393 ss., ntt. 406-408. In argomento vd. anche F. BRANDSMA, *Dorotheus*, cit., 30.

¹⁴⁵ Per tutti: G. FALCONE, *Il metodo di compilazione*, cit., 394 e nt. 407, con indicazione di fonti dalle quali è lecito desumere che sarebbe stato lo stesso Teofilo a spiegare, in anni successivi al primo e agli stessi studenti, altre parti della compilazione comprese nel programma di studi.

¹⁴⁶ Rinviamo sul punto a G. FALCONE, *Il metodo di compilazione*, cit., 394 nt. 407. Su Leonzio vd. A. BERGER, *One or two Leontii, legal scholars in Beirut? A Contribution to the History of Byzantine Legal Science*,

in età giustiniana un antecessore tenesse in uno stesso anno più corsi.

Tornando ai tempi di redazione del commentario di Taleleo, forse un indizio può desumersi dallo *sch.* 18* Τὴν ἐξ βενδίτο φησὶν a B. 11.1.72 = C. 2.3.11 (Hb. I 654; BS, I, 325.)¹⁴⁷ in cui si ammette che l'antecessore ha tenuto conto di una lezione della costituzione precedente a quella accolta nel *Codex repetitae praelectionis*: si tratta di una prova testuale capace di dimostrare come il commentario di Taleleo al Codice venne quanto meno iniziato prima del 534 d.C. e forse sul *Novus Codex*,¹⁴⁸ per essere adattato e definitivamente pubblicato pochi anni dopo l'emanazione del *Codex repetitae praelectionis*.

Essere più precisi non è semplice, perché non ci sono fonti o riferimenti espliciti negli scolii che contengono estratti dal commentario di Taleleo capaci di fare luce sulla questione. Possono aiutare i riferimenti alla legislazione novellare. Taleleo mostra di conoscere alcune novelle del 535 d.C., sebbene la maggior parte non venga citata;¹⁴⁹ l'ultima novella

in BIDR 55-56, 1951, 259 ss., e spec. 266.

¹⁴⁷ *Supra*, nt. 98.

¹⁴⁸ Abbiamo dedicato uno specifico contributo a questo argomento, destinato ad essere pubblicato sul prossimo numero dei *Subseciva groningana*: S. SCIORTINO, *Conjectures regarding Thalelaios' Commentary on the Novus Codex*.

Un altro indizio testuale circa l'originario riferimento del commentario di Taleleo al *Novus Codex* è segnalato da S. SOLAZZI, *L'Indice di Taleleo*, cit., 218 ss., il quale ritiene che il commento di Taleleo sarebbe stato originariamente confezionato sulle costituzioni accolte nel *Novus Codex*. Questa idea, per la prima volta, è stata sostenuta da E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Ueber die griechischen Bearbeitungen*, cit., 61 ss. [= *Kleine Schriften*, I, cit., 566 ss.]. L'accoglimento di questa tesi non impedisce di credere che Taleleo possa avere commentato anche costituzioni imperiali contenute nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, sul punto vd.: S. RICCOBONO, *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine*, cit., 473 ss. [= *Scritti di diritto romano*, I, cit., 370 ss.]; G. ROTONDI, *Studi sulle fonti*, cit., 153 ss. [= *Scritti giuridici*, I, cit., 237 ss.]; A. BERGER, *Studies in the Basilica*, cit., 110 ss. Si pensi, a tal proposito, che l'indizio conosciuto dai più e spesso citato per dimostrare che il commento di Taleleo sarebbe stato redatto in origine sul *Novus Codex* è rappresentato dallo scolio Τῆς προλαβούσης a B. 8.1.28 = C. 2.7.16 (Hb. I 347; BS, I, 79), una costituzione degli imperatori Leone e Zenone del 474 d.C. Nella chiusa dello scolio attribuito a Taleleo si dice che la costituzione è stata emanata da più di cinquant'anni. Considerato un tempo massimo di cinquantanove anni dal 474 d.C., si ricava comunemente che Taleleo avrebbe scritto il testo contenuto nello scolio non più tardi del 533 d.C., quindi prima della pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis*. Sul punto vd. E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 72 ss.; G. ROTONDI, *Studi sulle fonti*, cit., 154 s. [= *Scritti giuridici*, I, cit., 238 s.]; F. PRINGSHEIM, *Der Kauf mit fremdem Geld. Studien über die Bedeutung der Preiszahlung für den Eigentumserwerb nach griechischem und römischem Recht*, Leipzig 1916, 131 s.; B. KÜBLER, s.v. «Thalelaios», in PWRE, *Zweite Reihe. Neunter Halbband*, Stuttgart 1934, 1208 ss.; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., 411; L. WENGER, *Die Quellen*, cit., 689; H. H. SEILER, *Der Tatbestand der negotiorum gestio im römischen Recht*, Köln - Graz 1968, 131 nt. 4.

Tuttavia, già E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 73, manifestava il dubbio che lo scolio si riferisse non a C. 2.7.16 = B. 8.1.28 ma alla successiva C. 2.7.17, una costituzione dell'anno 486 d.C. omessa nei Basilici. La correttezza del riferimento alla costituzione del 474 d.C., già sostenuta da P. KRÜGER, *Über wirkliche und scheinbare Überlieferung*, cit., 86 s., ci pare, ora definitivamente confermata dalla successiva edizione critica dei Basilici curata da Scheltema (BS, I, 79). Ma, nella sostanza, l'argomento non è sembrato a tutti persuasivo, infatti, non pochi studiosi hanno sostenuto che l'inciso faccia riferimento ad un periodo di tempo non di cinquantanove anni massimo, ma superiore a sessant'anni: E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Von den griechischen Bearbeitungen*, cit., 43 [= *Kleine Schriften*, II, cit., 306]; P. KRÜGER, *Über wirkliche und scheinbare Überlieferung*, cit., 87; D. SIMON, *Aus dem Codexunterricht des Thalelaios*, D., cit., 283 nt. 33, con ulteriore indicazione di letteratura. Ciò dimostra quanto la materia sia ancora incerta.

¹⁴⁹ Taleleo non ebbe, forse, il tempo di prestare la dovuta attenzione alla legislazione novellare, atteso che

menzionata dall'antecessore risale all'anno 536 d.C.¹⁵⁰ Alla luce di questi dati, pare possibile sostenere che il commentario di Taleleo non sia stato pubblicato molto dopo questa data.

Considerata la nota circostanza che nel commentario di Taleleo al Codice si riscontrano parecchi riferimenti sia al Digesto, oggetto di apposito commento da parte di questo antecessore, come di recente dimostrato,¹⁵¹ sia alle Istituzioni,¹⁵² sembra fondata l'idea di Heimbach, secondo il quale Taleleo avrebbe prima tenuto i corsi sulle dette parti della compilazione e poi avrebbe pubblicato il commentario al Codice nel 538 d.C., in corrispondenza del quinto anno di corso.¹⁵³

A meno di non volere credere che Taleleo abbia tenuto contemporaneamente, ossia nello stesso anno, corsi relativi ad anni diversi: in questo caso potrebbe credersi che anche prima del 538 d.C. Taleleo ha tenuto il corso sul Codice, ma che la versione definitiva del commentario sia stata messa a punto solo nel 538 d.C., con gli opportuni rinvii alle parti della compilazione spiegate negli anni precedenti.

Ad ogni modo, il tempo per la redazione del commentario al secondo Codice dovette essere ridottissimo se si pensa che, negli anni accademici precedenti al quinto, l'antecessore era stato impegnato a tenere corsi caratterizzati da contenuti nuovi e a scrivere i commenti sulle relative parti della compilazione. Ci pare da confermare il punto di vista di chi ha ritenuto che gli antecessori redigettero i loro commentari alle varie parti della compilazione 'in contemporanea' o quasi rispetto alla loro pubblicazione.¹⁵⁴

Né, ci pare, che possa avere influito sui tempi di redazione del commentario di Taleleo al Codice la (per noi) probabile prima stesura di un commentario al *Novus Codex*.

ad esempio non cita le Novelle 4, 8 e 24 dell'anno 535 d.C. In argomento, vd. B. KÜBLER, s.v. «*Thalelaios*», cit., 1208 ss.

¹⁵⁰ La Novella più tarda che viene citata da Taleleo è una costituzione emessa dopo il Codice e comunemente identificata con Nov. 22 cap. 8 del 536 d.C. (BS, VII, 2996; Hb. IV 775). Sul punto cfr. E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 13 nt. 31 e 73 nt. 20. Come ricordato da J. H. A. LOKIN, *Bilingual problem*, cit., Taleleo mostra di non conoscere neppure la celebre Novella 18, dell'anno 536, che certamente avrebbe citato, se solo l'avesse conosciuta.

¹⁵¹ Da parte di F. BRANDSMA, *Dorotheus*, cit., 32 ss., sulla base di uno scolio (BS, V, 2127) relativo a D. 23.4.29.1 (Scaev. 2 resp.). In passato avevano sostenuto tale tesi: E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 47 ss.; L. LABORDE, *Les écoles de droit*, cit., 121 s.; N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 65, sebbene dubitativamente. Mentre l'avevano respinta: B. MORTREUIL, *Histoire*, cit., 285 s.; H. J. SCHELTEMA, *L'enseignement*, cit., 75 ss. (= 24 ss.) il quale non menziona Taleleo tra gli antecessori che redigettero un commentario al Digesto

¹⁵² I rinvii ai brani delle *Institutiones* compiuti da Taleleo nel commento al Codice sono indicati da G. FALCONE, *Legum cunabula*, cit., 290 nt. 16.

¹⁵³ E. HEIMBACH, *Prolegomena*, cit., 13 e 73, ritiene che Taleleo avrebbe pubblicato il suo commentario poco dopo il 536 d.C. Propendono per il 538 d.C.: E. ZACHARIA VON LINGENTHAL, *Von den griechischen Bearbeitungen*, cit., 46 [= *Kleine Schriften*, II, cit., 309]; A. BERGER, *Thalelaeus*, cit., 228. G. FERRARI DALLE SPADE, s.v. «*Diritto bizantino*», in NNNDI 5, Torino 1960, 793, propone il 535 d.C. quale data di pubblicazione del commentario di Taleleo al Codice.

¹⁵⁴ S. RICCOBONO, *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine*, cit., 466 ss. [= *Scritti di diritto romano*, I, cit., 370 ss.] ritiene che Teofilo, Doroteo e Taleleo avrebbero completato i propri commentari in contemporanea rispetto alla pubblicazione della compilazione di Giustiniano, grazie al massiccio impiego di materiali pregiustiniani. Sul punto, vd. anche N. VAN DER WAL, *Les commentaires grecs*, cit., 65.

Infatti, non ci risulta che Taleleo in questa prima stesura abbia tradotto i rescritti latini. In particolare, ci restano solo tracce di traduzioni di Taleleo di *leges generales* post diocleziane.¹⁵⁵ Inoltre, se davvero Taleleo avesse già tradotto i rescritti già contenuti nel *Novus Codex*, non ci spiegheremmo come mai, a partire dal terzo libro, egli non si sia più servito di queste ipotetiche traduzioni. In ogni caso, si deve comunque tenere presente che si sarebbe trattato di traduzioni da adeguare alle rilevanti modifiche subite dai testi all'atto del loro inserimento nel *Codex repetitae praelectionis*.

In conclusione, il tempo a disposizione di Taleleo per la redazione del commentario¹⁵⁶ sulla vasta materia oggetto delle costituzioni imperiali era molto ridotto. Questa circostanza deve avere influito in maniera decisiva, a nostro avviso, sulla scelta di abbandonare, dopo il secondo libro, il progetto di tradurre in maniera tendenzialmente sistematica i *rescripta* e di affidarsi – per le traduzioni letterali dei testi, dei quali veniva fornito nel primo corso solo un breve sunto – al *κατὰ πόδα* già circolava negli ambienti accademici.

Mentre alcuni rescritti, contenuti nei libri terzo, quarto e quinto, sono stati tradotti letteralmente da Taleleo, a partire dal sesto libro, si registra unicamente l'impiego del *κατὰ πόδα*.

Se il mutamento di metodo consistente nella decisione di abbandonare il progetto di tradurre in modo tendenzialmente sistematico i rescritti del Codice viene ricondotto ad una scelta 'forzata' e condizionata da ragioni di tempo, si può forse comprendere come mai Taleleo abbia deciso di affidarsi ad uno strumento di ausilio linguistico spesso impreciso, tanto da costringerlo, nei casi che abbiamo segnalato, a fornire una migliore traduzione in greco, ovvero a tentare di chiarire certi passaggi delle costituzioni resi oscuri da un *κατὰ πόδα* poco fedele al testo latino, con conseguente pregiudizio sull'andamento della lezione. Ciò avrebbe permesso, però, di guadagnare tempo nella redazione del commento al Codice, perché Taleleo si sarebbe servito di traduzioni in greco dei rescritti in latino del Codice già esistenti.

¹⁵⁵ Sul punto rinviamo alle osservazioni svolte in S. SCIORTINO, *Conjectures regarding Thalelaios' Commentary on the Novus Codex*, cit. in nt. 148.

¹⁵⁶ Per la questione relativa alle modalità di redazione scritta e di pubblicazione del commentario di Taleleo al Codice si vd. quanto abbiamo avuto modo di osservare *supra*, nt. 12.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 30 giugno, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2013
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)

